

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 316

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio
ittico nelle acque interne

21/04/2024 - 03:39

Indice

1. DDL S. 316 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 316.	4
1.2.2. Testo approvato 316 (Bozza provvisoria)	9
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	15
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023	16
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023	42
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (ant.) del 07/06/2023	47
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/06/2023	48
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 52 (ant.) del 18/07/2023	53
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (pom.) del 26/07/2023	54
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 66 (ant.) del 13/09/2023	59
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023	67
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023	157
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024	176
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024	180
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 102 (pom.) del 13/02/2024	186
1.4. Trattazione in consultiva	189
1.4.1. Sedute	190

1.4.2. Resoconti sommari	191
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	192
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2023	193
1.4.2.1.2. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/02/2024	195
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	196
1.4.2.2.1. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 118 (pom.) del 24/01/2024	197
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	202
1.4.2.3.1. 4^Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 86 (ant.) del 13/09/2023	203
1.4.2.3.2. 4^Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (ant.) del 20/09/2023	209
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	216
1.4.2.4.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023	217
1.4.2.4.2. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) del 09/01/2024	227
1.4.2.4.3. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (pom.) del 16/01/2024	230
1.4.2.4.4. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 17/01/2024	238
1.4.2.4.5. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 200 (ant.) dell'08/02/2024	242
1.4.2.4.6. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/02/2024	244
1.4.2.4.7. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024	248
1.5. Trattazione in Assemblea	252
1.5.1. Sedute	253
1.5.2. Resoconti stenografici	254
1.5.2.1. Seduta n. 174 del 27/03/2024	255

1. DDL S. 316 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 316

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 316

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BERGESIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2022

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

Onorevoli Senatori. - Ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale italiano sono interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, non trova rilevante apprezzamento sul territorio nazionale, ma la cui destinazione trova particolare collocazione, principalmente in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico. Tra i più dannosi ed atti a stordire e catturare le prede vi è l'utilizzo di corrente elettrica, di veleni e di altre sostanze chimiche. È assolutamente necessario prendere atto della difficoltà di interventi efficaci, nonostante l'impegno da parte della Forze dell'ordine, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva e, non ultimo, per l'esistenza di un complesso di norme di diversa tipologia (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica. La pesca abusiva e il bracconaggio ittico di carattere industriale trovano particolare forza nelle lacune legislative atte a normare la pesca professionale. La pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, è pratica ormai anacronistica, che non trova riscontri nelle attività considerate virtuose di tipo professionale, esercitate al contempo in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. Il forte depauperamento della risorsa ittica delle aste fluviali nazionali, incide in modo fortemente negativo sull'indotto economico riconducibile al settore della pesca sportivo-ricreativa, costituito da attività commerciali, aziende produttrici, strutture ricettive, operatori turistici, associazioni di volontariato, ecc; oltre ad essere in netto contrasto con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Non vi è distinzione fra le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque lagunari, salmastre o lacustri e le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque dolci interne (canali o fiumi). Le licenze di pesca professionale vengono rilasciate a tutti i cittadini che possiedano i requisiti per richiederla, anche se di cittadinanza straniera, purché di Paesi appartenenti all'Unione europea. Molto spesso la pesca illegale di stampo industriale viene esercitata da possessori di licenza di tipo professionale, di nazionalità straniera, i quali usano tale licenza, non tanto per esercitare una reale attività di pesca, visto che spesso si tratta di attività illecita difficilmente rintracciabile, quanto per riuscire ad ottenere così la regolarizzazione del pescato, in modo da poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri di cui sopra. Le modalità di stoccaggio, lavorazione e distribuzione del pescato sono condotte in violazione delle norme igienico-sanitarie degli alimenti di origine animale, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Stante il sistema di autocertificazione vigente in ambito di pesca professionale, i pescatori di frodo, muniti di licenza, riescono ad aggirare con facilità i controlli sull'igiene degli alimenti, arrivando a commercializzare prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sia nel mercato italiano che nei mercati stranieri, in particolare quelli dell'Est Europa. Diventa per questo assolutamente indispensabile intervenire ad arginare il fenomeno della pesca abusiva, rendendo più efficiente il controllo a salvaguardia del patrimonio ittico, vietando la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Il presente disegno legge, che riprende, con talune integrazioni, il lavoro in stato molto avanzato portato avanti nel corso della XVIII legislatura, intende circoscrivere la portata normativa della disposizione introdotta durante l'esame della legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, cosiddetto « decreto emergenze in agricoltura », e con l'occasione prevedere la riformulazione della disciplina sanzionatoria prevista per la pesca professionale in acque interne circoscrivendo « il depotenziamento » dell'articolo 40 legge n. 154 del 2016 esclusivamente alle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nelle quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale. Per l'indicazione dei grandi laghi e laghi minori si rinvia all'elenco allegato al presente disegno di legge (allegato 1). Inoltre, viene previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possano derogare al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), del medesimo articolo 40, esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia. Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo volto a modificare l'attuale articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, cosiddetto « collegato agricoltura » al fine di rendere il sistema sanzionatorio in vigore più specifico ed aderente rispetto ai divieti prescritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

- a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia »;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmisione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7-*bis*. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.

Allegato
(articolo 1, comma 2)
« Allegato 1
(articolo 40, comma 2)

GRANDI LAGHI:

1. Lago Maggiore;
2. Lago di Varese;
3. Lago di Como e Lecco;
4. Lago d'Iseo;
5. Lago di Garda;
6. Lago Trasimeno;
7. Lago di Bolsena;
8. Lago di Bracciano.

LAGHI MINORI:

1. Lago di Orta;
2. Lago di Mergozzo;
3. Lago di Candia;
4. Lago Grande di Avigliana;
5. Lago di Viverone;
6. Lago d'Idro;
7. Lago di Annone;
8. Lago di Comabbio;
9. Lago di Garlate;
10. Lago di Mezzola;
11. Lago di Monate;
12. Lago di Olginate;
13. Lago di Pusiano;
14. Lago di Corbara;
15. Lago di Vico;
16. Lago di Nemi;
17. Lago di Fondi;
18. Lago del Turano;
19. Lago del Salto;
20. Bacino di Campotosto;

21. Lago Coghinas;
22. Lago del Cixerri ».

1.2.2. Testo approvato 316 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 316

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore Bergesio:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura

in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma *2-bis*, lettera *b)*, sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma *2-bis*, lettera *a)*, esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia »;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e ai commi *2-bis* e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma *2-bis*.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e ai commi *2-bis* e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmisione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.

IL PRESIDENTE

Allegato
(articolo 1, comma 2)
« Allegato 1
(articolo 40, comma 1)

GRANDI LAGHI:

1. Lago Maggiore;
2. Lago di Varese;
3. Lago di Como e Lecco;
4. Lago d'Iseo;
5. Lago di Garda;
6. Lago Trasimeno;
7. Lago di Bolsena;
8. Lago di Bracciano.

LAGHI MINORI:

1. Lago di Orta;
2. Lago di Mergozzo;
3. Lago di Candia;
4. Lago Grande di Avigliana;
5. Lago di Viverone;
6. Lago d'Idro;
7. Lago di Annone;
8. Lago di Comabbio;
9. Lago di Garlate;
10. Lago di Mezzola;
11. Lago di Monate;
12. Lago di Olginate;
13. Lago di Pusiano;
14. Lago di Corbara;
15. Lago di Vico;
16. Lago di Nemi;
17. Lago di Fondi;
18. Lago del Turano;
19. Lago del Salto;
20. Bacino di Campotosto;
21. Lago Coghinas;
22. Lago del Cixerri ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Bergamotto risponde all'interrogazione in titolo, a firma della senatrice Licheri, assicurando, innanzitutto, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con molta attenzione le problematiche connesse alla Portovesme S.r.l.

Ricorda che il territorio del polo industriale di Portovesme è stato riconosciuto "area di crisi industriale complessa" già nel 2016 e il 10 agosto 2020 è stato firmato l'Accordo di programma per l'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme" (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale del polo industriale in parola.

Specifica poi che le risorse per la concessione delle agevolazioni ammontano a 11 milioni di euro e il bando è stato emanato con circolare direttoriale 25 gennaio 2021, n. 288.

Dà conto, quindi, dello speciale tavolo di crisi che, in considerazione del rilievo strategico della vertenza relativa alla società Portovesme S.r.l., è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il Tavolo si riunisce per seguire costantemente le problematiche evidenziate, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, della proprietà, della Regione Sardegna, degli enti locali, di Confindustria e delle rappresentanze sindacali. In particolare, le ultime riunioni del tavolo sono state dedicate alle problematiche conseguenti all'aumento dei costi energetici.

Pone peraltro in evidenza che la Portovesme è un'impresa altamente energivora, i cui processi scontano l'aumento del costo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime e dei materiali di consumo. Per questo motivo, la proprietà riferisce che le misure varate dal Governo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 341 del 2022, attuativo dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, non bastano a contenere i costi.

Fa presente che la Società dichiara molte perdite e la conseguente necessità di adottare misure per prevenirne di ulteriori. Tra queste misure è annoverata la pianificazione del fermo della linea del piombo entro la fine del primo trimestre del 2023 e l'ipotesi di una riconversione degli impianti, al fine

di produrre nuovi materiali più appetibili sul mercato mondiale.

Nel percorso di realizzazione di questo progetto, la Società chiede il sostegno delle Istituzioni per trovare soluzioni volte a ridurre il costo dell'energia e a salvaguardare l'occupazione. Al riguardo, rappresenta che il Governo ha dato la propria massima disponibilità, ma ha chiesto al contempo alla proprietà di non interrompere l'attività produttiva.

Sul fronte delle misure a sostegno delle aziende energivore, ivi compresa Portovesme, il Governo ha varato, con la legge n.197 del 2022, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Per quello che attiene al cosiddetto "decreto *energy release*", sottolinea che esso, proprio in considerazione della particolare situazione dell'approvvigionamento energetico in Sardegna, ha posto attenzione ai clienti finali energivori localizzati nell'isola, prevedendo una maggiorazione del peso attribuito ai fini dell'assegnazione delle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Informa, tuttavia, che, anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore, il Governo sta valutando di modificare il richiamato decreto, tenendo conto dell'esigenza di un approvvigionamento dell'energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, con particolare al sistema produttivo manifatturiero *energy intensive*, ivi compreso quello in Sardegna.

Il Governo ritiene infatti fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino, fino all'entrata in funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio.

Conclude informando che alla definizione di ipotesi concrete per una soluzione strutturale è stata dedicata una riunione ristretta - tra Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Regione Sardegna e vertici aziendali - del tavolo sulla vertenza Portovesme, tenutasi il 7 marzo scorso. La fattibilità delle ipotesi di soluzioni strutturali formulate in questa sede sarà valutata in base all'esito delle interlocuzioni con gli altri Ministeri coinvolti nonché con i principali gestori nazionali per l'energia e le parti sociali.

Replica la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le intenzioni del Governo di porre in essere misure a lungo termine tese a superare la drammatica situazione della società Portovesme, si dichiara tuttavia non soddisfatta della risposta ricevuta, in ragione della impellente necessità di interventi nel breve periodo.

Ricorda, al riguardo, che sono coinvolti circa 1.500 lavoratori da sottrarre alla cassa integrazione. Ritiene che il rilievo, a livello nazionale, dell'industria produttrice di acciaio e di piombo sia tale da legittimare l'attivazione di poteri sostitutivi del Governo nei confronti della regione Sardegna, menzionando, tra le misure da considerare, la possibilità di supportare l'impresa con le garanzie SACE. Conclude rammaricandosi delle lungaggini intercorse, anche poste in evidenza dal fatto che, già nella riunione del tavolo di crisi del 6 ottobre, si era previsto che la situazione sarebbe degenerata fino allo stato attuale.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta dell'8 marzo 2023, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania. L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: andamento della filiera bufalina, anche con riferimento all'evoluzione sanitaria; iniziative messe in campo finora per fronteggiare i casi di infezione degli animali e decisioni conseguenti; eventuali misure di prevenzione necessarie; ipotesi di rilancio del comparto e di aiuto anche mediante la Politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Intervengono i senatori [NAVE](#) (M5S) e [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) per esprimere soddisfazione, a nome dei rispettivi Gruppi, per la volontà di avviare l'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania, in considerazione della necessità e dell'urgenza di affrontare le questioni connesse a tale situazione.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato. Propone inoltre di fissare il termine per la trasmissione di proposte di audizione alle ore 18 di mercoledì 22 marzo.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che risulta ancora aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo. Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale manifesta la perplessità sullo scopo del provvedimento, inteso a introdurre semplificazioni solo abbreviando i tempi di realizzazione degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ritiene, infatti, che gli interventi di accelerazione dei tempi finiscano per condizionare la realizzazione stessa degli obiettivi, con un metodo a suo avviso non convincente. Richiama, in particolare, le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi che rischiano di compromettere l'applicazione della normativa di tutela ambientale.

Nello specifico, l'articolo 47 del decreto-legge 13 del 2023, recante disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede, al fine dell'installazione di impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la previa comunicazione del progetto alla competente soprintendenza, alla quale, in carenza dei requisiti di compatibilità, spetta adottare il provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

Evidenzia, al riguardo, come un intervento modificativo della legge n. 241 del 1990, di disciplina del procedimento amministrativo, comunque nel rispetto dell'acquisizione degli interessi pubblici coinvolti in sede di conferenza dei servizi, avrebbe fornito maggiori garanzie contro eventuali prevaricazioni della normativa di tutela ambientale e un conseguente sfruttamento incondizionato di aree.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nell'unirsi alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Licheri, lamenta la mancata specificazione della destinazione delle risorse dei fondi di coesione qualora non impiegate nei tempi previsti, paventando la possibilità che esse tornino a confluire presso un ente centrale e siano sottratte alle Regioni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento nei riguardi di talune considerazioni della proposta del relatore, sulle quali manifesta la convergenza del proprio Gruppo, illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Osserva, quindi, come il processo di adeguamento dell'organizzazione amministrativa a pervasivi e continui interventi legislativi implichi di per sé un rallentamento dell'azione amministrativa, tanto più che il provvedimento in esame modifica l'assetto organizzativo e gestionale della *governance* per il PNRR.

Lamenta, inoltre, la carenza di misure a favore del Meridione.

Nel ribadire il favore del proprio Gruppo nei confronti di tutte le misure che possano agevolare la transizione ecologica e tutelare l'ambiente, pone in guardia, anche sulla base della propria esperienza

di amministratore locale, dal perseguire, in modo eccessivo e deregolamentato, l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni coltivabili ovvero in siti di interesse paesaggistico, evidenziando le possibili negative ricadute anche sul settore turistico, per quanto attiene ad esempio ai siti UNESCO. Tra i territori da tutelare, ricorda, in particolare, i laghetti collinari, le cui risorse idriche risultano essenziali nelle operazioni antincendio.

Suggerisce, infine, di considerare le aree industriali dismesse come siti privilegiati per la installazione degli impianti, anche ai fini della riqualificazione dei medesimi.

Il presidente [DE CARLO](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato. Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dal senatore Franceschelli.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 68 emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica altresì che la senatrice Sironi ha apposto la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 3.11, 4.2, 4.3, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 e 9.5.

Dichiara quindi aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo parlamentare, finalizzati a dare risposte alle richieste degli operatori di settore, emerse durante il ciclo di audizioni. Sottolinea al riguardo l'opportunità di evitare distinzioni tra agricoltori di "serie A" e agricoltori di "serie B", ritenendo necessario che i bandi siano adottati da enti terzi. Occorre dunque che sia il Dicastero competente a elaborare i criteri per l'emanazione dei citati bandi.

Rileva altresì l'esigenza di quantificare le premialità per rendere trasparente il processo e si sofferma sulle iniziative delle scuole, che dovrebbero essere svolte in un periodo di tempo più ampio rispetto alla singola Giornata nazionale, che peraltro ricorre di domenica.

Nel giudicare doverosa la sensibilizzazione sui temi affrontati dal provvedimento, si augura che le proposte emendative del proprio Gruppo trovino ampio consenso in Commissione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) giudica apprezzabile l'obiettivo del disegno di legge, rispetto al quale gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo mirano ad ampliare il concetto di agricoltore custode del territorio, evitando che egli sia individuato solo in quanto soggetto che partecipa ad un bando.

Invita poi ad escludere l'introduzione di barriere e limitazioni ulteriori, tenuto conto che l'agricoltore è per definizione anche custode del territorio, in quanto dalla sua attività scaturiscono azioni di salvaguardia del paesaggio. Teme dunque che i bandi, come contemplati dal provvedimento, rischiano di andare deserti.

In ultima analisi, fa presente che le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a valorizzare il ruolo dei comuni, quali enti più vicini al territorio in grado di esercitare maggiore capacità di persuasione.

A tale ultima considerazione si associa il presidente [DE CARLO](#) (FdI).

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Discussione e rinvio)

Riferisce la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il disegno di legge, composto da 20 articoli, tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane, risalente alla XVII legislatura. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3265 avviò il suo *iter* nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10ª Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10ª Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739, al fine di avviare

il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione.

Ritiene peraltro che il percorso fatto nella scorsa legislatura mirasse a individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto. Menziona quindi le abrogazioni espresse, che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.

Venendo all'articolato, fa presente che gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane, gli articoli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da 15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.

In particolare, illustra l'articolo 1 recante le finalità, nonché l'articolo 2, che disciplina le definizioni, prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostanza particolare al pane. Ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono descritti agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane fresco tradizionale.

Si sofferma indi sull'articolo 12, che individua quale «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale; esso disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.

L'articolo 13 - prosegue il relatore - riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti.

Dà poi conto dell'articolo 14, che riproduce norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane, dell'articolo 15, che disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime di origine italiana, e dell'articolo 16, che istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.

Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull'adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di primo firmatario del provvedimento, propone di svolgere un ciclo di audizioni fissando a mercoledì 22 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte da parte dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) fa presente che è imminente la presentazione di un disegno di legge a sua firma sul tema, che recupera anche le proposte emendative presentate nella scorsa legislatura al testo unificato allora in discussione in 10ª Commissione, da cui scaturisce il provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che valuterà l'abbinamento del disegno di legge annunciato dalla senatrice Naturale al testo in discussione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il provvedimento che interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne.

Con le modifiche proposte, prosegue la relatrice, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne; l'elenco delle attività vietate dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Dopo avere precisato che l'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi "minori", fa presente che, per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti, con un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma 2-bis.

Sottolinea quindi che, oltre l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-ter disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-quater, inoltre, consente alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Conclude rilevando che le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

In discussione generale prende la parola il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), ricordando che nella XVIII legislatura un testo identico a quello in titolo era stato approvato in prima lettura dal Senato. Reputa pertanto importante il provvedimento, su cui registra l'attenzione delle associazioni di categoria e di quelle della pesca sportiva, tenuto conto della debolezza dei controlli attualmente previsti.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) esprime a sua volta condivisione per le finalità del provvedimento, ricordando di essersi interessato al fenomeno anche in ragione di cariche istituzionali precedentemente ricoperte. Puntualizza peraltro che il bracconaggio non riguarda esclusivamente la pesca di frodo ma determina anche il sorgere di un particolare tipo di delinquenza, ad oggi impunita, con evidenti danni per il settore.

Sollecita perciò una regolamentazione della questione, tenuto conto che le sanzioni amministrative attualmente previste rischiano di essere insufficienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. Comunica inoltre che il relatore ha presentato l'emendamento 29.100, pubblicato in allegato. Propone poi, essendo in corso approfondimenti istruttori, di accantonare le proposte

emendative riferite agli articoli 1, 12 e 29.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che - non essendoci interventi in sede di illustrazione degli emendamenti - si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo. Ricorda quindi che, per gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti, qualora dovessero essere approvate proposte emendative, queste saranno trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Le proposte emendative e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti volti ad inserire articoli dopo l'articolo 1, sono accantonati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del Governo sull'emendamento relativo all'articolo 2 e su quello volto ad inserire articoli dopo l'articolo 2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle due proposte emendative presentate.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 2, con distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo originario e respinge l'emendamento 2.0.1.

In sede di articolo 3, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 purché sia riformulato nel senso di inserire, al comma 5, il concerto del Ministro dell'università e della ricerca. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative, rilevando comunque che la proposta 3.8 è parzialmente assorbita dal 3.1.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti dal 3.2 al 3.12.

L'emendamento 3.10 risulta decaduto.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9. Manifesta poi parere favorevole sulla proposta 4.0.1, previa riformulazione di cui dà lettura, nonché sull'emendamento 4.0.6, invitando i firmatari dell'emendamento 4.0.5 a confluire su tale proposta. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.9. Invita infine a trasformare l'emendamento 4.0.8 in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) mantiene invece l'ordine del giorno G/411/2/9 che risulta pertanto non accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione approva l'articolo 4 nel testo originario.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.5 e aggiunge la propria firma e quella degli ulteriori firmatari all'emendamento 4.0.6. Ritira poi l'emendamento 4.0.8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/4/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

L'emendamento 4.0.6 risulta approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.9.

In sede di articolo 5, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 5.1 e approva l'articolo 5 nel testo originario.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono respinti dalla Commissione.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare la proposta 6.0.1, al fine di una trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 6 nel testo originario.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/5/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti, con separate e successive votazioni, la Commissione approva gli articoli 7, 8 e 9 nel testo originario.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'emendamento 10.1, esprimendo poi un parere favorevole sul 10.2 e contrario sul 10.3 e sul 10.0.1.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento 10.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.3 e 10.0.1 sono respinti dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, la Commissione approva l'articolo 11 nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 12 risultano accantonati.

Non essendo stati presentati emendamenti, con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 13, 14 e 15 nel testo originario.

In sede di articolo 16, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle proposte 16.1, 16.2 e 16.4 mentre il parere è favorevole sul 16.3.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifesta un avviso conforme.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Posto ai voti, l'emendamento 16.3 risulta approvato dalla Commissione.

L'emendamento 16.4 è invece respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, la Commissione approva l'articolo 17 nel testo originario.

In sede di articolo 18, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprimono in senso contrario sulle due proposte emendative presentate.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 18.1 e 18.2 risultano respinti dalla Commissione.

Non essendoci ulteriori emendamenti all'articolo 18, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione nel testo originario.

In sede di articolo 19, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) invitano a ritirare l'unico emendamento 19.1.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 19.1.

Non essendoci ulteriori emendamenti, l'articolo 19 è approvato nel testo originario.

In sede di articolo 20, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sui due emendamenti presentati, 20.1 e 20.2.

L'emendamento 20.1 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 20.2 è respinto dalla Commissione.

Non essendoci emendamenti, gli articoli 20 e 21, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Dopo che il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) hanno espresso un parere contrario sull'emendamento 21.0.1, esso viene respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti, gli articoli 22, 23 e 24 sono

approvati nel testo originario.

In sede di articolo 25, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sull'unico emendamento 25.1, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 25 nel testo originario, nonché, con successive e separate votazioni, gli articoli 26, 27 e 28 nella loro formulazione originaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le proposte emendative relative all'articolo 29 sono state accantonate.

Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 30 e 31, posti separatamente in votazione, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1ª e 5ª, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 10, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi prevista al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento interviene sulla *governance* del PNRR introducendo misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo alle stesse di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano;

osservato che, con riferimento al Dicastero delle imprese:

- l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

- l'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, dotato di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

- l'articolo 49, commi 4 e 5, interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese;

rilevato che, con riferimento al Dicastero del turismo:

- l'articolo 8, commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero; il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici" del PNRR;

considerato che, con riferimento al Dicastero dell'agricoltura:

- l'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione;

- l'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso;
- l'articolo 49, comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere pertanto liberamente installabili;
- l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
valutate inoltre le ulteriori disposizioni, tra cui:
 - l'articolo 13, che incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle "leggi annuali sulla concorrenza";
 - l'articolo 26, che riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti;
 - l'articolo 38, comma 1, che eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito - verso l'Agenzia delle entrate - dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi;esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 1. con riferimento all'articolo 47, si valuti l'opportunità di riconoscere priorità alle domande pervenute dagli imprenditori agricoli nella predisposizione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario nel settore delle comunità energetiche e di inserire, nell'ambito della configurazione di autoconsumo diffuso, anche gli impianti a biomasse e biogas realizzati in ambito agricolo, al fine di valorizzare il parco esistente e mantenere attive installazioni la cui valenza ambientale è di tutta evidenza;
 2. con riferimento all'articolo 49, comma 3, si valuti di escludere espressamente l'applicazione dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1) del decreto legislativo n. 199 del 2021, che considera tutte le aree come idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, nelle more della definizione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Ciò è necessario al fine di preservare la continuità dell'attività agricola e pastorale e di scongiurare il rischio di una estensione illimitata delle aree idonee alla installazione di impianti - cosiddetti agrovoltaici - che peraltro non rispondono ai requisiti previsti per la messa in opera degli impianti avanzati secondo quanto definito dalle linee guida realizzate dal CREA in collaborazione con il GSE, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022;
 3. valuti la Commissione di merito, nell'attuazione degli interventi del PNRR, l'opportunità di adottare misure a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano, anche attraverso:
 - a) l'adozione di opportune misure affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa onnicomprensiva, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
 - b) l'individuazione, per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, per la componente di energia elettrica rinnovabile ceduta dalle imprese agricole, ed incentivata con tariffa onnicomprensiva, di un riferimento che sia in linea con la media degli ultimi cinque anni del prezzo di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, in attuazione dell'articolo 19, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2012, n. 159;
 - c) l'estensione dei termini di ultimazione degli investimenti della misura di agevolazione "Nuova

Sabatini", in attuazione del Piano transizione 4.0, per gli interventi con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

4. valuti inoltre la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi per la tutela del territorio e della risorsa idrica, di prorogare il termine per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, al 31 dicembre 2026, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione delle acque;

5. si valuti infine l'opportunità di istituire la figura del Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR, con il compito di assicurare che tutti gli interventi in esso previsti, che abbiano effetti sulla crescita dell'economia e lo sviluppo del territorio, abbiano ricadute positive, dirette o indirette, sull'intero comparto produttivo, in particolare sulle micro e piccole imprese.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FRANCESCHELLI, MARTELLA,
GIACOBBE, LA MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La 9ª Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
premessi che:

il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di: a) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; c) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; e) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili;

considerato che:

le misure predisposte dal Governo con il presente provvedimento non appaiono sufficienti a sostenere le ragioni di straordinarietà e necessità dell'intervento;

in particolare, destano forti preoccupazioni le disposizioni sulla nuova *governance* per il PNRR e il PNC che, contrariamente agli obiettivi posti a base del provvedimento di urgenza, rischiano di rallentare fortemente, se non addirittura bloccare, l'attività già posta in essere dalle strutture operative preposte alla gestione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo degli interventi relativi al PNRR, con conseguente elevato pericolo di mancato rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;

gli enti territoriali, inoltre, hanno espresso una netta contrarietà rispetto a talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Fra le altre, particolare attenzione è stata posta alle norme mirate ad accentrare - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - l'attività di programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, valutazione e sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale specifico ambito, preoccupa altresì la mancata adozione di vere misure di intervento per il Sud, che nell'ambito del PNRR rappresenta una delle tre priorità trasversali, insieme a giovani e donne. Nella predisposizione del Piano è stato previsto che non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR vengano destinate alle otto regioni del Mezzogiorno. Allo stato attuale risultano determinanti i tempi e la qualità della spesa e nelle regioni del Mezzogiorno entra in gioco la capacità di potenziamento e di qualificazione della PA, gli interventi di raccordo permanente con gli stakeholder, a partire dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, necessari ad individuare e selezionare le effettive esigenze, partendo da una analisi della reale cantierabilità degli interventi. Pertanto, il combinato disposto di varie disposizioni del provvedimento, a partire dalle modifiche alla *governance* per passare a quelle sull'accentramento delle competenze sulle politiche di

coesione presso il Dipartimento per le politiche di coesione, prefigurano un preoccupante rallentamento delle procedure e delle tempistiche di attuazione già in essere e della capacità di azione degli enti territoriali, proprio nelle aree territoriali dove c'è maggiore necessità di spesa e di avvio degli interventi;

tenuto conto che:

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestones e target*) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

per cogliere appieno questa grande opportunità di ripresa e di sviluppo è necessario agire, inoltre, con costanza per una effettiva ricaduta delle risorse del PNRR a beneficio delle PMI. Nel provvedimento in esame, tale obiettivo non appare al centro delle attenzioni dell'azione dell'esecutivo;

rilevato, per quanto di competenza, che:

con riguardo all'articolo 1, comma 6, non si comprendono le ragioni sottostanti il trasferimento dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete, quali ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia, per i quali non operi un'autorità di regolazione. Tali competenze consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo, la cui individuazione sarebbe stata più adeguata attuando quanto già previsto recentemente dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

l'articolo 11, si limita ad istituire un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tali risorse sono destinate a consentire al MIMIT di avvalersi di non meglio definiti "servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR" che appaiono in realtà una duplicazione di servizi già disponibili nell'ambito del Ministero o comunque nelle missioni già istituite a tale finalità; analogamente, l'articolo 45, prevede che nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro possa essere destinato a particolari, e non meglio individuate, "spese per il supporto tecnico-operativo"; le semplificazioni introdotte dagli articoli 47 e 49, relativamente all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e in aree agricole, non tutelano sufficientemente le peculiarità di vari territori, a partire dai siti Unesco e i relativi con visivi, con elevato rischi di revisione del riconoscimento nonché con effetti negativi sul turismo;

nell'ambito delle suddette norme di semplificazione, si rileva l'esigenza di consentire l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel perimetro dei siti industriali dismessi, con abbattimento dell'opificio preesistente;

l'articolo 54, oltre all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 123 del regolamento UE 2021/2115, si limita ad introdurre alcune misure finalizzate al rafforzamento della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

G/411/4/9 (già em. 4.0.8)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti di cui all'emendamento 4.0.8 per il contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*.

G/411/5/9 (già em. 6.0.1)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (AS 411);

premesso che,

il 1º giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa al brevetto unitario europeo e sarà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (Tub);

la città di Milano è da tempo candidata ad ospitare la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti, per effetto del venir meno delle competenze riconosciute alla città di Londra, a seguito della Brexit;

è previsto che il Tribunale unificato abbia diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali. Attualmente, due delle tre divisioni centrali risultano assegnate a Parigi e a Monaco di Baviera;

l'Italia è tra i Paesi europei che hanno il maggior numero di brevetti registrati; gli ultimi dati disponibili indicano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, con una maggiore vocazione delle imprese ad investire nel settore delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile, presso tutte le sedi competenti, per il riconoscimento della centralità dell'Italia nel panorama brevettuale europeo, ai fini dell'assegnazione alla città di Milano della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, nella quale sono trasferite tutte le competenze originariamente assegnate alla sede di Londra.

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65.

(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)

1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di

lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

Art. 4

4.0.1 (testo 2)

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 59

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo."».

Art. 29

29.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 1

1.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e nel rispetto della legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 31ª riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, della legge 1º dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati e dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico, dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.»

Conseguentemente, agli articoli da 2 a 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».

Conseguentemente ancora, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale e per l'istituzione della giornata nazionale dell'agricoltura».

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e

l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico nonché dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano - ivi compreso il titolo del provvedimento - le parole «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».

1.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole «dell'ecosistema» con le seguenti: «degli ecosistemi, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione».

1.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, della Costituzione,».

1.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «agricoltore» con le seguenti: «agricoltore e agricoltrice».

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194,».

2.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «riconosciuti» e sostituire la parola: «prevalentemente» con le seguenti: «con propri mezzi».

2.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,»;*

b) *dopo l'alinea:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole «del territorio» con le seguenti: «dei territori secondo le loro vocazioni ambientali»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole «colture locali» inserire le seguenti: «nonché del ripristino degli ecosistemi agricoli e della destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dell'allevamento estensivo di razze animali, ivi compreso l'allevamento di razze animali autoctone in via d'estinzione, della coltivazione e della valorizzazione di varietà vegetali locali;»;*

4) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«e-bis) della adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi nonché della realizzazione di progetti ed interventi per la mitigazione del cambiamento climatico;

e-ter) della realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), anche tramite l'impiego di tecniche e strumenti di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata, in linea con le esigenze di conservazione della natura e nel rispetto degli ecosistemi presenti.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter).».

2.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.».

2.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:» con le seguenti: «tutti gli imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si sono distinti per essersi occupati:».

2.6

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole «dell'articolo 2135» con le seguenti: «degli articoli 2135 e 2083»;*

2) *sostituire le parole da «che si occupano prevalentemente» sino alla fine del comma con le seguenti: «che hanno realizzato una o più delle seguenti attività: a) manutenzione dei territori secondo le loro vocazioni ambientali al fine di mantenere e ripristinare i servizi ecosistemici; b) interventi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ulteriori agli impegni della politica agricola comune europea; c) ripristino degli ecosistemi agricoli e destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale; d) realizzazione o partecipazione a progetti di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; e) adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa nell'uso di sostanze chimiche di sintesi; f) progetti ed interventi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; g) realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dalla FAO, anche tramite l'impiego di strumenti di tecniche di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata in linea con le esigenze di conservazione della natura e rispettose degli ecosistemi; h) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali e allevamento di razze animali autoctone, in via di estinzione; i) tutela delle formazioni vegetali e arboree monumentali.».*

2.7

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una o più delle seguenti attività».

2.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) della custodia della biodiversità agraria, intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali vegetali e delle razze animali locali;

c) dell'allevamento, gestione e coltivazione a fini produttivi o di ripopolamento di specie animali o vegetali selvatiche, appartenenti a popolazioni (sottospecie ed eventuali ecotipi) autoctone o endemiche;».

2.9

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «razze animali» inserire le seguenti: «, con particolare attenzione al benessere animale.».

2.10

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela di prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero;

e-ter) dell'applicazione di buone pratiche agronomiche attente al mantenimento della fertilità dei suoli e alla qualità dell'acqua e dell'aria.».

2.11

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.».

2.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) della manutenzione del reticolo idrico, delle strade bianche, del decoro e verde pubblico e della rete sentieristica.».

2.13

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'attestazione di agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio viene ottenuta mediante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4.».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole «nell'elenco» con la seguente: «nel registro»;

2) all'articolo 4:

a) al comma 2 sostituire le parole «in un apposito elenco» con le seguenti: «in un apposito registro»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 2 e intendano iscriversi al registro degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presentano istanza presso i dipartimenti di cui al comma 2. I criteri minimi per l'iscrizione al registro sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2.14

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la definizione della prevalenza delle attività di cui al comma 1, rispetto alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, esercitate dagli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.».

2.15

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri che consentono ai soggetti di cui al presente articolo di qualificare le attività di cui al comma 1 con il criterio della prevalenza.».

Art. 3

3.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano.».*

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree nazionali protette»;*
- 2) *sopprimere le parole da: «volti a valorizzarne» sino alla fine del comma.*

3.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «i consorzi di bonifica».

3.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di comuni», inserire le seguenti: «e gli enti di gestione dei parchi naturali nazionali e delle altre aree naturali protette».

3.5

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di prevenzione idrogeologica e di protezione», inserire le seguenti: «dei coltivi e degli allevamenti nonché».

3.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e).».

3.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di cui all'articolo 2».

3.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e d Bolzano» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

3.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4».

3.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche valorizzando la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»

3.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, previa mutua intesa con i soggetti interessati».

3.12

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione dei progetti realizzati a tutela del territorio e dell'ambiente, della biodiversità rurale.».

3.13

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicabili anche alle aziende agricole o ai sistemi di aziende agricole che rispettino i criteri di cui al medesimo articolo 2.».

3.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo promozione dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, con dotazione iniziale pari a 100.000 euro per l'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, anche presso l'opinione pubblica, la figura dell'agricoltore nella sua specifica caratteristica di custode dell'ambiente e del territorio, e a valorizzare le sue funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, e alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dal rischio idrogeologico.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'utilizzo, ai fini di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

4.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri specifici per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 pubblicano sui propri siti internet i bandi per l'iscrizione all'elenco.».

4.5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 1.

4.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «finalizzate, prioritariamente, alla stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

Art. 5

5.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole «il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che» inserire le seguenti: «contribuisce alla salute ambientale e alla conservazione e alla distribuzione multifunzionale della risorsa idrica e che».

5.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole «benessere economico,» inserire le seguenti: «ambientale e animale».

5.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole «benessere economico» inserire le seguenti: «, ambientale».

5.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico e sociale», inserire le seguenti: «e ambientale».

5.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del benessere ambientale e della conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica.».

5.6

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di custodia e fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

6.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le province» con le seguenti: «le province, gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette nonché» e dopo le parole: «con le associazioni di categoria» inserire le seguenti: «e gli enti del terzo settore».

6.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché attraverso la conoscenza e consapevolezza dei valori ecosistemici dell'attività agricola in termini di custodia della fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

Art. 7

7.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1:

a) *sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata»;

b) *sostituire le parole:* «dedicati al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «volti a sostenere una maggiore consapevolezza dell'importanza ecologica, sociale, culturale, turistica e produttiva dell'agricoltura e dell'agroecologia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed enti pubblici economici interessati.».

7.2

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata», *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.3

[Tubetti](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata».

7.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «al tema dell'agroecologia».

7.6

[Barbara Florida](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con il Piano "Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.».

7.7

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

Art. 9

9.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «prodotto beni di» *a:* «coltivazione integrata rispettosa» *con le seguenti:* «realizzato progetti e attività di cui all'articolo 2 rispettosi».

9.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «elevata qualità» *inserire le seguenti:* «per aver dato un rilevante contributo alla conservazione della biodiversità agraria e naturale,» *e sostituire le parole:* «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «rispettosa dell'agrosistema e degli ecosistemi».

9.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «con funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione dal rischio

idrogeologico e alla tutela del paesaggio.»).

9.4

LA RELATRICE

Sostituire le parole: «dall'anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dall'anno 2023».

9.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio,»;*

b) *dopo le parole: «all'incremento della» inserire le seguenti: «sostenibilità e della».*

9.0.1

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.2

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.3

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 10

10.1

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire le parole: «anno 2022», ovunque ricorrono, con le seguenti: «anno 2023»;*
- 2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-2025»;*
- 3) sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».*

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14,10.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00281, assicurando anzitutto che il benessere animale rappresenta per il Ministero un elemento di notevole importanza, su cui l'Esecutivo pone particolare attenzione in quanto tra gli obiettivi che intende perseguire rientra quello di migliorare il rapporto con l'ambiente.

Al riguardo, precisa, tuttavia, che il benessere animale e quindi anche quello dei polli da carne a rapido accrescimento, è materia di specifica competenza del Ministero della salute, il quale segue la predisposizione della normativa a livello europeo, dandone poi attuazione a livello nazionale, con disposizioni specifiche e relativi Piani di controllo. Il Ministero della salute nell'ambito della tutela degli animali da allevamento pianifica i controlli ufficiali emanando, annualmente, un Piano nazionale benessere animale (PNBA) nel quale vengono programmati i controlli su base statistica e secondo criteri di valutazione del rischio degli allevamenti. Sono state inoltre emanate nel 2013 specifiche *checklist* di supporto ai veterinari per il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di polli da carne che sono state riviste, aggiornate e proposte in versione informatizzata a dicembre del 2022.

Ciò premesso, quanto alle competenze del Dicastero dell'agricoltura, puntualizza che il miglioramento genetico in ambito allevatorio e, nello specifico, delle specie allevate per la produzione alimentare, è in atto da decenni, con l'obiettivo di incrementare nel settore le produzioni e la loro qualità, per ovviare alle crisi alimentari, nutrizionali ed economiche di epoche, contesti e popoli. Con il tempo i progressi della ricerca scientifica hanno consentito, inoltre, di affinare le tecniche di allevamento per tutelare il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni. Assicura quindi che l'allevamento nell'Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale.

In relazione alla vigente legislazione europea sul benessere animale precisa, inoltre, che essa è in fase di revisione, in quanto nel tempo ha mostrato di non aver raggiunto tutti gli scopi prefissati nonché l'obiettivo di parità di condizioni fra gli operatori.

In questo ambito, fa presente che la direttiva 2007/43/CE sulla protezione di polli allevati per la produzione di carne, recepita con il decreto legislativo n. 181 del 2010, potrà trovare eventuale implementazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche, nonché delle scelte del consumatore la cui attenzione verso produzioni sostenibili, come il benessere animale, può orientare il mercato e le produzioni. Prosegue quindi evidenziando che l'applicazione delle norme vigenti, con il relativo aggiornamento secondo le intenzioni delle Autorità europee, sarà in grado di apportare un significativo miglioramento per garantire il benessere animale.

Aggiunge inoltre che, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, nonché di migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Il Sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Si tratta di una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria, relativa al benessere animale che mette ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore. I requisiti di certificazione in allevamento devono essere individuati da un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale (CTSBA), sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi stabiliti dalle norme vigenti.

Assicura infine che, per quanto di competenza, il Governo continuerà a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva.

Replica la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata. Afferma al riguardo che la finalità dell'interrogazione era di allertare le Istituzioni su quanto sta accadendo nel settore, anche valutando l'impatto sui consumatori. Si augura peraltro che si intervenga al più presto per evitare di infliggere sofferenze agli animali, con lo scopo di aumentare la quantità di carne disponibile ma con l'effetto di inficiarne la qualità.

Occorre invece sollecitare, negli allevamenti, il rispetto della vita degli animali, evitando l'abuso di tecniche genomiche che rischiano di non essere sostenibili né socialmente né eticamente. Nel ribadire l'esigenza di tutelare la qualità di vita degli animali, manifesta soddisfazione per il coinvolgimento anche del Ministero della salute e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), illustrando anzitutto i contenuti del disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, recante una delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Precisa preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. L'articolo 2, prosegue il relatore, identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e

adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Illustra indi l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un "Codice degli incentivi".

Osserva poi che l'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*.

Fa presente altresì che l'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, che indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico "Codice degli incentivi". Si prevede che siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità. Dopo aver accennato all'articolo 7 sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", evidenzia che l'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In ultima analisi, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese. Il disegno di legge è composto di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

Segnala poi che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge n. 1038, presentato alla Camera, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Inoltre la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea. Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Ritiene peraltro che il disegno di legge governativo, pur avendo aspetti tecnici, possa essere integrato

durante l'esame parlamentare; in proposito, si domanda quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede referente, augurandosi che non siano troppo stringati, ma neanche eccessivamente lunghi, considerato che è probabile una terza lettura.

Propone inoltre di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire meglio i temi della delega, attraverso il quale comprendere eventuali incongruità nella legislazione vigente, cui si può porre rimedio attraverso l'*iter* in corso.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di fissare sin d'ora un termine per far pervenire le richieste da parte dei Gruppi, ipotizzando la data di martedì 18 o mercoledì 19 aprile.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) chiede di disporre di più tempo per una riflessione mirata dei soggetti maggiormente qualificati a rendere un apporto significativo ai lavori della Commissione.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a venerdì 21 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede alla Presidenza se vi siano esigenze particolari del Governo circa i tempi di esame dei provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, allo stato attuale, il Governo non ha segnalato particolari necessità. Ad ogni modo, l'*iter* dei disegni di legge sarà organizzato tenuto conto delle esigenze di lavoro della Commissione e di eventuali circostanze sopravvenute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha convenuto di fissare a martedì 18 aprile, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte di audizione. Comunica peraltro che è stato presentato il disegno di legge n. 643, a prima firma del senatore Centinaio, vertente su analoga materia, che potrà essere abbinato non appena assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni sui disegni di legge in titolo, avviate nella giornata del 29 marzo, proseguiranno nella giornata di martedì 18 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo. Assicura dunque che solleciterà il Governo a procedere quanto prima, onde poter avviare l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, compatibilmente con le ulteriori audizioni già programmate sui provvedimenti all'esame della Commissione, verrà stabilito un calendario anche per le audizioni del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

Presidenza del Vice Presidente

BERGESIO

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA OPERATORI DELLA PESCA SPORTIVA (FIOPS), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE (FIPSAS), DELL'ASSOCIAZIONE EUROCARP CLUB ITALIA, DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE - COORDINAMENTO PESCA, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E AMBIENTE (ARCI PESCA FISA), DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA), DEL REPARTO OPERATIVO SOARDA (SEZIONE OPERATIVA ANTIBRACCONAGGIO E REATI IN DANNO AGLI ANIMALI) E DI CARPCLAB ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 316 (CONTRASTO DEL BRACCONAGGIO ITTICO)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023
45ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio, nel corso della quale il disegno di legge n. 571 era stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è fissato alle ore 14 di domani 8 giugno, domanda se qualcuno intenda intervenire in discussione generale. Rammenta peraltro che, come concordato, si è concluso il ciclo di audizioni. Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), il quale propone di posticipare il suddetto termine.

Il [PRESIDENTE](#), precisando di aver ricevuto tale richiesta anche da altri commissari per le vie brevi, propone quindi di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571 alle ore 12 del 12 giugno. Informa peraltro di aver sottoposto tale proposta anche al relatore Paroli, il quale condivide la breve posticipazione.

Concorda la Commissione.

Nel dibattito prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) il quale, nell'evidenziare come sul tema oggetto dei provvedimenti in titolo si sia aperto un confronto con associazioni, imprese e categorie, esprime il suo assenso rispetto alla decisione di estendere i tempi per la predisposizione e l'approfondimento delle proposte emendative.

Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un pacchetto di emendamenti da parte del proprio Gruppo, incidenti sia sui principi generali della disciplina sia sulle modalità di conferimento della delega al Governo.

Fa presente poi che il disegno di legge n. 571 ha un precedente elaborato nella scorsa legislatura, in relazione alla cui impostazione il Gruppo del Partito Democratico già aveva avuto modo di manifestare talune perplessità. Dichiarà, in proposito, di ritenere necessaria una revisione normativa

del sistema di incentivi alle imprese, così da adeguarli sia all'attuale situazione economica, segnata dalle conseguenze della pandemia e dalla guerra in corso, sia al conseguimento degli obiettivi posti in sede europea, con particolare riguardo alla transizione ecologica e a quella digitale.

Evidenzia, inoltre, che il nuovo sistema degli incentivi dovrà essere caratterizzato da garanzie in ordine alla rapidità e all'efficacia degli interventi da porre in essere. Dovrà, altresì, essere orientato verso la parte alta del sistema produttivo, con specifica attenzione agli aspetti della competitività e della produttività.

Rileva, tuttavia, alcune criticità nelle modalità di conferimento della delega in esame. Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di principi e criteri direttivi che consentano di precisare il quadro della distribuzione degli incentivi a livello territoriale e dei soggetti beneficiari.

Inoltre, pur condividendo l'intento del provvedimento governativo di evitare, da una parte, duplicazioni nella erogazione degli aiuti e, dall'altra, la frammentazione delle misure di sostegno, ricorda come anche la normativa vigente non consenta la cumulabilità di incentivi.

Osserva, quindi, che i principi direttivi sono carenti nel determinare gli effetti che gli incentivi dovranno conseguire a livello territoriale, con il conseguente rischio di produrre squilibri a svantaggio di talune aree, nonché lacunosi nella individuazione della distribuzione a livello settoriale, poiché l'intento delle disposizioni governative di favorire i settori innovativi a discapito dei settori tradizionali necessita di essere completato con misure volte a favorire la transizione dei settori tradizionali, con particolare riferimento al tessuto delle piccole e medie imprese.

Sottolinea, ancora, che il sistema delineato dal provvedimento governativo finisce per incidere su incentivi di competenza regionale.

Conclude rivolgendo l'attenzione all'assenza di certezze in ordine alla quantificazione della spesa, che, qualora comportasse maggiori oneri, richiederebbe una copertura finanziaria preliminare rispetto all'adozione dei decreti legislativi.

Nell'anticipare che gli emendamenti del suo Gruppo verteranno sulle suddette questioni, auspica che la maggioranza riservi attenzione alle proposte che saranno presentate, manifestando un atteggiamento costruttivo e collaborativo analogo a quello con il quale il Gruppo del Partito Democratico si accinge a partecipare alla discussione dei provvedimenti in esame.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), nel condividere le intenzioni che ispirano i disegni di legge in titolo, condivide a sua volta la necessità di procedere a una riforma del vigente sistema di incentivi alle imprese.

Nel preannunciare la presentazione di proposte emendative da parte del proprio Gruppo, dichiara che le disposizioni in esame hanno margini di miglioramento e di puntualizzazione sia in merito alla individuazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, sia per quanto riguarda la precisazione delle modalità di attuazione dei principi e criteri medesimi.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica
(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) illustra le disposizioni dei disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 2ª e 8ª, ricordando preliminarmente che il disegno di legge n. 621 è stato approvato dalla Camera dei deputati e il disegno di legge n. 627 è d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita.

Evidenzia, in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione, che l'articolo 1 del disegno

di legge n. 621, recante le finalità, stabilisce che la Repubblica - tra i suoi compiti - assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno.

Menziona, quindi, l'articolo 2, concernente provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, l'articolo 3, che prevede misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, l'articolo 4, riguardante le campagne di comunicazione e sensibilizzazione e l'articolo 5, che stabilisce le sanzioni amministrative.

Si sofferma poi sull'articolo 6, il quale dispone che l'AGCOM provvede a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP.

L'articolo 7 reca, infine, disposizioni finanziarie e in materia di personale dell'Autorità. Precisa, quanto alla copertura degli oneri, che si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti: titolari dei diritti delle opere cinematografiche; titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; titolari dei diritti su *format* televisivi; titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; fornitori di servizi di media; organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti.

Passa poi al disegno di legge n. 627, che riproduce in larga parte il contenuto del disegno di legge n. 621. L'articolo 1, elenca i principi nazionali e internazionali in materia di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali. L'articolo 2 prevede campagne di sensibilizzazione e di comunicazione, anche a studenti, sul valore della creatività e sui rischi sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali. L'articolo 3 prevede una procedura cautelare e d'urgenza per contrastare la diffusione illecita di eventi in diretta o assimilabili (sportivi, cinematografici o articoli di giornale).

L'articolo 4 reca misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica. L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per i soggetti che non ottemperano ai provvedimenti disposti dall'AGCOM in forza dei nuovi poteri di intervento ad essa attribuiti dal presente disegno di legge. L'articolo 7 dispone che l'AGCOM deliberi l'adeguamento del regolamento alle disposizioni di cui alla legge medesima.

L'articolo 8, con previsioni analoghe a quelle contemplate dall'articolo 7 del disegno di legge n. 621, reca norme in materia di personale dell'AGCOM e disposizioni finanziarie.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore ad esprimere una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla 6ª Commissione.

Premette che il provvedimento è diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Passando quindi all'esposizione dei contenuti delle disposizioni di competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 2 modifica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) ai fini della

regolamentazione finanziaria, portando la soglia di capitalizzazione massima prevista a 1 miliardo di euro (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI).

L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata e reca misure per disciplinarla. Specifica che si prevede così di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, in funzione di sviluppo del mercato dei capitali.

L'articolo 4 riforma, abrogando una serie di obblighi, la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, una categoria giuridica creata per regolare le imprese in crescita che intendono aprirsi al mercato dei capitali.

L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione - MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 7, prosegue la relatrice, introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocamento di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

L'articolo 8 ripropone alcune misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal cosiddetto "Decreto Semplificazioni" per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. Precisa, al riguardo, che sono previsti, per un periodo sperimentale (fino al 30 aprile 2025), *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

L'articolo 12 consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 21 introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.

L'articolo 22 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "Rilancio"). Conclude l'illustrazione, specificando che, ai sensi delle suddette norme, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possono utilizzare anche uno o più bilanci *pro-forma*, certificati da un revisore contabile. Le disposizioni di cui all'articolo 22 prevedono, altresì, che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

Si pronuncia infine favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nel preannunciare il voto di astensione da parte del suo Gruppo, evidenzia che presso la 6a Commissione sono ancora in corso le audizioni programmate sul provvedimento in titolo e che pertanto non sono al momento disponibili gli elementi necessari per formulare un parere

favorevole ovvero contrario sul medesimo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) si associa alla considerazione del senatore Nave e preannuncia analogo voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico, a meno che non si intenda procedere a una rivalutazione dei tempi di esame per l'espressione del parere.

Il presidente [DE CARLO](#), rilevato che non vi sono specifiche ragioni di urgenza, manifesta la sua disponibilità a rinviare l'espressione del parere alla seduta da convocare martedì 13 giugno.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Interviene brevemente il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), per raccomandare ai rappresentanti dei Gruppi presenti di far pervenire, entro la suddetta data, eventuali osservazioni, così che la relatrice possa valutarle ai fini dell'integrazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 52 (ant.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

Presidenza del Vice Presidente

BERGESIO

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,40

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (WWF ITALIA, LEGAMBIENTE E ITALIA NOSTRA), DELLA FEDERAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (AGRIPESCA) E DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 316 (CONTRASTO DEL BRACCONAGGIO ITTICO)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 26 LUGLIO 2023
60ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva accantonato una serie di emendamenti, in gran parte riformulati. Comunica in proposito che la Commissione bilancio ha reso parere sui predetti emendamenti riformulati e accantonati.

Riferisce quindi che il parere sugli identici emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2) è di tenore non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: ["Al comma 1, lettera f\), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure»".](#)

Fa presente dunque che i firmatari dei suddetti emendamenti dovrebbero riformularli per recepire la condizione della Commissione bilancio.

Il parere è invece non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

L'esame della Commissione bilancio è ancora sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

Si passa quindi alle votazioni.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE, gli identici emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.22 (testo 2) sono approvati.

Il senatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 2.18 (testo 2), che è posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 2.27 (testo 2) e risulta approvato.

I senatori [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) e [NAVE](#) (*M5S*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2) in testi 3, pubblicati in allegato, per recepire il parere della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

All'esito di una unica votazione, gli identici emendamenti 2.31 (testo 3), 2.32 (testo 3) e 2.33 (testo 3) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione, con successive votazioni, approva gli identici emendamenti 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2), mentre conferma l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54 vertenti sul tema dell'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Sugli emendamenti 4.2 e 4.3, il sottosegretario BITONCI ne suggerisce una riformulazione in un testo identico all'emendamento 4.1 (testo 2).

Si associa il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*).

I senatori Mara [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) e [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 4.2 e 4.3 in testi 2, pubblicati in allegato, identici alla 4.1 (testo 2) su cui la Commissione bilancio ha già espresso un parere non ostativo.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione, con successive votazioni approva altresì gli emendamenti 4.8 (testo 2) - identico all'emendamento 4.77 già 2.38 (testo 2) - 4.7 (testo 2) - identico all'emendamento 4.13 - nonché gli identici emendamenti 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), sottoscritto dal senatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 (già 3.10 testo 2) e 4.79 (già 7.8 testo 2), con conseguente assorbimento della proposta 4.64.

Gli identici emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2) risultano approvati dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione approva altresì gli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.12 - identico all'emendamento 6.100 (già 2.30 testo 2) -, nonché 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2) identici tra loro.

Sugli emendamenti 6.63 e 6.64 in merito al tema della parità di genere, prende la parola il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), sottolineando che le preoccupazioni sottese a tali proposte emendative risulterebbero maggiori rispetto alle aspettative, tenuto conto dei possibili pregiudizi per alcune tipologie di imprese. Alla luce del fatto che alcuni emendamenti sono stati accantonati in quanto privi del parere della Commissione bilancio, propone di confermare l'accantonamento anche delle due proposte in esame, fermi restando i suoi dubbi in merito.

Il sottosegretario BITONCI concorda con l'accantonamento, precisando tuttavia che l'unica riformulazione possibile sarebbe quella di eliminare tra i requisiti premianti la certificazione della parità di genere, vanificando dunque le proposte emendative. Assicura comunque che il tema della parità di genere è già contenuto nel provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha scelto come metodo di non entrare eccessivamente nel dettaglio attraverso gli emendamenti, per rispettare i tratti tipici della legge delega. Concorda peraltro che, in questo caso, gli emendamenti potrebbero essere penalizzanti per alcuni settori. Qualora non si elabori una riformulazione soddisfacente, fa presente che essi potrebbero essere respinti tecnicamente in questa sede ai soli fini di essere ripresentati in Assemblea, onde disporre di un tempo

istruttorio più ampio.

La Commissione conferma dunque l'accantonamento delle proposte 6.63 e 6.64.

Con successive e separate votazioni, sono altresì approvati gli emendamenti 7.16 (testo 2) e 7.11 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sugli emendamenti approvati saranno richiesti i pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) domanda alla relatrice quando intenda fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che si possa prospettare la prima settimana di settembre.

La Commissione conviene quindi di fissare a mercoledì 6 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo recante un complesso di misure relative all'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi, a partire dal 1° maggio 2023, in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. In via principale, le misure in oggetto riguardano i territori individuati dall'allegato 1 del medesimo decreto. Ricorda poi che, nell'ambito delle modifiche e integrazioni operate dalla Camera, è stato trasposto nel presente decreto il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, il quale ha disposto ulteriori misure, relative in particolare alla ricostruzione nei territori colpiti dai suddetti eventi.

Dopo aver accennato all'articolo 1, che sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, si sofferma sull'articolo 9, che riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti indicati nell'allegato 1 l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal "Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Riferisce altresì che l'articolo 10 - al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza - autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Rileva indi che l'articolo 11 sospende, in favore di imprese e società aventi sede legale, od operativa o unità locali nei territori di cui all'allegato 1, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e

documenti delle camere di commercio.

Evidenzia inoltre che l'articolo 12 consente tra l'altro alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno subito danni eccezionali e che siano in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo ulteriori misure in favore del settore agricolo.

L'articolo 17 - al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali - dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 17-*bis* disciplina la possibilità, per le attività economiche soggette ai controlli di prevenzione incendi, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni meteorologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti previsti, di proseguire l'esercizio dell'attività, mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 20-*undecies*, che dispone l'applicazione - nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali - del regime di aiuto per le aree di crisi industriale.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) e [Sabrina LICHERI](#) (M5S), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto dell'andamento dei lavori della seduta odierna, propone di sconvocare la seduta di domani, giovedì 27 luglio, alle ore 9,30.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Art. 2

2.31 (testo 3) [id. a 2.32 (testo 3), 2.33 (testo 3)]

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.32 (testo 3) [id. a 2.31 (testo 3), 2.33 (testo 3)]

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.33 (testo 3) [id. a 2.31 (testo 3), 2.32 (testo 3)]

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli

interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

Art. 4

4.2 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 2)]

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:».

4.3 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2)]

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:».

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 66 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 luglio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati dodici emendamenti e due ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la settimana prossima proseguiranno le audizioni, presumibilmente nella giornata di martedì 19 settembre. Fa presente altresì che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso della programmazione dei lavori, si discuterà delle tempistiche per il prosieguo dell'esame, anche per ciò che concerne il termine degli emendamenti, tenuto conto che la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha una scadenza, legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fissata al 31 dicembre 2023. Osserva poi che i tempi andranno valutati anche rispetto alla sessione di bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n.

127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 settembre, ma occorre attendere che si pronuncino anche, in sede consultiva, le Commissioni 2ª, 4ª e 5ª. Fa presente dunque che lo schema di parere sarà votato entro mercoledì prossimo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 64)

(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che provvede a ripartire la somma stanziata sul capitolo 2200 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno 2023, pari a 300.000 euro. Fa presente che, con decreto dirigenziale n. 608742 del 19 novembre 2021, sono stati adottati i criteri per la selezione delle domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo. Ricorda altresì che, nel decidere in merito all'accoglimento delle richieste presentate, si tiene conto dei seguenti criteri: attinenza dell'iniziativa con le finalità e le competenze Ministero; carattere altamente scientifico, tecnico o divulgativo delle tematiche trattate; divulgazione a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale dell'iniziativa; competenza dei relatori; coerenza dei costi con le iniziative proposte; esperienza maturata nell'attività di ricerca scientifica nel settore agricolo.

Segnala, inoltre, che l'importo massimo di contributo concedibile non può essere superiore a 50.000 euro per le organizzazioni che svolgono la loro attività esclusivamente a livello internazionale, e a 25.000 euro per gli enti, le istituzioni di alta cultura, le associazioni e le fondazioni che svolgono la loro attività a livello nazionale.

Dopo aver evidenziato che sono pervenute complessivamente diciotto richieste di contributo, precisa che possono usufruire del contributo tutte le istanze approvate come "idonee", ossia le iniziative che ottengono, per ciascun parametro, un punteggio superiore alla metà del punteggio massimo previsto e, complessivamente, un punteggio maggiore o uguale a 30. La graduatoria di merito è stata approvata con decreto 5 giugno 2023, n. 286958, e sono stati ammessi al contributo tredici enti sui diciotto richiedenti, per un totale di 281.820 euro.

Riepiloga quindi i soggetti ritenuti idonei e ammessi al contributo, elencati nello schema di decreto. Avviandosi alla conclusione, segnala che, delle cinque istanze escluse, un ente ha rinunciato all'istanza mentre quattro iniziative, sulla base delle valutazioni della Commissione e della graduatoria di merito, non hanno ottenuto contributi a valere sulle risorse del presente schema di riparto in quanto non idonee secondo i criteri del bando.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

In qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore viene posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (n. 68)

(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che disciplina le modalità

di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, in particolare con riferimento alla quota del Fondo da destinare alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del Piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*).

Ricorda in merito che i progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica trovavano copertura nell'ambito delle risorse afferenti al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Successivamente l'articolo 9, comma 7, della legge 9 marzo 2022, n. 23 ha disposto la soppressione del Fondo di cui al citato articolo 59, e il trasferimento delle disponibilità in esso esistenti al summenzionato Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 23. Rammenta altresì che nel 2020 è stata indetta una procedura selettiva per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica e che con decreto 2 settembre 2022 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento all'esito dell'esperimento della suddetta procedura selettiva. Tali progetti sono stati ritenuti assimilabili, per obiettivi e finalità, a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), i quali devono avere una durata compresa tra tre e cinque anni e coinvolgere tutti gli operatori della filiera produttiva. Pertanto, si è ritenuto di finanziare con il Fondo in esame quei progetti di ricerca secondo procedure già concluse.

Venendo all'articolato, riferisce che, secondo l'articolo 1, le risorse disponibili corrispondono agli stanziamenti assegnati sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché alle somme iscritte in conto residui. Fa presente poi che l'articolo 2, al comma 1, dettaglia in percentuale il riparto dello stanziamento del Fondo tra gli ambiti di intervento di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23 nel triennio, ossia: realizzare il marchio biologico; finanziare il Piano nazionale delle sementi biologiche; finanziare i progetti di ricerca; finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici. Precisa che, in proporzione, la parte maggiore delle risorse (oltre il 50 per cento nel 2023) è destinata ai progetti di ricerca, mentre la quota più piccola (poco meno del 4 per cento) è destinata al marchio biologico. Nel triennio, si nota un aumento delle risorse per i progetti di ricerca e per il Piano nazionale delle sementi biologiche, a differenza delle altre due voci, che invece vedono ridurre le rispettive risorse.

Si stabilisce poi che, qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità di cui al comma 1, dette risorse eccedenti possono essere assegnate alle altre attività del medesimo comma 1 nel rispetto degli ordinari criteri di flessibilità di bilancio.

Dopo aver brevemente menzionato l'articolo 3, conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) preannuncia la presentazione, entro la settimana prossima, di uno schema di risoluzione, auspicando che si possa registrare la convergenza tra le forze politiche, anche in vista dell'*iter* degli atti in titolo presso le Istituzioni europee.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [316](#)

G/316/1/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne" (A.S. 316),

premesso che:

il disegno di legge in esame modifica l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che reca "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge in parola, "il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico";

l'ecosistema acquatico merita eguale attenzione anche per quanto concerne le pratiche relative all'acquacoltura;

considerato che:

l'allevamento di pesci, molluschi e piante acquatiche è un settore alimentare in rapidissima espansione. In tal senso, in Europa, l'acquacoltura rappresenta quasi il 20 per cento della produzione di pesce ed occupa circa 85.000 persone. Il comparto è composto principalmente da piccole e medie imprese e microimprese presenti nelle zone rurali e costiere;

l'acquacoltura, in Italia, costituisce un patrimonio unico di eccellenze, esperienze e conoscenze che ha favorito lo sviluppo di pratiche di allevamento diversificate e adattate alle favorevoli condizioni geomorfologiche, climatiche e ambientali che il nostro Paese offre;

attualmente operano sul nostro territorio circa 800 impianti che producono 140 mila tonnellate l'anno di prodotti freschi, che contribuiscono a circa il 40 per cento della produzione ittica nazionale e al 30 per cento circa della domanda di prodotti ittici freschi;

negli ultimi 10 anni, tuttavia, l'acquacoltura italiana, come quella europea, non ha espresso pienamente le potenzialità di crescita e di innovazione attese;

è fondamentale canalizzare le capacità di sviluppo del settore attraverso interventi strategici mirati e, allo stesso tempo, diversificati in relazione alle caratteristiche produttive, alle specializzazioni regionali e alle vocazioni ambientali dei vari territori coinvolti,

impegna il Governo a:

1) assicurare lo sviluppo sostenibile del settore dell'acquacoltura attraverso una gestione virtuosa delle risorse marine e biologiche, evitando l'alterazione dei parametri fisico-chimici naturali;

2) sostenere le attività di acquacoltura volte al ripopolamento di specie autoctone e al mantenimento di ambienti salubri costantemente monitorati, tali da garantire elevati livelli di salute e di benessere degli animali;

3) contenere l'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura, anche mediante lo sviluppo di strumenti innovativi e tecnologie, nonché con la promozione di studi e ricerche volti a

ridurre l'impatto delle aziende e degli impianti sugli *habitat* e sulla qualità delle acque;

4) valorizzare le risorse idriche, anche attraverso il rispetto delle esigenze degli organismi allevati, da raggrupparsi per specie e dimensioni, nonché attraverso il mantenimento di una densità adeguata all'interno degli allevamenti di acquacoltura;

5) stabilire, per gli operatori del comparto, l'applicazione di criteri uniformi tali da scongiurare effetti distorsivi sulla concorrenza nonché migliorare l'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura;

6) promuovere la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura al fine di assicurare una maggiore trasparenza ed informazione a favore dei consumatori nonché misure di sensibilizzazione ed informazione per gli operatori del settore per l'esercizio di attività, metodi e pratiche sempre più ecocompatibili;

7) facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese di settore di piccole e medie dimensioni, anche in funzione della diversificazione, della qualità e della sicurezza del prodotto ittico.

G/316/2/9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne" (A.S. 316),

premessi che:

l'articolo 1 del richiamato disegno di legge introduce modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, rubricato "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne";

considerato che:

con il termine "bracconaggio" si intende un fenomeno noto anche come caccia o pesca di frodo, in violazione delle normative vigenti in materia, che può sinteticamente essere definito come la cattura e/o l'abbattimento e il commercio illegale di fauna. Il richiamo alle tradizioni, che sarebbero all'origine di alcune forme di bracconaggio, non può più fornire alcun alibi storico o culturale a pratiche illegali che hanno un enorme impatto sulla biodiversità, oltre al danno economico prodotto per le filiere interessate;

negli ultimi anni, il detto fenomeno ha assunto una dimensione non più solamente locale ma anche interprovinciale, interregionale, statale e transnazionale;

le specie acquatiche prelevate illegalmente vengono rivendute sia sulle piattaforme interne che su quelle estere. Al riguardo, notevoli quantità di prodotto proveniente dai corsi d'acqua italiani viene immesso, in spregio alle disposizioni vigenti, soprattutto nel mercato dell'Europa orientale;

il fenomeno del bracconaggio ittico "organizzato" si è sviluppato in maniera preoccupante a partire dal 2012, a seguito di politiche restrittive attuate dal Governo rumeno sulla pesca nel delta del Danubio, sito patrimonio Unesco al pari del delta del Po. Tali restrizioni hanno generato l'esodo di numerosi pescatori locali verso altri Paesi europei, in particolare verso l'Italia, la Spagna e la Francia;

gli strumenti di pesca utilizzati dai bracconieri sono particolarmente invasivi per l'ambiente e l'ecosistema. Oltre alle classiche reti a tramaglio, fisse o manovrate a strascico, vengono utilizzati elettro-storditori, veleni e fertilizzanti agricoli, che hanno la funzione di stordire o provocare anossie dell'acqua. Ciò non solo comporta il rischio di determinare un progressivo e sistematico depauperamento del patrimonio ittico di numerosi corsi d'acqua, ma sta già causando effetti notevoli a livello economico e sociale, in quanto la progressiva carenza di pesce ha finito negli anni per incidere negativamente su numerose attività di pesca lecite;

valutato che:

durante la XVIII Legislatura, in occasione della trattazione dell'Atto Senato n. 1335, recante, del tutto analogamente al testo in esame, "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Comando Unità forestali ambientali

e agroalimentari dei Carabinieri evidenziava che «in mancanza di una "Banca dati centralizzata delle violazioni amministrative" risulta estremamente difficoltoso accertare la reiterazione, stante anche la validità nazionale della licenza di pesca professionale rilasciata dalle singole amministrazioni locali»;
impegna il Governo a:

provvedere all'istituzione di una banca dati centralizzata delle violazioni amministrative al fine di facilitare l'accertamento della reiterazione delle condotte illecite in tema di bracconaggio ittico, stante anche la validità nazionale della licenza di pesca professionale rilasciata dalle singole amministrazioni locali.

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole «di specie ittiche e di altri organismi acquatici» con le seguenti: «della fauna acquatica»;

b) alla lettera b), capoverso «2-ter.», sostituire le parole «della fauna ittica» con le seguenti: «della fauna acquatica»;

c) alla lettera c), capoverso «3.», sostituire le parole «degli animali storditi o uccisi» con le seguenti: «della fauna acquatica stordita o uccisa»;

d) sostituire, ovunque ricorrano, le parole «la fauna ittica» con le seguenti: «la fauna acquatica».

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis.», lettera c), premettere la seguente parola: «pescare,» e sopprimere le seguenti parole: «e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie».

1.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quater.».

1.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «4.», primo periodo, sostituire le parole «lettere a), b) e c)» con le seguenti: «lettere a), b), c), d), e) e f)»;

b) sopprimere il capoverso «5.».

1.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5.», sostituire le parole «da 1.000 a 6.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro».

1.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «6.», sopprimere l'ultimo periodo.

1.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «6.», inserire il seguente: «6-bis. Il materiale ittico sequestrato che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possa essere reimmesso nei corsi d'acqua, deve essere sottoposto allo smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i costi relativi allo smaltimento di cui al precedente periodo,

è utilizzata una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».

1.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», sostituire le parole «le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati» con le seguenti: «le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate ed è disposta la revoca della licenza di pesca».

1.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «7-bis.», con il seguente:

«7-bis. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) i soggetti ed organi indicati agli articoli 27, commi 1 e 2, e 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; b) gli agenti giurati volontari nominati ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; c) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189. I soggetti di cui alle lettere b) e c) svolgono le attività di vigilanza ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

1.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis.», inserire il seguente: «7-bis.1 I proventi derivanti dalla violazione dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono destinati al Fondo di cui al comma 11-*bis* al fine di garantire maggiore efficacia e continuità all'azione di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne.».*

1.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo antibracconaggio ittico)

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo antibracconaggio ittico)

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 5 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2023 e a 3 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul Documento in titolo, specificando che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali atti prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso, dal quale sono escluse le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica. Per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Evidenzia che la motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, a una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale - prosegue il relatore - le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. Per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del suddetto precedente quadro programmatico, sono inferiori al livello tendenziale.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento (NADEF) in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Le maggiori risorse relative agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzate, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico

impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Ricorda inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge, tra gli altri: Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy* (Atto Camera 1341); Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto Camera 1406); Misure in materia di tecnologie innovative; Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale; Disciplina della professione di guida turistica (Atto Senato 833); Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Fa presente conclusivamente che, in termini quantitativi, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale individua il dato centrale di criticità nella scarsa crescita del prodotto interno lordo (PIL), che non eguaglierà le attese del Governo. Pur considerato nel contesto di una situazione di difficoltà a carattere globale, tale dato, a suo giudizio, pone in evidenza una crisi marcatamente italiana.

Sottolinea poi il calo delle esportazioni e la forte riduzione del potere di acquisto dei cittadini, resi maggiormente preoccupanti da uno scenario internazionale incerto ed instabile, anche a seguito dei recenti accadimenti medio-orientali. Ritiene, al riguardo, che gli investimenti pubblici rappresentino la via da seguire sia per contrastare la declinante crescita del PIL sia per scongiurare l'aumento dell'inflazione.

Menziona, quindi, alcune considerazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle quali, in merito al ricorso al *Superbonus*, si attribuisce a interventi normativi successivi all'istituzione della misura l'incapacità del sistema di assorbire l'elevata quantità di crediti d'imposta che si sono progressivamente originati. Sulla base delle dichiarazioni del Ministro - prosegue la senatrice - tali misure, prorogate con la legge di bilancio 2022 fino al 2025, sia pure con aliquote decrescenti nel tempo, hanno condotto a una inarrestabile dinamica nelle adesioni al *bonus*. Le suddette dichiarazioni smentirebbero, secondo la senatrice, quanto asserito dalla Presidente del Consiglio dei ministri circa gli incrementi di spesa causati dalla istituzione del *Superbonus*.

Lamenta altresì che il Documento in esame si intesti elementi chiave per lo sviluppo del Paese, che in realtà sono stati introdotti e sostenuti dai Governi precedenti. Fa riferimento in proposito al processo di digitalizzazione, che in passato ha costituito competenza di uno specifico Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio, soppresso dall'attuale Governo.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di dare seguito ad alcuni atti di indirizzo delle Istituzioni europee, tra i quali, in particolare, le indicazioni da seguire per la stabilità del Medio Oriente, preannuncia conclusivamente il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) formula una proposta di parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare a nome del Gruppo uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato, pone in evidenza le ragioni della contrarietà del proprio Gruppo al Documento in esame.

Rileva criticamente, innanzitutto, che la NADEF è stata trasmessa alle Camere in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo in tal modo l'*iter* di esame del Documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito.

Ritiene inoltre che il Documento sia condizionato dalle promesse elettorali dei partiti di maggioranza e ne lamenta la carenza di visione riguardo alle politiche di sviluppo economico del Paese, facendo specifico riferimento al mancato sostegno ai redditi e all'occupazione, all'aumento delle sacche di povertà e delle disuguaglianze sociali, all'indebolimento della domanda interna, alla crisi energetica, con le pesanti ricadute sulle imprese e sui cittadini.

Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che la Nota costituisce la tappa preliminare rispetto alla legge di bilancio, pone in luce le criticità connesse alle quattro prioritarie direttrici di finanziamento degli interventi: l'incremento dell'indebitamento netto; la *spending review*; le privatizzazioni di partecipate pubbliche, a suo giudizio non adeguatamente precisate e irrealistiche; i tagli alle detrazioni fiscali per finanziare la prima parte dell'attuazione della riforma fiscale e il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Manifesta, in particolare, la sua preoccupazione per il mancato sostegno alla sanità pubblica, nonostante le richieste delle Regioni.

Passando agli ambiti di competenza della Commissione, reputa che, in tema di politica industriale, la Nota confermi il *trend* degli ultimi tempi, caratterizzato da un vuoto di iniziativa e da proposte inefficaci. Menziona, al riguardo la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia e, da ultimo, quello relativo alla Magneti Marelli. Fa cenno, infine, al mancato insediamento di un importante stabilimento Intel che avrebbe rappresentato un'occasione di straordinario sviluppo per le regioni Veneto e Piemonte. Da tali vicende emerge, a suo parere, che il Governo ha rinunciato a svolgere una funzione di presidio e di rilancio di settori strategici per l'economia del Paese.

Dichiara di non ravvisare passi in avanti in materia di politiche di contrasto all'inflazione, specificando che la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal Governo Draghi. Lamenta, infine, la mancata assunzione di misure concrete per contrastare il caro-vita, sul quale incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Al riguardo, evidenzia che la Nota, in materia di agricoltura, si limita a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Ricorda, infine, in materia di commercio, il preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Per tutte queste motivazioni, dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata, con conseguente preclusione della votazione del parere contrario del Gruppo del Partito democratico.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze.

Segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per

cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 35 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno.

Pone in evidenza, inoltre, l'articolo 15, che integra la disciplina dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003 e consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

Conclude preannunciando l'intenzione di esprimere una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Ricorda che il provvedimento modifica la legge n. 101 del 2011, il cui titolo attuale è: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo". Tale Giornata nazionale ricorre il 9 ottobre di ogni anno, anniversario della tragedia del Vajont, di cui ieri sono decorsi i sessanta anni.

Chiarisce quindi che l'intenzione dei proponenti è di eliminare ogni riferimento all'«incuria», che sembrerebbe richiamare un errore scusabile o comunque accettabile. Pertanto, l'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: «incuria» e sostituendone il senso con l'espressione: «causati dall'uomo».

Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge. L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere il favore del proprio Gruppo per l'iniziativa in esame, dichiara di condividere la nuova denominazione della Giornata nazionale, in quanto essa coglie la consapevolezza del ruolo che può avere l'uomo.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente al disegno di legge in titolo, manifestando apprezzamento per la tempistica di esame.

Interviene infine la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale, dopo aver manifestato apprezzamento per la condivisione dell'iniziativa da parte delle altre forze politiche, reputa particolarmente rilevante che il Senato esprima un messaggio unanime.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 261 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Informa altresì che la senatrice Murelli ha ritirato l'emendamento 7.0.14, il senatore Durnwalder ha ritirato gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 e il senatore Gelmetti ha ritirato l'emendamento 10.0.20.

Comunica infine che la senatrice Floridia ha riformulato l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, ritirando contestualmente il testo originario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni, come concordato in Ufficio di presidenza, si sono concluse e stanno pervenendo anche i documenti scritti richiesti ai soggetti che non sono stati auditi. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone una posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 12 di domani, 11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), nell'evidenziare la necessità di procedere tempestivamente alla conclusione dell'esame, accoglie la richiesta, proponendo che tale termine sia posticipato alle ore 12 di giovedì 12 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sul disegno di legge n. [316](#), recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Governo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO

La Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

premessi che,

il nostro Paese si trova a fronteggiare gli effetti congiunti di alcune grandi emergenze: le difficoltà economiche e sociali di lungo corso, che hanno coinciso con l'aumento di sacche di povertà e l'indebolimento della domanda interna; i cambiamenti in atto che stanno interessando le produzioni e i settori produttivi tradizionali della nostra economia, con ricadute sulle imprese e sull'occupazione; la crisi climatica, i cui effetti iniziano ad incidere pesantemente su ampie aree del territorio e su importanti comparti produttivi, a partire da quello agricolo; la crisi energetica, con pesanti ricadute su imprese manifatturiere e cittadini, e più in generale sulla tenuta economica del nostro Paese; la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, condizionata dalle promesse elettorali e da alcune delle problematiche del presente, risulta debole nel suo complesso e priva di visione riguardo le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni, a fronte alle importanti sfide della transizione, e le politiche di sostegno dei redditi e dell'occupazione;

rilevato che,

la Nota è stata trasmessa alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo per tale via l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 - pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di "prudenza" sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate "Privatizzazioni" di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello *spread*, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del *rating* sui titoli del debito pubblico;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali; in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:

- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;

- l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali. Si tratta di una "deviazione significativa" in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- particolarmente preoccupante è il dato relativo al "Saldo primario", che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento;

- con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;

sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;

sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;

le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per

cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

rilevato che,

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la *spending review* da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità; l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuali della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il DEF di aprile scorso affidava un sostanziale contributo alla crescita economica del Paese, è oggi fermo a causa dei reiterati e scomposti interventi del Governo e, nonostante i reiterati annunci, rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4ª e 5ª rata. In conseguenza delle modifiche proposte al Piano, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente defianziamento di circa 42.000 progetti cantierabili, i cui effetti ricadranno sulle imprese edili e più in generale sulle imprese dell'indotto e su quelle manifatturiere;

per quanto di competenza della Commissione,

in tema di politica industriale, la Nota conferma il trend degli ultimi mesi caratterizzato da un vuoto di iniziativa e di proposte inefficaci, con ricadute che si prefigurano disastrose per il Paese. In particolare, su tale giudizio incidono pesantemente:

- la vicenda del mancato insediamento di un importante stabilimento Intel per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori che prevedeva un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel. Nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica aveva pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori. Tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo (Germania, Polonia) e in Israele, mentre per quanto riguarda il nostro Paese i preannunciati impegni si sono tradotti in un nulla di fatto. Allo stato attuale, infatti, non si hanno più notizie sull'avvio degli importanti e preannunciati investimenti di Intel in Italia;
- la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex-Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia, e da ultimo quello relativo alla Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese. Le scelte finora previste per ciascuna delle suddette vicende evidenzia una sostanziale rinuncia del Governo al

presidio, rilancio e salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale, alcuni dei quali finiti nell'orbita di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti probabili riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca; nessun passaggio è dedicato al rilancio della competitività delle imprese e alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro; in materia di politiche di contrasto all'inflazione non si intravedono passi in avanti. Fra i fattori che più incidono all'incremento dell'inflazione, concorrono l'andamento dei prezzi energetici e delle materie prime, ormai a livelli insostenibili e perduranti. Su tale fronte, la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del nostro sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, senza sostanziali novità nel corso degli ultimi mesi. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici, in parte già messo in atto con il decreto legge n. 132 del 2023;

in materia di agricoltura, la Nota si limita soltanto a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli. Nessuna indicazione viene fornita per il sostegno di un settore in forte difficoltà e ciò è tanto più grave alla luce dei dati (Istat) a consuntivo del 2022, anno in cui il valore aggiunto del settore, in controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, è calato, in termini reali, dell'1,8 per cento così come il volume della produzione (-1,5 per cento) e il numero degli occupati (-2,1 per cento), con andamenti negativi per quasi tutte le principali coltivazioni, tra cui legumi, olio di oliva, cereali, a cui si accompagna una diminuzione del comparto zootecnico. I dati relativi al corrente anno prefigurano un leggero miglioramento ma con alcuni comparti produttivi in forte crisi come le coltivazioni di cereali e il vitivinicolo. A consuntivo di un anno di Governo, il settore è stato interessato da una serie di misure "spot" che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo, modernizzazione e competitività;

sul "carovita" incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Tale vicenda allarga in modo preoccupante la forbice tra vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari e i redditi conseguiti dagli imprenditori agricoli per la produzione di tali beni, progressivamente sempre più in calo, senza che siano stati adottati o previsti interventi correttivi a tutela della continuità operativa di questi ultimi;

sul fronte del commercio si segnala un preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Secondo i dati Istat, *il calo delle vendite a volume rilevato ad agosto, sia congiunturale che tendenziale è superiore alle stime. Per l'Italia, quella di agosto è la terza riduzione consecutiva dell'indice delle vendite a volume e la sesta su un totale di otto variazioni dall'inizio dell'anno. In tale frangente, il rallentamento dei consumi o la contrazione degli stessi riguardano vari segmenti della spesa e si ripercuotono in modo particolare sugli esercizi di piccole dimensioni, dove si registra anche il più alto tasso di chiusure di attività;*

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/1/9

[Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza

2022» (A.S. 795),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'assegnazione di funzioni per l'esecuzione del citato regolamento (UE) 2022/1925, forme di promozione e tutela delle piccole e medie imprese che favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.

G/795/2/9

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza

nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/3/9

[Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/4/9

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano, però, addirittura un *deficit* infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di

incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/5/9

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 52 del 2023 ha fissato i prezzi dei libri per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/24. I testi sono gratuiti e vengono consegnati agli studenti dietro presentazione della cedola libraria, i relativi costi sono a carico dei Comuni che ricevono per questo contributi statali;

il medesimo decreto ha altresì stabilito che: «Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e degli Enti locali viene praticato uno sconto *non inferiore allo 0,25* per cento sul prezzo di copertina»;

la scontistica è cambiata negli anni: la circolare ministeriale n. 85 del 23 maggio 2000 prevedeva infatti che il prezzo era quello «risultante a seguito dello *sconto dello 0,25* per cento che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, sarà effettuato da parte dei librai». Stesso dicasi per la circolare ministeriale n. 45 del 28 febbraio 2001;

sarebbe auspicabile il ritorno alla precedente previsione normativa, anche in considerazione del fatto che, mentre in quegli anni il margine che i librai ottenevano dagli editori era attorno al 25 per cento sul prezzo di copertina, oggi siamo ormai sotto al 10 per cento, per cui permettere di attivare corse al ribasso sui prezzi politici fissati dal Ministero, penalizza le librerie a vantaggio delle grandi piattaforme di acquisto *on-line*;

inoltre per la scuola primaria, dove come accennato in precedenza il costo dei libri è a carico dei comuni, si profila l'impossibilità per i librai di anticipare agli editori il pagamento dei testi, con esposizioni finanziarie che a volte durano mesi;

se non si troverà una soluzione, molte librerie e cartolibrerie si vedranno costrette a rinunciare alla vendita dei testi scolastici, privando le famiglie di un servizio essenziale e rischiando gravi ripercussioni sull'attività economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aprire un confronto attraverso la convocazione di un tavolo di filiera al Ministero dell'istruzione con editori, scuole, distributori, librai e cartolibrari per capire come creare un sistema virtuoso che tuteli le famiglie, ma anche librerie e cartolibrerie del territorio, un punto di riferimento per gli studenti e una ricchezza per città e piccoli centri.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e province autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;*
- b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;*
- c) al quinto periodo:*
 - 1) prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;*
 - 2) dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».*

1.6

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).»

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;*
- b) al capoverso «12», quarto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;*
- c) al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».*

1.8

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, sostituire le parole: «della parte II», con le seguenti: «della parte seconda».

1.9

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «, previa acquisizione del parere delle regioni», aggiungere le seguenti: «e delle province autonome».

1.10

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», terzo periodo, dopo le parole: «In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni,» aggiungere le seguenti: «e alle province autonome,».

1.11

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire le seguenti: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.12

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

[Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.14

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

[Calenda](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

[Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024"».

1.19

Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

Calenda

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.»

1.0.1

Calenda

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

Art. 2

2.1

Paroli

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» aggiungere le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.2

Nave

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico».

2.3

[Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico».

2.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle 8 norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato», inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,».

2.10

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.11

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.12

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), inserire in fine il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

[Sironi](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma

statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.15

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale sia un'associazione rappresentativa di categoria, questa può operare sul portale attraverso canali di accesso prioritari appositamente indicati. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»

2.16

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.17

[Paroli](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

[Loreface](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

[Martella](#), [Misiani](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

[Nave](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

[Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

2.0.5

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata"»

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;
- 2) alla lettera b), capoverso comma 1:
 - a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;
 - b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;
- 3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.3

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «01.», dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.»;

2) al comma 1, lettera c), al capoverso «1-bis.», ultimo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;

3) dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di

produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del decreto-legge 5 Ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali».

3.4

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis », secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema

portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.6

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo il capoverso lettera b), è inserito il seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;*

2) *alla lettera c), capoverso comma 1-bis, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;*

3) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del

sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-bis*, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e

finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-octies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

3.7

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso « 01 » dopo la lettera b), inserire la seguente: «*b-bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo;»;

b) al comma 1, lettera c) capoverso «1-*bis*», dopo le parole «che il concessionario» sono inserite le seguenti: «, che può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*;»;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP), secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo.";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quater. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-quinquies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunità energetiche portuali».

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, voltati a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

[Basso](#), [Martella](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.0.2

[Bizzotto](#), [Pucciarelli](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organismi autorizzati" sono aggiunte le seguenti: ", è fatta salva la possibilità di accedere alle prove d'esame di cui al comma 1, ai soggetti non in possesso di licenza media secondaria qualora il corso formazione non sia stato erogato dall'organismo preposto";

b) dopo le parole: "la residenza normale." sono aggiunte le seguenti: "Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in provincie diverse da quella di residenza."

2. Al fine di far fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il limite di importo delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte previsto dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di indennità e di rimborsi di spesa per le trasferte è incrementato in misura pari al 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono soppresse.».

3.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

3-quinquies. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE."»

3.0.4

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: "può svolgere", sono inserite le seguenti: ", anche su base temporanea e occasionale," e le parole: "di rappresentanza o da rapporti che ne possano" sono sostituite dalle seguenti: "di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa";

2) al comma 5, le parole: "per la quale" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale";

3) al comma 6 dopo le parole: "del codice civile" sono inserite le seguenti: "nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi";

4) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.";

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;"

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;"

1.3) la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;"

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.";

4) al comma 6:

1) all'alinea, le parole: "del luogo in cui è stata commessa la condotta" sono sostituite dalle seguenti "competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione";

2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: "Esso è disposto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammonizione è disposta";

3) alla lettera c) le parole: "nell'esclusione temporanea" sono sostituite dalle seguenti: "nell'interdizione temporanea";

5) al comma 11, lettera d), le parole "salvo che sia intervenuta la riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto",

6) al comma 13:

1) le parole: "il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia";

2) le parole: "di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

3) dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera e)," sono aggiunte le seguenti: "limitatamente agli enti di formazione di diritto interno," e le parole: "del luogo in cui" sono sostituite dalle seguenti: "competente per il luogo in cui".

1-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.5

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2024, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 4

4.1

Aurora Floridaia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM)», inserire le seguenti: «, con il necessario parere delle associazioni dei consumatori,».

4.2

Bizzotto, Cantalamessa

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «3», al secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.3

Giacobbe, Martella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.4

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

4.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

4.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato".

4.8

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Quando un contratto a distanza ha ad oggetto la fornitura di gas, elettricità o servizi di telecomunicazioni e deve essere concluso al telefono, il professionista, a richiesta, fornisce al consumatore, che dovrà confermarne la ricezione e la presa visione, tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del gas naturale» con le seguenti: «energetico e delle telecomunicazioni».

4.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.2

[Giacobbe, Martella](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'autoconsumatore stesso" sono

aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.4

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.5

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.6

[Testor](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore delle bonifiche)

1. Al fine di supportare lo sviluppo del territorio e favorire la concorrenza del sistema economico nazionale nonché conseguire i benefici ambientali all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale individuati dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e" sono abrogate;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree".»

4.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

b) al comma 46, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

c) al comma 47, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

d) al comma 48, le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

4.0.8

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i livelli di riferimento dell'intensità di campo per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore di quattro volte inferiore a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in particolare il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare il Ministro della salute";

b) dopo le parole: "alta frequenza", sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua, anche avvalendosi di soggetti *in house* aventi comprovata esperienza nel campo scientifico e tecnologico, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione

dello spettro elettromagnetico".

4. All'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e sono aggiornati in relazione alle nuove evidenze scientifiche in materia, alla pubblicazione di rapporti o linee guida internazionali, a direttive specifiche o raccomandazioni europee con cadenza almeno triennale";

b) alla lettera a), dopo le parole: "di concerto con il Ministro della", la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

c) alla lettera b), dopo le parole: "su proposta del Ministro della" la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni pubblica un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, sentita la conferenza unificata, supporta le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nell'attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, nonché di fornire alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».

4.0.10

Paroli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore."

4.0.11

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.0.12

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025."».

4.0.13

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, alle parole "può imporre", è premessa la seguente: "non"».

Art. 5

5.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*

b) *al comma 2, lettera c):*

1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*

2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*

3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: «di più di una concessione».*

5.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»*

d) *al comma 7:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma 4-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

2) *sopprimere la lettera b).*

5.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

5.4

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

5.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative;».

5.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

5.7

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

5.8

[Nave](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);";

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

5.9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

5.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

5.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

5.14

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» inserire le seguenti: «in via diretta o indiretta».

5.15

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

5.16

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.17

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.18

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.19

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.20

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) considerare le dimensioni demografiche degli enti e il grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.21

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

5.22

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

5.23

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

5.24

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «per poter rilasciare nuove concessioni»;*
- b) *sostituire la parola: «compiono», con le seguenti: «sono tenute a compiere».*

5.25

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

5.26

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.27

[Gasparri](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», aggiungere le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», inserire le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.29

[Croatti](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.30

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-bis.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.31

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

5.32

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

5.33

[Nastri](#), [De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.34

[De Priamo](#), [Nastri](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.»

Art. 6

6.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.2

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto.";

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.3

[Paroli, Silvestro](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.4

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono inserite le seguenti: ", accumulo di

scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.5

[Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni"»

6.6

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del

presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".».

6.7

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto."».

6.8

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".».

6.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «9-bis.» con il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, può limitarsi a presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione riportando le date e l'indicazione degli esercizi coinvolti».

6.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali».

6.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare», fino alla fine del

capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali.»

6.12

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.13

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.15

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.16

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.17

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività commerciali e agevolare le cessioni di beni e le prestazioni rese nei confronti dei consumatori, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi annui non superiori a 400.000 euro, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nel caso in cui adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero altri strumenti di pagamento evoluti individuati con il medesimo provvedimento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle predette comunicazioni.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.18

Gasparri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), sono adottate le seguenti misure:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Gli Enti adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore."»

6.19

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;
- f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;
- g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

6.20

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";
- b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole».

6.21

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: ", di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Istituto nazionale della previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione."»

6.22

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: "l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;"»

6.23

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti"».

6.24

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 24-bis, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a qualunque altro tipo di comunicazione, sia essa di messaggistica istantanea, via e mail o derivante da richiesta di ricontatto"».

6.25

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale"»

6.26

[Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2021, n. 198, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi", inserire le seguenti: "tra imprenditori agricoli, nonché".»

6.27

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte."»

6.28

[Basso](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Una quota delle maggiori entrate dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, alla riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.»

6.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.30

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

6.31

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento".»

6.32

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole da: ", e può essere effettuata", fino alla fine del periodo sono soppresse.»

6.33

[Calenda](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

6.0.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"».

6.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinquies) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

6.0.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

6.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h),

inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"».

6.0.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"».

6.0.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis.

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."».

6.0.7

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tempo indeterminato)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.

3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.

5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono

inefficaci.

6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.

7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso."»

6.0.8

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo tacito, il professionista, entro 30 giorni dal termine utile per impedire il rinnovo automatico del contratto, informa il consumatore per iscritto, con termini chiari e comprensibili, della data entro cui è necessario effettuare la disdetta.

2. Il consumatore può recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo in caso di inosservanza, da parte del professionista, delle disposizioni di cui al primo comma. La mancata comunicazione da parte del professionista prevista dal comma 1 comporta la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo.

3. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al comma 1 incombe sul professionista."»

6.0.9

[Claudio Borghi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliamento della cambiale presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell'istituto di credito, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dall'istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento."».

6.0.10

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.11

Paroli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.12

Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1-quater, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sentita la Banca d'Italia", sono inserite le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*";

b) dopo le parole: "attività di segnalazione", sono inserite le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

c) dopo le parole: "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono inserite le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

3. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.13

Lorefice, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.14

[De Carlo](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.15

[Dreosto](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.16

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.18

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.19

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.20

[Testor](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.».

6.0.21

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-*bis*.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire

l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

6.0.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per sostenibilità in campo agricolo)

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2024, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.».

6.0.23

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al comma 1 si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con

modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 2 nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.24

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al primo comma si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.25

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale

concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.27

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della

componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.28

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1

dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.31

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.32

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività agricole)

1. Al fine di garantire la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività imprenditoriali agricole, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole "prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo" si interpretano nel senso che la manipolazione o trasformazione possono consistere anche nella preparazione e cottura dei prodotti su richiesta dei clienti al fine di consentirne, anche nel luogo di vendita, l'immediata edibilità.»

6.0.33

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Nelle strutture alberghiere, le licenze per il servizio di noleggio con conducente potranno essere rilasciate direttamente alla persona giuridica titolare dell'attività alberghiera e non alla singola persona fisica. Detta autorizzazione sarà strettamente correlata all'attività dell'albergo e non potrà essere trasferita, ceduta o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge."

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle relative leggi regionali e regolamenti comunali, è consentito alle strutture alberghiere di erogare servizi di trasporto per la clientela, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi sia rilasciata alla struttura alberghiera e non ad

personam;

b) il numero di licenze per singola struttura sia correlato al numero di camere, secondo un rapporto di una licenza ogni 50 camere, con un massimo di tre licenze per struttura;

c) tutti i veicoli utilizzati siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e assicurazione;

d) il personale addetto sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali."»

6.0.34

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione dello scontrino verde)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

"c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.35

Paroli, Silvestro

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo

esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.36

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.".

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.37

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime IVA prestazioni di chirurgia e medicina estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate.».

6.0.38

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nei territori ricadenti nella SNAI)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei territori e comuni ricadenti nelle aree interne SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).».

6.0.39

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

6.0.40

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizione in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.41

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.42

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'esercizio dell'attività nel settore dell'organizzazione dei viaggi organizzati)

1. L'organizzazione e la vendita di pacchetti per la fornitura di servizi turistici sono subordinate al possesso di regolare licenza, di cui all'articolo 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.»

6.0.43

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinques*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."

6.0.44

[Camusso](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per favorire la concorrenza e tutela dei lavoratori nel mercato delle piattaforme digitali)

1. Al fine di evitare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro e della concorrenza, il lavoro intermediato da piattaforma digitale si presume subordinato in presenza di almeno due dei seguenti elementi:

- a) determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo;
- b) obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda aspetto esteriore o comportamento nei confronti del destinatario del servizio o dell'esecuzione del lavoro;
- c) controllo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro;
- d) limitazione, anche mediante sanzioni o conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia;
- e) limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi.

2. Il datore di lavoro, il committente, ovvero il lavoratore, possono confutare, con onere della prova a loro carico, la presunzione di cui al comma 1.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applica ai contratti in essere all'entrata in vigore della presente legge.»

6.0.45

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera a), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

6.0.46

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

6.0.47

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

6.0.48

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

6.0.49

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

6.0.50

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 7

7.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche al Codice della proprietà industriale)

1. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono inserite le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."»

7.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono aggiunte le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di

negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)».

7.0.1

[Ternullo](#)

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

7.0.2

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.3

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

7.0.5

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,»

7.0.6

[Scurria](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All' articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono aggiunte le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato.»»

7.0.7

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" sono aggiunte le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato" ».

7.0.8

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni volte ad armonizzare e potenziare l'accesso ai canali di vendita dei prodotti dieto-terapeutici per celiaci)

1. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca al fine di garantirne la dematerializzazione, la digitalizzazione e la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale, al fine di garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica".».

7.0.9

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter

(Nuovi servizi in parafarmacia)

1. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 69, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 8 luglio 2011 e dagli articoli successivi è esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "l'effettuazione presso", sono aggiunte le seguenti: "gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

5. Quanto previsto in tema di vaccinazioni dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), e all'articolo 20, comma 4, e' esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

7.0.10

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

7.0.11

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private monospecialistiche)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità ed ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, ivi compresa la qualità del personale medico, di sicurezza e di appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."»

7.0.12

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "erogate in termini di qualità" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la qualità del personale medico,";

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti."»

7.0.13

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite piattaforma)

1. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni mobile per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *online* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-*bis*";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-*bis*";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-*bis*. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."»

7.0.14

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*ter*, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";

b) al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA".»

7.0.15

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Deroga alle incompatibilità per i medici dipendenti e convenzionati del SSN)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare i turni di servizio solo in caso di necessità e urgenza ai professionisti medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e prevedere l'affidamento ai medici dipendenti e convenzionati del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'articolo 15-*quinqüies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'articolo 22-*bis*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. La tariffa oraria per la copertura dei turni di cui ai commi precedenti è fissata in 100 euro lordi.».

Art. 8

8.1

[Gasparri](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere l'articolo.

8.0.1

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

8.0.2

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,."»

Art. 9

9.1

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Tale termine può essere altresì prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a quarantacinque giorni qualora dall'operazione di concentrazione in esame possano derivare con ragionevole certezza concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante".»

9.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 10

10.1

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.2

[Paroli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.3

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri del citato regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

10.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 8, dopo le parole «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11.».

10.6

[Nicita](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

10.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno due terzi dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno due terzi degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno due terzi degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."»

10.0.2

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno metà dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno metà degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno metà degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."».

10.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.4

[Minasi](#), [Testor](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".».

10.0.5

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.6

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.8

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."».

10.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.10

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con

ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

b) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.11

[Testor](#), [Minasi](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.12

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.13

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la

ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.14

[Paroli](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento del danno da furto o incendio)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*ter*. In caso di furto o incendio di autoveicolo (veicolo a motore) è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire l'intero importo stabilito al momento della sottoscrizione della polizza in corso di validità, senza alcuna decurtazione."»

10.0.15

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su

terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

10.0.16

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi.»

10.0.17

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 del presente decreto nel rispetto dei principi fissati dal diritto europeo, così come precisati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e recepiti dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.".

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle associazioni di categoria di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità con cui svolgere le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per "società quotate" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del suddetto decreto si intendono: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.»

10.0.18

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni.»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, inferire il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.19

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis.**

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni"»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.20

[Gelmetti, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis**

(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.";

b) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.";

c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-bis.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di partecipazione copia privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società italiana autori ed editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è regolata la successione della Fondazione di partecipazione copia privata alla Società italiana autori ed editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi.»;

d) i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.»

10.0.21

[De Carlo, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .».

10.0.22

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al secondo comma, numero 1), dopo le parole "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .»

10.0.23

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore

economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati".»

10.0.24

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.25

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.27

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la parola: "due", è sostituita con la seguente: "uno".»

10.0.29

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera d), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati"»

10.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 1, comma 425-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.31

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera d), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.32

[Zullo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Convenzionamento con le strutture private)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, al primo periodo la parola «prioritariamente» è sostituita con la seguente «esclusivamente».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera b), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, aggiungere infine il seguente periodo: "In relazione alle prestazioni di cui all'articolo 3-septies, le procedure di cui al presente comma devono garantire la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti."»

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2023
72ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che, in relazione alla discussione del disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) il Governo ha concluso l'istruttoria sulle proposte emendative. Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, auspicabilmente la settimana prossima, si potrà procedere con le votazioni.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti 92 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Sono altresì pervenuti gli emendamenti 3.5 (testo corretto) e 3.7 (testo corretto), pubblicati in allegato, con conseguente ritiro dei testi originari. Riferisce poi di aver riformulato in testi 2 gli emendamenti 3.100 e 12.100 a sua firma e che l'emendamento 13.3 è stato riformulato in un testo

2, tutti pubblicati in allegato, con contestuale ritiro dei testi originari.

Si passa alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si sofferma sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, finalizzati a specificare il ruolo della guida turistica. Al riguardo, ritiene che i corsi di specializzazione debbano essere svolti in contesti adeguati e professionali, tra cui le università, come previsto dalla proposta 7.5, e che debba essere aumentato il livello della seconda lingua richiesta ai professionisti, come infatti stabilito dall'emendamento 4.12. Occorre peraltro che le guide siano preparate anche rispetto ai contesti regionali, ferma restando l'esigenza di garantire l'omogeneità della qualifica unica su tutto il territorio nazionale. Reputa poi che le peculiarità possano essere esaltate anche grazie al coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto dei vincoli europei e delle pronunce giurisprudenziali. Dichiaro quindi che il suo Gruppo non è contrario al provvedimento in titolo, avendo presentato un proprio testo, precisando tuttavia che la linea emendativa è finalizzata a migliorare il testo per tutelare gli operatori e valorizzare il patrimonio.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) condivide l'esigenza di riordinare la professione, connotandola di maggiore specializzazione, anche nella prospettiva di valorizzazione dei territori. Afferma quindi che il modello di riferimento non deve riguardare solo i siti ma anche, ad esempio, le specializzazioni agricole, paesaggistiche e storico-culturali, nell'ottica di assicurare valore alle professioni in termini di competitività.

Dopo aver ricordato che molti settori, nell'evoluzione storica, richiedono ora l'intervento di guide turistiche per una più completa fruizione, si sofferma a sua volta del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, orientati ad aumentare il livello di conoscenza della seconda lingua e i requisiti richiesti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende la parola sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, concordando sulla necessità di incrementare il livello linguistico delle guide anche provenienti da altri Paesi, come previsto dagli emendamenti 4.13 e 6.5. Sottolinea altresì l'esigenza di una specializzazione territoriale, rilevando tuttavia criticamente che la formazione rappresenta un costo accessorio ricadente solo sulle guide. Occorre infine a suo avviso delineare correttamente la professione di guida, evitando che sia confusa con quella di accompagnatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver ritirato l'emendamento 7.0.2, e che è stato presentato l'emendamento 3.0.100 dei relatori, pubblicato in allegato.

Rende quindi noti i criteri che hanno orientato le improponibilità per estraneità di materia, ricordando preliminarmente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, inclusi eventuali atti attuativi, entro il quarto trimestre del 2023 (M1C2). Esso indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, in materia di: adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica (articolo 1); promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione (articolo 2). Il provvedimento in esame disciplina anche ulteriori ambiti, in diversi settori.

Ai fini del vaglio di improponibilità per estraneità di materia, dichiara di aver compiuto una molteplicità di valutazioni. In primo luogo, rammenta che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio (misure *antitrust*); misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Da ciò si deduce che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, ricorda le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello

sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e - non da ultima - la tutela dei consumatori. Alla luce di tale contesto, fa presente di aver ritenuto proponibile l'attività emendativa, anche non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi di promozione e tutela, alla luce delle segnalazioni presentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al Parlamento, secondo un criterio finalistico e trasversale. Non sono state ritenute invece proponibili quelle proposte esclusivamente di natura fiscale o agevolativa, quelle di sostegno contingente o comunque non in linea con il predetto criterio finalistico. Dichiarando quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte: 3.0.2, limitatamente al comma 3, 3.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 6.17, 6.23, 6.25, 6.28, 6.0.9, 6.0.22, 6.0.34, 6.0.38, 6.0.39, 6.0.44, 7.0.15, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31. Gli emendamenti 2.0.5, 6.31 e 6.32, sono invece improponibili perché modificano con fonte primaria un atto normativo secondario.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede se sia previsto un termine adeguato - da fissare almeno nella giornata di martedì - per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 dei relatori, che peraltro giudica dubbio sul piano della proponibilità alla luce dei criteri enunciati dal Presidente. Nel merito, ritiene che la proposta emendativa sia complessa e tratti il tema delicato della sicurezza per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta del senatore Martella di fissare a martedì il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 rischia di allungare eccessivamente i tempi di esame, considerata la calendarizzazione in Assemblea nella settimana del 7 novembre. Propone pertanto di fissare detto termine a venerdì 20 ottobre, alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) prende quindi la parola sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, reputando preliminare che il Governo renda i pareri su tutte le proposte emendative, onde valutare l'andamento dell'esame.

Dopo un intervento del [PRESIDENTE](#) volto a specificare di non aver ritenuto opportuno avviare oggi le votazioni delle proposte emendative riferite solo ad alcuni articoli, proprio nell'ottica di consentire sia la conclusione dell'istruttoria da parte dell'Esecutivo, sia la conoscenza da parte dei Gruppi dell'orientamento governativo, prosegue il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dando atto al Presidente di aver garantito in tal modo un esame più ordinato, anche in relazione al fatto che occorre approfondire la proposta emendativa dei relatori e le improponibilità appena dichiarate.

Pur riservandosi di intervenire più compiutamente sui singoli emendamenti, giudica il provvedimento povero di contenuti e al di sotto delle aspettative, anche con riferimento alle precedenti leggi annuali sul mercato e la concorrenza. Afferma infatti che il disegno di legge governativo, tanto sul piano qualitativo quanto per gli aspetti quantitativi, risulta assai modesto.

Richiama a sua volta la legge n. 99 del 2009 e le finalità in essa contenute di rimozione degli ostacoli regolatori, di apertura del mercato, di tutela dei consumatori, nel quadro delle segnalazioni dell'AGCM. Rispetto a tale contesto legislativo rileva criticamente che il provvedimento non innova né reca modifiche normative adeguate, non introduce deleghe, non risponde alle esigenze dei settori interessati e non recepisce le indicazioni dell'*Antitrust*. Tra queste ultime cita l'introduzione per i distributori di obblighi di separazione proprietaria per quanto riguarda il mercato elettrico e l'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, non recepite dal Governo.

Nel menzionare il *Country Report 2023* della Commissione europea, ripercorre poi gli studi sullo stato della concorrenza in Italia nei settori dei servizi, delle professioni, del commercio e nelle procedure competitive per le concessioni marittime e turistico-ricreative. Al riguardo lamenta che il tema delle concessioni balneari non è stato trattato dal provvedimento, a dimostrazione dei passi indietro compiuti e dei rischi di infrazione europea. Analogamente, la questione delle licenze dei taxi non è stata affrontata in maniera adeguata nell'ambito del recente decreto-legge n. 104 (cosiddetto "decreto asset") né nel testo in esame, benché abbia risvolti concorrenziali.

In merito alla tutela dei consumatori, lamenta la mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici, che determinerà costi insostenibili per le famiglie. In proposito, considerata la situazione energetica a livello internazionale, paventa il rischio che i consumatori siano costretti a stipulare contratti più esosi a partire dal 2024. Si augura pertanto che su tale tema prosegua la discussione, anche alla luce degli emendamenti presentati, tanto più che vi sono opinioni variegata anche all'interno della maggioranza. Avviandosi alla conclusione, ribadisce le critiche nei confronti dell'insufficiente apertura alla concorrenza e delle restrizioni introdotte dal provvedimento nonché per la scarsa tutela dei consumatori, come testimoniano le vicende del mercato elettrico e delle licenze dei taxi. Esprime dunque un giudizio negativo sul testo, rispetto al quale gli emendamenti del proprio Gruppo tentano di apportare correttivi, e si riserva di valutare l'atteggiamento da assumere alla luce dei pareri che saranno resi dal Governo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) prende la parola sul complesso degli emendamenti a sua firma, finalizzati a colmare le lacune del testo in materia agricola, sanitaria, farmaceutica e di esercizio commerciale. A tale ultimo riferimento, segnala che gli emendamenti della propria parte politica mirano a superare le attuali rigidità normative che impediscono di ampliare l'offerta e di estendere le vendite straordinarie.

Sul piano della tutela dei consumatori, fa presente che gli emendamenti del suo Gruppo - ed in particolare le proposte 6.0.49 e 6.0.50 - mirano ad inserire, tra l'altro, all'interno delle pratiche aggressive anche le telefonate ai consumatori che sono iscritti nel Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'uso dei dati a scopi commerciali, nonché a qualificare come pratiche ingannevoli la commercializzazione di prodotti con indicazioni difformi dalla realtà. Si sofferma conclusivamente sul tema delle concessioni di aree pubbliche, di cui all'articolo 5, richiamando i numerosi contributi pervenuti durante le audizioni e l'esigenza di far fronte agli effetti della crisi pandemica.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 4.0.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 19 ottobre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

Art. 3

3.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario";
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del

trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Ciascun datore di lavoro, individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni."»

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [833](#)

G/833/1/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, definisce il perimetro dell'attività propria della professione di guida turistica, includendovi l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali;

considerato che:

esiste un delicato equilibrio tra turismo, natura, identità e tradizioni culturali, che è stato sistematicamente perturbato da decenni di turismo di massa e da una scarsa attenzione alla qualità della connessa crescita del settore sotto il profilo ambientale e sociale;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo "lo sviluppo del turismo sostenibile risponde ai bisogni dei turisti e delle regioni che li accolgono, tutelando e migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le risorse che permetta di soddisfare i bisogni economici, estetici e sociali, e contemporaneamente preservi l'integrità culturale, gli ecosistemi, la biodiversità e le condizioni di base per la vita";

valutato che:

la domanda di turismo e di attività ricreative deve essere adeguatamente coniugata alle specificità territoriali - intese anche in senso tradizionale, culturale e alimentare - oltre che al rispetto delle principali risorse ambientali,

impegna il Governo a:

adottare, nel settore turistico, misure tese all'esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

in un'ottica di potenziamento eco-compatibile del settore turistico, promuovere interventi volti a favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla sostenibilità ambientale nonché dalla prossimità territoriale;

sviluppare sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agro-rurale e paesaggistico, mediante la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche locali.

G/833/2/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in esame chiarisce quali sono le finalità della visita guidata, oggetto dell'attività propria della professione di guida turistica. In particolare, alla lettera c), stabilisce che la visita guidata deve garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore;

considerato che:

per turismo accessibile si intende l'insieme dei servizi e delle strutture che consentono alle persone con disabilità ovvero alle persone con specifiche esigenze di accessibilità, di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante senza ostacoli né difficoltà, potendo esercitare il proprio diritto di consumatore in modo informato attraverso la scelta della struttura ricettiva e della destinazione turistica in grado di rispondere alle proprie personali necessità;

in tal senso, l'accessibilità rappresenta un elemento connotativo che migliora la percezione della qualità complessiva dell'accoglienza, intesa come la somma dell'abbattimento delle barriere architettoniche, degli ausili e strumenti per garantire l'autonomia e l'autodeterminazione dell'ospite;

valutato che:

la situazione dell'accessibilità turistica in Italia è poco omogenea, in quanto sussiste un grosso divario tra alcune eccellenze e la media del Paese, che si colloca in ogni caso ad un livello medio-basso;

sebbene l'Istituto nazionale di statistica (Istat) stimi un aumento del 70 per cento entro il 2035 del numero di viaggiatori con disabilità, le esperienze di turismo e tempo libero paiono non sostenere, sotto tutti i punti di vista, la menzionata tendenza di crescita;

più in generale, la mancanza di strutture e servizi adeguati genera una perdita annuale per l'economia globale del turismo pari a circa 142 miliardi di euro e 3,4 milioni di posti di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare ogni misura utile, specie dal punto di vista infrastrutturale ed organizzativo, volta a potenziare la dimensione inclusiva ed accessibile del turismo, al fine di favorire la presenza di soggetti con disabilità e dei loro familiari.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» *con le seguenti:* «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) *sostituire le parole:* «del citato articolo» *con le seguenti:* «dei citati articoli 9 e».

1.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo», *inserire le seguenti:* «9 e dell'articolo».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», *aggiungere le seguenti:* «, dell'articolo 2229 del codice civile».

Art. 2

2.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 2229 del codice civile.».

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sul luogo o da remoto»;*
- c) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche a scopo didattico.».*

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici.».

2.3

[Naturale](#)

Al comma 2, dopo la parola: «paesaggistici,» inserire la seguente: «agro-rurali.».

2.4

[Nave](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.».

2.5

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Naturale](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o sportivi».

2.6

[Ancorotti](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o sportivi».

2.7

[De Priamo](#), [Pogliese](#)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «, a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.».

2.8

[Franceschelli](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

Art. 3

3.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «dall'articolo 13, commi 1 e 2».

3.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica»;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili*

come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre 30 giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica, ovunque svolto nel territorio nazionale»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nel solo caso dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.2

[Croatti, Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.».

3.3

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.»

3.4

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 2.

3.5 (testo corretto)

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.5

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

3.6

[Franceschelli](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7 (testo corretto)

[Croatti, Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7

[Croatti, Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

3.8

[Pogliese, De Priamo](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «facoltativo».

3.9

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soltanto in assenza di committenti intermediari di servizi guidati».

Art. 4

4.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.2

[De Priamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.4

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «diritto degli animali,».

4.5

[Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Centinaio](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo» inserire le seguenti: «, enogastronomia e».

4.6

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «enogastronomia,».

4.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «sostenibilità,».

4.8

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «nozioni di primo soccorso sanitario,».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», inserire la seguente: «anche» e sopprimere le seguenti: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.12

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» fino a: «competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

4.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti» e dopo le parole: «rilasciata da enti certificatori riconosciuti» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'istruzione e del merito».

4.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

4.18

[De Priamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esame deve essere articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una riguardante materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una riguardante materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio.»

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente».

5.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «a domanda».

Conseguentemente,

a) all'articolo 6, comma 8, sopprimere seguenti parole: «a domanda»;

b) all'articolo 13, sopprimere, ovunque ricorrono, le seguenti parole: «a domanda».

5.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a domanda» con la seguente: «obbligatoriamente».

5.4

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.».

5.5

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «e le lingue straniere» inserire le seguenti: «, ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.».*

5.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97»;*

2) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni e disposizioni transitorie».*

5.7

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,» e sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.8

[Nave](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,»;*

b) *dopo le parole «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,».*

5.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.10

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.11

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.12

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.100

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.13

[Ancorotti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Come previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» *con le seguenti:* «nei territori regionali di specializzazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «possono acquisire», *con la seguente:* «acquisiscono».

5.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori regionali di specializzazione,».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «del 2007, consistente» *inserire le seguenti:* «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.»;

c) *al comma 7, lettera b), dopo le parole:* «le modalità di svolgimento» *inserire le seguenti:* «del tirocinio di adattamento e».

6.1

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque richiesta la certificazione della conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.».

6.3

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a:* «competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.7

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «di livello di competenza C1, inclusa quella italiana».

6.8

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due

certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

6.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.10

[Franceschelli](#)

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 7

7.1

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Centinaio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, al fine dell'esercizio della professione di guida turistica, è obbligatorio acquisire una specializzazione territoriale. Conseguita la specializzazione territoriale di cui al periodo precedente, le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire ulteriori specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4», inserire le seguenti «e la specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

b) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché una specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

c) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: «eventuali».

7.2

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

c) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.3

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche in materia di turismo accessibile e inclusivo» inserire le seguenti: «nonché in materia di turismo e attività con gli animali.»

7.4

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «minima di cinquanta ore» con le seguenti: «complessiva di 650 ore».

7.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Al fine di garantire una adeguata ed efficiente preparazione teorica e pratica delle guide turistiche, i corsi di cui al comma 2 devono essere organizzati nell'ambito di un'università, un dipartimento universitario o di un altro organismo appartenente al sistema universitario e della ricerca nazionale.».

7.6

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «cinquanta» *con le seguenti:* «cento».

7.100

Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.».

7.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» *con la seguente:* «possono».

7.8

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» *con la seguente:* «possono».

7.9

[Ancorotti](#), [Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.11

[Franceschelli](#)

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento».

7.12

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.»

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».*

Art. 8

8.1

[Naturale](#), [Croatti](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «siano essi di proprietà dello Stato,» inserire le seguenti: «di altri enti pubblici,»;*

b) *sostituire le parole: «, di istituti religiosi o di privati» con le seguenti: «o di istituti religiosi».*

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 12

12.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;*

d) *dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;*

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

f) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista»;

b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;

e) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

f) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

g) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.0.1

[Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 13

13.1

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.2

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.3 (testo 2)

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

13.3

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.».

13.100

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "nonché per le attività che riguardano il settore turistico" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente: "*i-bis*) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

13.4

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e disposizioni transitorie)».

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

[\(986\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [POGLIESE](#) (Fdl), illustrando anzitutto l'articolo 1 che consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo. Precisa che, dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. La disposizione stabilisce quindi che, se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

Dà conto dell'articolo 2, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferisce poi sull'articolo 3, che concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il comma 1 specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il

beneficio summenzionato, nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente, qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro, prevede che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati, a rotazione, dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Menziona infine l'articolo 5, relativo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e propone di fissare sin da ora un termine per far pervenire le proposte di audizione, tenuto conto delle richieste già avanzate per le vie brevi. In considerazione dei tempi di conversione, suggerisce pertanto di fissare alle ore 18 di domani, 24 gennaio, il termine per indicare i soggetti da audire, ricordando che le audizioni si svolgeranno in presenza per i senatori. Occorre dunque individuare spazi congrui, la settimana prossima, per tale attività istruttoria, data la rilevanza del tema.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), riservandosi di intervenire domani in discussione generale, condivide la proposta del Presidente circa i tempi per comunicare i soggetti da audire. A tale ultimo riferimento, preannuncia che, rispetto al precedente decreto-legge n. 2 del 2023, l'elenco dei soggetti potrebbe essere più consistente, tenuto conto dell'evoluzione in atto. Ritiene peraltro che, solo a conclusione del ciclo di audizioni, possa essere poi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) condivide la tempistica illustrata dal Presidente e domanda se sia previsto l'intervento del Ministro in questa sede.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) reputa opportuna la domanda del senatore Bergesio circa la presenza del Ministro, tanto più che il Governo sta procedendo ad incontri con i soggetti interessati.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) sollecita la Presidenza a predisporre un'organizzazione dei lavori che consenta tanto al Governo di svolgere un'istruttoria approfondita sulle proposte emendative, quanto alla Commissione di conoscere i pareri in tempo utile, evitando accelerazioni improvvise che non permettono un serio esame di merito.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che rappresenterà al Ministro l'esigenza di rendere noti alla Commissione gli ulteriori passaggi in atto rispetto ai contenuti del provvedimento. Quanto alla sollecitazione del senatore Paroli, concorda con l'esigenza di assicurare un esame approfondito sugli emendamenti, garantendo che sarà individuato un tempo congruo per la presentazione delle proposte emendative e per la relativa istruttoria. Fa notare comunque che, sui provvedimenti d'urgenza, i tempi risultano sempre ristretti e occorre un'attenta valutazione anche rispetto ai lavori dell'Assemblea.

Non essendoci ulteriori interventi, la Commissione conviene di fissare a mercoledì, 24 gennaio, alle ore 18 il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*, approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. [Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 1*](#))

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Non essendoci interventi nella discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di una relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 e di due distinti pareri favorevoli sul *Doc. LXXXVI* n. 1 e sul *Doc. LXXXVII* n. 1.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo, ritenendo necessario puntualizzare alcuni aspetti fortemente critici con riferimento al disegno di legge n. 969.

Rileva infatti con disappunto che, presso l'altro ramo del Parlamento, è stata approvata una disposizione, all'articolo 4, che rischia di essere restrittiva della libertà di stampa e che meriterebbe l'espressione di un voto contrario. Afferma infatti che la direttiva (UE) 2016/343 rafforza il principio della presunzione di innocenza, in linea con l'articolo 27 della Costituzione, assicurando peraltro la libertà della manifestazione del pensiero. Stigmatizza invece che la disposizione approvata dalla Camera, su cui inizialmente l'Esecutivo aveva espresso un parere contrario, è stato introdotto un principio assai rischioso, in grado di minacciare l'equilibrio tra la presunzione di non colpevolezza e il diritto di informare ed essere informati.

In secondo luogo, giudica assai grave, in quanto lesiva delle prerogative del Parlamento, la scelta di aver inserito il recepimento delle norme europee sui salari minimi all'interno dell'Allegato A. Tale previsione non consente al Parlamento di indicare principi e criteri per il recepimento e costituisce, di fatto, una delega in bianco al Governo su un tema nei confronti del quale l'Esecutivo non ha mostrato alcuna apertura. Anche in questo caso, l'argomento richiederebbe a suo avviso l'espressione di un voto contrario.

Dichiara tuttavia che il suo Gruppo intende esprimere un voto di astensione sul disegno di legge n. 969, per non esporre l'Italia al rischio di procedure di infrazione. Analogamente, dichiara un voto di astensione tanto sulla Relazione programmatica per l'anno 2023, quanto sulla Relazione consuntiva per l'anno 2022.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sui tre provvedimenti all'esame, riallacciandosi alle considerazioni del senatore Martella. In proposito, puntualizza che non viene affatto compressa la libertà di espressione, ma si evita la pubblicazione di informazioni acquisite dalle procure, le quali possono determinare danni tanto alle persone più note quanto ai comuni cittadini. Ciò rappresenta, a suo avviso, l'affermazione del principio di innocenza fino a prova contraria, e non limita l'informazione, in quanto i giornalisti potranno riassumere i contenuti degli atti giudiziari.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), concordando con le affermazioni del senatore Martella, dichiara l'astensione del suo Gruppo sui tre provvedimenti in titolo.

Verificato il prescritto numero di senatori su ciascuno dei provvedimenti in titolo, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole del Relatore sul disegno di legge n. 969, nonché gli schemi di parere favorevole sui *Doc. LXXXVI* n. 1 e *Doc. LXXXVII* n. 1.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia sul testo e sugli emendamenti. Fa presente comunque che la Relatrice si farà carico di recepire eventuali condizioni che dovessero essere espresse dalla Commissione giustizia.

Si passa all'espressione dei pareri da parte della Relatrice e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo unico del disegno di legge e sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione della proposta 1.10, che chiede di accantonare in quanto è in corso l'istruttoria. Con

riferimento all'emendamento 1.0.1, pur manifestando un orientamento favorevole per quanto di competenza, tende a precisare che il parere contrario è motivato dalla posizione espressa dal Dicastero dell'economia.

Dichiara infine di non accogliere gli ordini del giorno G/316/1/9 e G/316/2/9.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) manifesta un avviso conforme a quello del Sottosegretario.

Si passa alle votazioni.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti a sua firma, si dichiara stupita per la chiusura manifestata dal Governo sulle proposte emendative, che erano finalizzate a introdurre una certa omogeneità terminologica nel disegno di legge, evitando incoerenze normative. Sottolinea altresì che il suo Gruppo mantiene delle perplessità circa le deroghe previste dal testo, che potrebbero creare ulteriori difficoltà. Afferma infatti che i divieti non dovrebbero essere soggetti a limiti temporali, tanto più che il bracconaggio ittico rappresenta un grave problema, per risolvere il quale si proponeva lo stanziamento di maggiori risorse.

Con riferimento agli ordini del giorno, manifesta rammarico per il non accoglimento, precisando che la banca dati centralizzata delle violazioni amministrative, prevista dall'ordine del giorno G/316/2/9, avrebbe potuto facilitare il controllo sulla reiterazione delle condotte illecite. Avrebbe infine auspicato una maggiore apertura quantomeno sull'ordine del giorno G/316/1/9, considerate le finalità in esso contenute.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdi) fa notare che la concessione della licenza è compito delle amministrazioni locali, le quali possono dunque facilmente circoscrivere le eventuali attività illecite svolte nelle aree di competenza.

Interviene brevemente la senatrice [NATURALE](#) (M5S) per enfatizzare la necessità di evitare la pesca senza licenza su tutto il territorio nazionale.

Verificato il prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.10.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 gennaio scorso, era stata fissata la scadenza per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di giovedì 25 gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

100ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1011) Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato assegnato ieri il disegno di legge in titolo, sul quale concede la parola al Governo per conoscere gli intendimenti in merito al prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO rileva che il decreto-legge n. 9 del 2024, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 2 febbraio, reca disposizioni volte ad assicurare la continuità produttiva delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Il provvedimento in esame, di conversione del citato decreto-legge n. 9, è dunque affine al decreto-legge n. 4 del 2024 (atto Senato n. 986), attualmente già all'esame della Commissione.

Fa notare dunque che il decreto-legge n. 9 persegue, in continuità con il precedente provvedimento d'urgenza, un duplice obiettivo: sostenere le imprese dell'indotto, garantendo la liquidità necessaria per superare i gravi effetti economici in atto; fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori.

Riferisce quindi che il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto-legge n. 9 in quanto intende presentare un emendamento al disegno di legge n. 986 per trasferire i contenuti del primo nel secondo. Si tratta infatti di tematiche assolutamente complementari, che consentono, tra l'altro, di chiarire i rapporti tra le norme che riguardano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza partecipate da amministrazioni statali e il codice della crisi d'impresa, nonché di adottare le misure necessarie per garantire la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A.

Rammenta infine che sul disegno di legge n. 986, nella seduta di domani, sarà presente il ministro Urso che potrà replicare alle osservazioni già formulate.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO richiama quanto appena dichiarato sul disegno di legge n. 1011, circa l'intenzione del Governo di presentare in questa sede un emendamento per recepire i contenuti del decreto-legge n. 9, non insistendo per la conversione in legge di quest'ultimo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si sono concluse le audizioni nella giornata di ieri e che è tuttora aperta la discussione generale. Rammenta altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 8 febbraio, alle ore 12. Su sollecitazione di alcuni Gruppi, ed in particolare del Partito democratico, propone una breve posticipazione di tale termine alle ore 18 di domani, giovedì 8 febbraio.

In merito al preannunciato emendamento del Governo che trasferisce, nel provvedimento in esame, i contenuti del decreto-legge n. 9 del 2024 (atto Senato n. 1011), nel presupposto che esso venga presentato tra oggi e domani, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di subemendamenti a martedì 13 febbraio, alle ore 12.

Qualora il citato emendamento governativo non dovesse essere presentato entro domani, si riserva la possibilità di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ad altra data.

Sulle proposte del Presidente prende la parola il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) riallacciandosi alle affermazioni rese dal Governo in merito al disegno di legge n. 1011, i cui contenuti confluiranno nel provvedimento in esame. Nel riconoscere l'affinità di materia tra i decreti-legge nn. 4 e 9, rimarca criticamente che il decreto-legge n. 4 risultava insufficiente soprattutto per tutelare l'indotto, come del resto già osservato in discussione generale nonché durante le audizioni.

Si domanda pertanto se non sia preferibile posticipare ad un'unica data sia il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo sia quello per la presentazione di subemendamenti all'eventuale emendamento governativo recante i contenuti del disegno di legge n. 1011, individuando mercoledì 14 febbraio quale data unitaria. Ciò si giustifica considerando che il disegno di legge n. 1011 disciplina norme dettagliate, che occorre approfondire rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 4, per assicurare una certa coerenza all'attività emendativa.

La sua proposta, precisa, lungi dal voler essere divisiva, tenta di dar seguito proprio alle affermazioni del sottosegretario Fausta Bergamotto circa la consequenzialità tra i due provvedimenti. Ringrazia comunque il Presidente per la disponibilità manifestata a posticipare, in ogni caso, alle ore 18 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il relatore **POGLIESE** (FdI) concorda con l'ipotesi prefigurata dal senatore Martella di accorpare il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, al fine di mantenere una visione d'insieme durante la fase emendativa.

Il senatore **CANTALAMESSA** (LSP-PSd'Az) condivide a sua volta l'ipotesi di un'unica data per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

Anche il senatore **NAVE** (M5S) reputa preferibile assicurare un momento unitario per la presentazione di emendamenti rispetto a tutte le disposizioni governative.

Il **PRESIDENTE** tiene a precisare che la proposta di mantenere distinti i due termini era motivata dalla necessità di assicurare un'istruttoria approfondita, da parte del Governo, su tutte le proposte emendative. Riconosce comunque che gran parte delle modifiche al provvedimento in esame avrebbe avuto ad oggetto la tutela dell'indotto, che è materia disciplinata dal decreto-legge n. 9. Pertanto, dichiara di non avere obiezioni a unificare il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, nell'auspicio che l'emendamento governativo di trasfusione dei contenuti del disegno di legge n. 1011 arrivi entro domani. Ritiene tuttavia preferibile mantenere la data di martedì 13 febbraio, alle ore 12, considerato che il decreto-legge n. 4 è già all'esame da tre settimane e che il decreto-legge n. 9 è stato pubblicato il 2 febbraio.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 13 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nonché di subemendamenti al preannunciato

emendamento governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver comunicato che anche la Commissione giustizia ha reso un parere non ostativo, ricorda che, nella scorsa seduta, sono stati respinti tutti gli emendamenti mentre è stato accantonato l'emendamento 1.10, su cui era in corso l'istruttoria da parte del Governo. Concede, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sul suddetto emendamento. Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10.

La relatrice **BIZZOTTO** (LSP-PSd'Az) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo sul predetto emendamento.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, risulta approvato.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 1.10 sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri prescritti dal Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **ANCOROTTI** (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il **PRESIDENTE** rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, così come la Commissione affari costituzionali. Sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni 4ª, 6ª e 10ª.

Si passa dunque all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Rappresentante del Governo.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'unico ordine del giorno G/931/1/9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, esprimendosi in senso conforme al relatore, non accoglie il predetto ordine del giorno.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore sul predetto emendamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto in votazione, è respinto.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore sul predetto emendamento, che, posto in votazione, viene respinto.

È, quindi, posto in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.0.1 e 3.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.3, evidenzia come lo stesso sia inteso ad incrementare da 15 a 50 milioni di euro la dotazione del fondo destinato a favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura.

Al riguardo, rileva criticamente che, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, sono state oggetto di riduzione ovvero di espunzione tutte le misure agevolative e di contribuzione proposte in sede emendativa.

Nel dichiararsi convinta che disposizioni di promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo non possono prescindere dallo stanziamento di specifiche risorse, auspica che il Governo e la maggioranza riconsiderino il profilo finanziario, nell'ottica di offrire anche un segnale concreto ai giovani imprenditori agricoli.

Dopo aver osservato che le risorse stanziare già costituiscono un primo segnale di rilievo, soprattutto se confrontate con la carenza di misure previste dal precedente Governo, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 3.3, che viene respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 3, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 4, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 5.1, viene posto in votazione e approvato l'articolo 5.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 5.0.1, sottolinea l'importanza di adottare specifiche misure per la promozione della filiera della canapa industriale, tanto più che il Governo, in altre sedi, ha già accolto due ordini del giorno sulla materia.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fornisce rassicurazioni in merito all'attenzione della maggioranza riguardo alla filiera della canapa industriale.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1 e 6.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 6, che risulta approvato.

Posto in votazione è indi respinto l'emendamento 6.0.1, mentre viene dichiarata decaduta per assenza

del proponente la proposta emendativa 6.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si associa al relatore.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, viene posto in votazione e approvato l'articolo 7.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Passando all'esame dell'articolo 8, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posto in votazione è indi respinto l'emendamento 8.1, mentre viene dichiarata decaduta per assenza del proponente la proposta emendativa 8.2.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'articolo 8.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 8.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 9, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Passando all'articolo 10, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2, viene posto in votazione l'articolo 10, che risulta approvato.

Viene indi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.0.1.

Con riferimento all'articolo 11, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.0.1.

Si associa il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2, viene posto in votazione l'articolo 11, che risulta approvato.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 11.0.1.

Posti distintamente in votazione, sono infine approvati gli articoli 12 e 13, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa, quindi, alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Interviene per dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), il quale rileva che il provvedimento in esame, sorto inizialmente sotto una buona luce, ha poi, nel corso dell'esame, disatteso le promesse originarie e tradito le attese suscitate. Reputa tale circostanza particolarmente grave in considerazione del momento critico che la filiera agricola si trova ad affrontare.

Osserva poi che il fatto che le imprese agricole giovanili rappresentino poco più del 10 per cento del complesso delle imprese agricole è sintomo di una scarsa attenzione al ricambio generazionale nel settore.

Auspica, infine, l'assunzione di misure concrete e incentivanti a favore dei giovani imprenditori agricoli.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo, esprime perplessità in relazione ai tempi accelerati con cui il Governo e la maggioranza stanno portando a compimento provvedimenti di rilievo senza preoccuparsi di stanziare le risorse necessarie per supportarli.

Pur confermando il disappunto espresso dal Movimento 5 Stelle nel corso dell'esame in prima lettura, che ha motivato - in quella sede - l'espressione di un voto contrario, chiarisce che il voto di astensione all'esito dell'esame in Commissione in seconda lettura è motivato dalla volontà di non spegnere le speranze dei giovani agricoltori.

Non essendovi ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori, già convocata al termine della seduta plenaria di oggi, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta plenaria già convocata domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 102 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

102ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di
contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso parere non
ostativo sull'emendamento 1.10, che era risultato l'unica proposta emendativa approvata.

Avverte tuttavia che è necessario attendere il parere della Commissione bilancio sul medesimo
emendamento.

Propone quindi di sospendere brevemente la discussione del disegno di legge in titolo, per riprenderla
non appena arriverà il predetto parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è sospeso.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera
dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati,
evidenziando che le finalità principali della proposta (articolo 1) sono il sostegno e la promozione
dell'arte culinaria quale eccellenza italiana, mediante l'azione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, orientata al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle
relative professionalità.

Sottolinea che l'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del
premio "Maestro dell'arte della cucina italiana", conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in
maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio
della cucina italiana.

Quanto all'articolo 3, esso indica le categorie di merito nelle quali è conferito annualmente il premio
dal Presidente del Consiglio dei ministri: gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e

arte casearia.

Fa presente indi che, secondo l'articolo 4, il premio è costituito da una medaglia di bronzo, mentre in virtù dell'articolo 5 i requisiti per la candidatura sono aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile e aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

All'articolo 6, prosegue il relatore, viene regolato l'*iter* di presentazione delle candidature, che sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base di segnalazioni effettuate dalle associazioni di categoria, e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato di selezione delle candidature, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica tre anni.

Riferisce poi che l'articolo 8 reca la disciplina della fase istruttoria dell'*iter* di conferimento del premio, che viene svolta dal citato comitato, mentre l'articolo 9 stabilisce che coloro che sono insigniti del premio possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dopo aver accennato all'articolo 10, sulla revoca del premio, illustra l'articolo 11, secondo il quale, in sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, conferisce sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3. Si prevede altresì che i Maestri ai quali viene conferito il primo premio costituiscano il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della legge.

Conclude menzionando l'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) domanda se è previsto lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che ciò possa essere discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Non essendoci ulteriori interventi, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Ripresa e conclusione della discussione)

Riprende la discussione, in precedenza sospesa.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'unico emendamento approvato 1.10.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) presenta quindi l'emendamento 1.10/5ª Commissione, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire il parere della Commissione bilancio e dunque a sopprimere l'emendamento approvato.

L'emendamento 1.10/5ª Commissione, posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in quanto il disegno di legge è composto di un articolo unico e la votazione dell'articolo 1 coincide con quella del mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo originario, senza modifiche, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che - sulla base di accordo unanime tra i Capigruppo -il termine per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti alla proposta del Governo 2.0.1000, già

fissato ad oggi alle ore 12, è posticipato a domani, 14 febbraio, alle ore 8.

Tiene a precisare che la posticipazione del termine era stata valutata alla luce della disponibilità manifestata lo scorso 8 febbraio dai rappresentanti di Acciaierie d'Italia ad intervenire oggi, alle ore 14,30, in audizione, nonostante avessero in un primo momento dichiarato la loro impossibilità.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, 14 febbraio, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata al termine della medesima seduta, sono posticipate alle ore 13 di domani o comunque durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [316](#)

Art. 1

1.10/5ª Commissione

La Relatrice

Sopprimere l'emendamento.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 14 MARZO 2023**

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 16, recante l'istituzione della «Festa del pane», da celebrare la prima domenica di maggio di ogni anno, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento della norma di cui al comma 3 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, con riguardo alla

composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024**

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(317-533-548-B) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; Menia ed altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato l'emendamento approvato sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 118 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 24 GENNAIO 2024
118ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il vice ministro SISTO, a nome del Governo, rappresenta la necessità di approfondire i temi emersi nel corso del dibattito in Commissione. Chiede pertanto di rinviare la votazione dei pareri sugli atti del Governo n. 107, 110 e 102 alla prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta formulata dal Governo, rappresentando tuttavia la necessità di avere indicazioni certe sui tempi relativi al prosieguo dell'esame.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore sull'atto del Governo n. 110, si dichiara favorevole ad un approfondimento ulteriore alla luce del dibattito svolto in Commissione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), pur non avendo obiezioni rispetto alla richiesta del Governo, chiede se il rinvio sia giustificato dalla necessità di verificare alcuni aspetti tecnici, oppure se sia motivato dalla volontà di intervenire ulteriormente sui temi oggetto degli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione.

Il vice ministro SISTO replica sulla necessità di taluni approfondimenti alla luce del dibattito svolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce della richiesta del vice ministro Sisto, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce della richiesta del vice ministro Sisto, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969 e parere sui relativi emendamenti. Pareri alla 4a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n.1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 e parere non ostativo sui relativi emendamenti. Parere non ostativo sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere non ostativo sul *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) avanza una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea e di parere non ostativo sui documenti *LXXXVI*, n. 1 e *LXXXVII*, n. 1, nonché sugli emendamenti riferiti all'atto Senato n. 969.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuta altresì una proposta di relazione alternativa a quella del relatore (pubblicata in allegato al resoconto) presentata dalla senatrice Lopreiato a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dà lettura della proposta di relazione richiamando tutti i problemi connessi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 4 sul tema della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare. A nome del suo Gruppo preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sul parere proposto dal relatore poiché, diversamente da quanto rappresentato dalla maggior parte degli organi di stampa, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4 non rappresenta una preventiva limitazione alla presa visione degli atti delle ordinanze cautelari, che potranno certamente essere visionate ma non fotocopiare o pubblicate integralmente o per estratto da parte dei giornalisti. Precisa infine che il criterio di delega in questione ripristina la normativa previgente. La polemica sorta in questo periodo su molti *media* si rivela pertanto ancora una volta strumentale.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta del relatore, ritiene che la norma inserita nell'articolo 4 sia del tutto incomprensibile proprio alla luce della direttiva che si vorrebbe attuare. Nella direttiva infatti è fatto espresso richiamo tanto alla tutela della presunzione di innocenza quanto ad una particolare attenzione dei Paesi membri a non impattare negativamente sulla libertà dell'informazione. Il Governo, invece, su quest'ultimo tema ha sorvolato ponendo l'accento solo sul primo aspetto e ignorando l'articolo 21 della Costituzione. Peraltro, come sottolineato anche in un articolo di stampa pubblicato oggi, si rileva la sostanziale inutilità della norma che, lungi dal rappresentare una tutela per l'imputato, rischia al contrario di favorire una sorta di mercato nero delle informazioni. L'altro rischio per l'imputato è che le uniche carte che potranno essere pubblicate sono quelle relative alle richieste del pubblico ministero, che però rappresentano una impostazione di parte, che ha un interesse a privilegiare una tesi all'interno del processo. In ogni caso la norma rappresenta un colpo assestato alla libertà di informazione che si inquadra in un contesto a suo avviso inquietante e più ampio e che riguarda, ad esempio, la proposta di introduzione dell'obbligo da parte dei giornalisti di rendere pubbliche le proprie fonti o l'espressione di un sistematico fastidio per il giornalismo di inchiesta. Sostanzialmente, il clima imposto dalla maggioranza è quello di una normalizzazione dell'informazione che si vorrebbe censurare negli aspetti di critica: tutto questo non può accadere in un Paese a democrazia matura. Esprime pertanto forti preoccupazioni poiché la libertà di informazione appare sempre più messa in pericolo da questa maggioranza e da questo Governo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del relatore, ritiene che sia necessario distinguere tra i diritti delle persone che troppo spesso

vengono schiacciate in un ingranaggio mediatico durante la sottoposizione a un procedimento penale e la tutela della libertà di stampa come fondamento della democrazia. Rispondendo alle obiezioni del senatore Verini sottolinea che il giornalismo di inchiesta dovrebbe svolgere direttamente questa attività e non chiedere ad altri organismi di svolgerla avanzando sospetti e costruendo teoremi. Proprio per arginare questo fenomeno la norma di cui all'articolo 4, lungi dal rappresentare una limitazione alla libertà di stampa, incoraggia invece il giornalista a svolgere in modo più accurato la sua professione per raccontare i fatti e non solo per riportare stralci degli atti processuali. Analogo ragionamento può essere fatto sulle fonti. Si vuole evitare la pubblicazione di atti coperti da segreto non solo per perseguire un chiaro illecito ma per tutelare in genere la legalità e l'onorabilità delle persone coinvolte. È compito del Parlamento intervenire sul punto ed individuare il migliore temperamento tra gli interessi coinvolti, costituzionalmente tutelati sia per quanto riguarda la libertà di stampa, sia per quanto riguarda la presunzione di innocenza. Non è pertanto corretto definire l'articolo 4 una norma bavaglio, non solo perché ripristina una disciplina prima vigente, ma anche perché l'allarmismo creato da questa definizione rischia di contribuire alla sempre più frequente spettacolarizzazione della giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene a sua volta inappropriato far riferimento per questa norma ad un cosiddetto "blackout informativo", in quanto non c'è nessun oscuramento ma solo una limitazione che peraltro ricalca, come già osservato nel corso del dibattito, la disciplina previgente.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta presentata dal relatore di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea e di parere non ostativo sui documenti, (pubblicati in allegato al resoconto) nonché sugli emendamenti presentati, è approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di relazione alternativa presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che sarà trasmessa alla 4ª Commissione come relazione di minoranza, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 2, del Regolamento.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore [RAPANI](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo che per le parti di competenza, reca disposizioni finalizzate ad una revisione dell'articolo 40 della legge 154 del 2016 che disciplina le norme per il contrasto alla pesca illegale nelle acque interne disponendo una serie di divieti la cui violazione prevede sanzioni che vanno dall'arresto da due mesi a due anni, all'ammenda da 2000 a 12000 euro - salvo che i fatti non costituiscano più grave reato - nonché il ritiro della licenza di pesca o la sospensione delle attività di commercializzazione connesse alla pesca.

In particolare, al fine di salvaguardare l'ecosistema fluviale dall'attività delle organizzazioni criminali di paesi terzi, nelle acque interne con riferimento ai fiumi è introdotto il divieto dell'esercizio della pesca professionale, attualmente consentita con licenza (articolo 1, comma 2-bis). Il nuovo comma 2 alla lettera e) consente invece la pesca professionale, con particolari limitazioni nei laghi (che il disegno di legge individua puntualmente), nonché nelle acque salate, salmastre o lagunari. L'entità delle sanzioni previste dal comma 4 rimane invece la stessa anche in ordine all'eventuale ritiro delle licenze per la pesca professionale e per l'attività commerciale.

In relazione agli emendamenti, illustra le proposte 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 rilevanti ai fini dell'espressione del parere.

Per quanto di competenza, infine, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti in quanto non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocati per domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969 E
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, per quanto di competenza, formula relazione favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DALLA SENATRICE LOPREIATO SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 969**

La 2^a Commissione Giustizia,

esaminato l'A.S. 969, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea»;

Premesso che:

l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti, tra gli altri, a prevedere il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

considerato che:

il suddetto articolo ripristina la normativa in essere precedentemente rispetto all'intervento legislativo operato dal d.lgs. n. 216/2017, recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Nella disciplina previgente si prevedeva che la notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare personale facesse venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non il divieto di pubblicazione. La novella legislativa operata dal suddetto d.lgs. prevede che sia, invece, pubblicabile l'ordinanza cautelare anche in fase di indagini preliminari o comunque prima del termine della udienza preliminare. Tale eccezione al principio generale del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare prima del termine di esse deve, però, essere letta alla luce delle complessive innovazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo in materia di riforma delle intercettazioni. Esso prevede, infatti, una serie di divieti di trascrizione concernenti le conversazioni irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili e, più in generale, stringenti limiti alla riproduzione del contenuto delle intercettazioni all'interno del testo dei provvedimenti cautelari. Dunque tali divieti e tali limitazioni sono stati ritenuti dal legislatore idonei a scongiurare il pericolo che attraverso il testo di un provvedimento di libertà venga divulgato il contenuto di conversazioni irrilevanti a fini processuali, inutilizzabili ovvero contenenti dati unicamente legati alla sfera privata delle persone coinvolte. La ratio è, quindi, evidente laddove detto intervento legislativo sia letto in combinato disposto alle disposizioni concernenti la stretta sulle intercettazioni utilizzabili. Assunto, questo, assolutamente attuale in relazione ai molteplici interventi operati da questo Governo volti a circoscrivere ulteriormente l'utilizzabilità e la conoscibilità del contenuto delle intercettazioni;

considerato ancora che:

la direttiva UE 2016/343 relativa al rispetto della presunzione di innocenza, non si preoccupa di limitare le pubblicazioni di atti di indagine ma interviene su una serie di legittime garanzie per coloro che sono indagati o imputati. Infatti, riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza finché non ne sia dimostrata la colpevolezza (Art. 3) e che gli Stati membri debbano adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole (Art. 4);

sul punto vi è da segnalare che lo stesso articolo 4 al paragrafo 3 specifica testualmente che:

«L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.». In stretto rapporto a quanto testé enunciato, vi è la disposizione contenuta nel Considerando 19 della medesima Direttiva ovvero -sempre citando testualmente-: «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.»;

considerato ulteriormente che:

anche la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la Direttiva in parola ed il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero (Art. 21), specificatamente sulla questione della compatibilità della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare (CFR. Sent. Corte di giustizia UE, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU). La Corte, in rapporto a quanto previsto dai citati articoli 3 e 4 della Direttiva, distingue le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale, dagli atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale. Sulla base di tale assunto, il passaggio successivo della Corte è di ritenere che il riferimento alla prova della «colpevolezza», contenuto nell'articolo 6, «deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza». A sostegno di questa lettura dell'articolo 6, interverrebbero anche i Considerando 16 e 22 della citata Direttiva. Da un lato, infatti, il primo farebbe specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, riguardando la salvaguardia della presunzione d'innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e negli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell'indagato sia legalmente accertata (cui fa riferimento l'articolo 4 della direttiva). Il considerando 22, invece, atterrebbe alla ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'articolo 6 della Direttiva e, pertanto, farebbe riferimento esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell'indagato e non anche alle decisioni procedurali che intervengono prima dell'accertamento della colpevolezza. Chiarisce, per quello che importa il presente documento, che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l'eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi di tale Direttiva; considerato, infine che:

alla luce di quanto esposto si evince che, da un lato, l'articolo inserito sembrerebbe ultroneo rispetto allo spirito della Direttiva sulla presunzione di innocenza e per ciò solo dovrebbe essere espunto dal testo, dall'altro la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:
Sopprimere l'articolo 4.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 86 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

indi della Vice Presidente

[BEVILACQUA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di osservazioni non ostantive - pubblicato in allegato al resoconto - con alcuni rilievi che tengono conto delle istanze proposte nella seduta precedente dalla senatrice Murelli, relative all'opportunità di consentire deroghe all'obbligo assicurativo per i veicoli partecipanti a competizioni sportive e per i veicoli di interesse storico o collezionistico, e di prevedere una regolamentazione più stringente in ordine ai profili assicurativi e di sicurezza relativi all'utilizzo e alla circolazione dei monopattini elettrici, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città europee.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia il Relatore per aver accolto le sue osservazioni e ribadisce per i veicoli storici la necessità di prevedere una qualche forma di esenzione dall'obbligo assicurativo, in relazione all'effettiva circolazione. Avanza anche la possibilità di considerare tali i veicoli iscritti, non solo nei registri ASI, di cui al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della strada, ma anche in eventuali altri analoghi registri storici.

Ritiene opportuno peraltro svolgere ulteriori approfondimenti.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere non ostantivo - pubblicato in allegato al resoconto -, con una serie di osservazioni volte a integrare la relazione introduttiva con rilievi inerenti alla compatibilità con l'ordinamento europeo e a tenere conto dei profili emersi durante

la discussione generale svolta nella seduta precedente.

In particolare, in base all'intervento del senatore Lombardo, è stato inserito il tema della cancellazione dei voli, dell'estensione dei rimborsi dai danni da incendi e del coinvolgimento degli enti locali nella *governance* della società Stretto di Messina, stante la partecipazione già prevista delle regioni interessate.

Riguardo, invece, alla questione sulla delocalizzazione, di cui all'articolo 8, il Relatore conferma che si tratta solo di delocalizzazioni extra-europee, come indicato dall'articolo 5 del decreto "dignità" n. 87 del 2018, su cui la norma interviene.

Per quanto riguarda la questione del porto di Trieste, sollevata dalla senatrice Rojc, ricorda che, nella scorsa legislatura, la Commissione Politiche dell'UE aveva approvato una risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 51), inviata anche alla Commissione europea, in cui si chiede l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, in base all'articolo 351 del TFUE che fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali concluse anteriormente al 1° gennaio 1958. Resta quindi pendente la necessità di avviare la procedura legislativa per la modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, che elenca i territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione europea.

Con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Lorefice, è stata inserita nello schema di parere la possibile estensione del sostegno al comparto viticolo, già prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni della siccità e delle alluvioni.

Con riguardo, invece, al trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, previsto dall'articolo 8, ricorda che si tratta precisamente del conferimento, con legge regionale, agli enti locali, delle funzioni relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e alle procedure di bonifica dei siti, come definiti dall'articolo 240 del codice dell'ambiente, in cui non si specifica se si tratti di siti di interesse nazionale o regionale.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), in relazione all'osservazione relativa all'articolo 11, propone di estendere la casistica degli eventi calamitosi anche alle grandinate.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, in cui sono accolte anche le osservazioni espresse dai senatori di minoranza. Ricorda, tuttavia, che domani scade il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo e propone quindi di attendere per avere contezza delle effettive intenzioni del Governo sulle singole proposte. Si esprime quindi favorevolmente all'estensione della misura sui rimborsi dei danni dagli incendi e solleva la problematica dei lavori già avviati nell'ambito del *superbonus* 110 per cento e che rischiano di non concludersi a tempo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si associa alla richiesta di rinvio del voto sul parere. Ringrazia il Relatore per l'accoglimento delle sue osservazioni e ribadisce la delicatezza del tema del conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di bonifica, evidenziando che, con il trasferimento delle competenze, andrebbero anche previste le occorrenti risorse tecniche, finanziarie e di personale, essendo a rischio la salute umana.

Solleva, quindi, il tema del *bonus* 110 per cento, che riguarda i numerosi condomini che non riusciranno a terminare i lavori entro dicembre di quest'anno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) prende atto quindi del consenso della Commissione a rinviare il voto sul parere al disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che riprende, con talune integrazioni, il lavoro svolto nella scorsa legislatura, finalizzato a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico.

Attualmente, infatti, non vi è distinzione fra le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque lagunari, salmastre o lacustri e le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale nelle acque dolci interne (canali o fiumi), pur essendo queste ultime le più esposte ai danni al patrimonio ittico derivanti dalla pesca illegale.

Molto spesso la commercializzazione del pescato illegale viene esercitata da possessori di licenza di tipo professionale, di nazionalità straniera, i quali usano tale licenza, non tanto per esercitare una reale attività di pesca, quanto per ottenere la regolarizzazione del pescato e poterlo commercializzare e indirizzare verso i mercati stranieri e in particolare quelli dell'Europa dell'Est. Peraltro, le modalità di stoccaggio, lavorazione e distribuzione che utilizzano, sono spesso condotte in violazione delle norme igienico-sanitarie degli alimenti di origine animale, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, e ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 sull'igiene degli alimenti e prodotti alimentari.

Pertanto, il disegno di legge interviene per rendere più efficiente il controllo a salvaguardia del patrimonio ittico, vietando la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

In tal senso, l'articolo unico del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

Al comma 1 dell'articolo 40 viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne.

Al comma 2 dell'articolo 40, i divieti relativi alla pesca illegale vengono applicati esclusivamente alle acque salse o salmastre o lagunari e ai laghi indicati nell'allegato 1 (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano, e altri 22 laghi minori).

Viene quindi introdotto un nuovo comma *2-bis*, all'articolo 40, relativo alle acque interne non ricomprese nel comma 2, per le quali viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti e soprattutto un generale divieto di esercizio della pesca professionale.

In particolare, oltre al divieto di professionale e dell'uso dei relativi strumenti e attrezzi, vengono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche, e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle regioni e province autonome di autorizzare, con propri provvedimenti, l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di sapere se la precisazione di "canali e fiumi", con riferimento alle acque dolci sia da intendersi ad esclusione di altri corsi d'acqua dolce.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) ritiene che la predetta specificazione non sia ad esclusione, ma solo ad esemplificazione dei corsi d'acqua dolce, rispetto invece ai laghi che sono individuati separatamente nel disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE)

2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerato che alcune previsioni normative sono state già recepite, entro il 23 giugno 2023, con il decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2023;

considerato che le restanti norme della direttiva devono essere recepite dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, previsto dalla legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, scadrà il 23 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che l'oggetto della direttiva ha importanza sia per i cittadini europei sia per le imprese di assicurazione, in particolare per il ramo non vita, e avrà anche un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli, e quindi sul mercato interno;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

1) L'articolo 1, n. 2), lettera *b*), della direttiva specifica che la stessa *non si applica all'uso di un veicolo in eventi e attività sportive motoristici in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l'organizzatore dell'attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un'assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti.*

Lo schema di decreto legislativo non modifica le norme già vigenti al riguardo, salvo specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) (che modifica l'articolo 124 del codice delle assicurazioni private relativo alle gare e alle competizioni sportive), che l'assicurazione cui è obbligato l'organizzatore dell'evento è per la responsabilità civile *"dei veicoli a motore"*.

Poiché quindi, le competizioni sportive sono assoggettate a una disciplina specifica, in osservanza della direttiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'articolo 122, comma 1-*ter*, del Codice delle assicurazioni private, come inserito dallo schema di decreto legislativo, non si applica alle competizioni sportive.

2) La direttiva prevede che ogni Stato membro adotti *"tutte le misure appropriate, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione"*. Prevede, tuttavia, delle deroghe (articolo 5) per *"i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o che sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale"* e *"per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale"*.

L'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto introduce l'articolo 122-*bis*, nel codice delle assicurazioni private, relativo alle deroghe e prevede, al comma 1, che non siano soggetti all'obbligo di assicurazione *"i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente"*.

In considerazione della possibilità offerta dalla direttiva e della necessità di preservare il patrimonio storico e culturale dell'ingegno meccanico che ha caratterizzato e caratterizza il nostro Paese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti al PRA, la possibilità di sottoscrivere "polizze multiple", ovvero dedicate a più mezzi di uno stesso proprietario, basate sul fatto che lo stesso proprietario ne possa condurre uno alla volta.

3) Si auspica infine l'adozione di una regolamentazione più stringente in ordine ai profili assicurativi e di sicurezza relativi all'utilizzo e alla circolazione dei monopattini, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città europee.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure anche relative a un'altra pratica anticoncorrenziale, messa in atto da alcune compagnie aeree, della cancellazione dei voli senza l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista;
in riferimento all'articolo 4, si evidenzia che l'efficacia dei previsti rimborsi alle imprese del settore turistico che hanno subito danni economici a causa degli incendi verificatisi tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 in Sicilia e Sardegna, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato, fatta salva comunque l'eventuale applicazione della normativa *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, e della normativa sull'esenzione di alcune categorie di aiuti, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;
al riguardo si evidenzia l'opportunità di valutare l'estensione della predetta misura di cui all'articolo 4 anche ad altre regioni, in cui si sono verificati, nel medesimo periodo estivo, analoghi eventi calamitosi, con conseguenti danni economici alle imprese del settore turistico;
in riferimento all'articolo 5, che riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, alle imprese che investono in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 che esenta alcune categorie di aiuti, con particolare riguardo alla sezione sugli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si ricorda, al riguardo, che la ivi richiamata comunicazione della Commissione europea COM(2022) 45, concernente "Una normativa sui chip per l'Europa", è accompagnata dalla proposta di regolamento COM(2022) 46, approvata e in attesa di essere pubblicata, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori ("normativa sui chip") e dalla proposta di regolamento COM(2022) 47, in fase di discussione in Consiglio, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip" (*Chips Joint Undertaking*). Tali regolamenti mirano a istituire l'iniziativa "Chip per l'Europa", volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione, transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione, per consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione, che rafforzino le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'UE. In tale contesto è previsto che gli Stati membri possano, parallelamente, fornire sostegno alle predette attività, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014 sull'esenzione di alcune categorie di aiuti;
in riferimento all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di [prevedere un'estensione della misura a sostegno del comparto viticolo, prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni](#);
inoltre, all'articolo 11, comma 2, dal punto di vista redazionale, dopo le parole: "Fondo di solidarietà nazionale" inserire le seguenti: "di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102," e sostituire le parole da: "dell'articolo 185-ter" fino alla fine del comma con le seguenti: "degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017";
in riferimento all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una

partecipazione strutturale nella *governance* della società Stretto di Messina anche gli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte;

in riferimento all'articolo 19, che istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per lamessa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni che possono accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti;

in riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, si ricorda che la misura è stata inviata alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE, in base al quale la BCE viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Si ricorda inoltre che la decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri consultano la BCE, in particolare, per quanto riguarda, tra l'altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, e che ne tengono conto prima di adottare la decisione nel merito.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, relativo allo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) propone di integrare il primo rilievo, relativo alla deroga dall'obbligo di assicurazione per le competizioni sportive, al fine di precisare che vi rientrano anche quelle di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) accoglie la proposta e riformula lo schema di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato, sul testo del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, che propone di integrare con il parere sugli emendamenti.

In particolare, propone di esprimere parere favorevole, in quanto rispondenti alle osservazioni formulate sul testo o emerse nella discussione, sull'emendamento 1.8, relativo alla tutela dei passeggeri

in caso di cancellazione del volo, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, relativi al rimborso dei danni causati da incendi, sull'emendamento redazionale 11.3, sull'emendamento 13.20, relativo al porto di Trieste, sull'emendamento 14.6, relativo al coinvolgimento degli enti locali nella *governance* della società Stretto di Messina, sull'emendamento 19.1, relativo alla dimensione dei comuni beneficiari dei fondi per la messa in sicurezza infrastrutturale, e sull'emendamento 20.16, finalizzato a dare certezza agli autotrasportatori di autoveicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, e parere non ostativo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ringrazia il Relatore per il parere favorevole sul suo emendamento 13.20 sul porto franco di Trieste, che rappresenta una problematica di grande importanza storica ed economico-commerciale.

Preannuncia, tuttavia, un voto contrario da parte del suo Gruppo, in ragione della contrarietà al provvedimento nel suo complesso.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di osservazioni non ostative sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo di appartenenza sugli atti del Governo nn. 70, 72 e 77, poiché su di essi non si è svolto un approfondimento sufficiente, anche in sede di Commissioni di merito.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, come già illustrato, interviene per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico.

Nella precedente seduta era emerso un dubbio circa la precisazione di "canali e fiumi", con riferimento alle acque dolci, ovvero se tale precisazione fosse da intendersi ad esclusione di altri corsi d'acqua dolce.

Al riguardo, il disegno di legge precisa che: "Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari".

Nell'ambito di tali acque interne, il disegno di legge opera una distinzione tra i laghi, le acque salse o salmastre e lagunari, in cui continuare a consentire la pesca professionale, e il resto delle acque interne, ovvero le "acque dolci", nelle quali introdurre un divieto generale di pesca professionale.

Per questo motivo, nella relazione introduttiva si era fatto riferimento alle "acque dolci". Inoltre, per mero scopo esemplificativo, si era precisato "canali e fiumi", senza per questo voler intendere alcuna esclusione degli altri corsi d'acqua dolce.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge e illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti, avendone valutato la compatibilità

con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia di pesca e di sicurezza alimentare.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti 2.106 (testo 2), 3.5 (testo 2) e relativi subemendamenti, e 9.35 [già 3.3 (testo 2)] presentati al disegno di legge in titolo, relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni, avendo valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, per la contrarietà al progetto di autonomia differenziata nel suo complesso, ritenuto divisivo e molto grave per l'unità nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, ricordando che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente MIC2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia.

Ricorda inoltre che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 1, 2, 5 e 10, ritiene che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerato che alcune previsioni normative sono state già recepite, entro il 23 giugno 2023, con il decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2023;

considerato che le restanti norme della direttiva devono essere recepite dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, previsto dalla legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, scadrà il 23 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di

una procedura di infrazione;

considerato che l'oggetto della direttiva ha importanza sia per i cittadini europei sia per le imprese di assicurazione, in particolare per il ramo non vita, e avrà anche un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli, e quindi sul mercato interno;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

1) L'articolo 1, punto 2), lettera *b*), della direttiva specifica che la stessa *"non si applica all'uso di un veicolo in eventi e attività sportive motoristici [...] in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l'organizzatore dell'attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un'assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti [...]"*.

Lo schema di decreto legislativo non modifica le norme già vigenti al riguardo, salvo specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) (che modifica l'articolo 124 del Codice delle assicurazioni private relativo alle gare e alle competizioni sportive), che l'assicurazione cui è obbligato l'organizzatore dell'evento è per la responsabilità civile *"dei veicoli a motore"*.

Poiché quindi, le competizioni sportive sono assoggettate a una disciplina specifica, in osservanza della direttiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'articolo 122, comma 1-*ter*, del Codice delle assicurazioni private, come inserito dallo schema di decreto legislativo, non si applica alle competizioni sportive, ivi incluse quelle di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

2) La direttiva prevede, allo stesso punto 2) dell'articolo 1, che ogni Stato membro adotti *"tutte le misure appropriate, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione"*. Prevede, tuttavia, delle deroghe (articolo 5) per *"i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o che sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale"* e *"per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale"*.

L'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto introduce l'articolo 122-*bis*, nel Codice delle assicurazioni private, relativo alle deroghe e prevede, al comma 1, che non siano soggetti all'obbligo di assicurazione *"i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente"*.

In considerazione della possibilità offerta dalla direttiva e della necessità di preservare il patrimonio storico e culturale dell'ingegno meccanico che ha caratterizzato e caratterizza il nostro Paese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere:

a) per i possessori di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 Codice della strada, e per i veicoli con una immatricolazione ultratrentennale, specifiche deroghe all'obbligo assicurativo in caso di mancata circolazione degli stessi;

b) che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto per tutti i veicoli attraverso la sottoscrizione di una "polizza multiveicolo", ovvero dedicata a più mezzi di uno stesso proprietario, in cui la guida è limitata all'assicurato e alle persone indicate nella polizza stessa.

3) Si auspica infine l'adozione di una regolamentazione più stringente in ordine ai profili assicurativi e di sicurezza relativi all'utilizzo e alla circolazione dei monopattini elettrici, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città europee.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n.

104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e

investimenti strategici, e gli emendamenti ad esso riferiti;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure anche relative a un'altra pratica anticoncorrenziale, messa in atto da alcune compagnie aeree, della cancellazione dei voli senza l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista;
in riferimento all'articolo 4, si evidenzia che l'efficacia dei previsti rimborsi alle imprese del settore turistico che hanno subito danni economici a causa degli incendi verificatisi tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 in Sicilia e Sardegna, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato, fatta salva comunque l'eventuale applicazione della normativa *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, e della normativa sull'esenzione di alcune categorie di aiuti, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;
al riguardo si evidenzia l'opportunità di valutare l'estensione della predetta misura di cui all'articolo 4 anche ad altre regioni, in cui si sono verificati, nel medesimo periodo estivo, analoghi eventi calamitosi, con conseguenti danni economici alle imprese del settore turistico;
in riferimento all'articolo 5, che riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, alle imprese che investono in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 che esenta alcune categorie di aiuti, con particolare riguardo alla sezione sugli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si ricorda, al riguardo, che la ivi richiamata comunicazione della Commissione europea COM(2022) 45, concernente "Una normativa sui chip per l'Europa", è accompagnata dalla proposta di regolamento COM(2022) 46, approvata e in attesa di essere pubblicata, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori ("normativa sui chip") e dalla proposta di regolamento COM(2022) 47, in fase di discussione in Consiglio, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip" (*Chips Joint Undertaking*). Tali regolamenti mirano a istituire l'iniziativa "Chip per l'Europa", volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione, transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione, per consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione, che rafforzino le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'UE. In tale contesto è previsto che gli Stati membri possano, parallelamente, fornire sostegno alle predette attività, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014 sull'esenzione di alcune categorie di aiuti;
in riferimento all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di [prevedere un'estensione della misura a sostegno del comparto viticolo, prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni](#);
inoltre, all'articolo 11, comma 2, dal punto di vista redazionale, dopo le parole: "Fondo di solidarietà nazionale" inserire le seguenti: "di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102," e sostituire le parole da: "dell'articolo 185-ter" fino alla fine del comma con le seguenti: "degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017";
in riferimento all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una partecipazione strutturale nella *governance* della società Stretto di Messina anche degli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte;
in riferimento all'articolo 19, che istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per lamessa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni che possono

accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti;

in riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, si ricorda che la misura è stata inviata alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE, in base al quale la BCE viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Si ricorda inoltre che la decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri consultano la BCE, in particolare, per quanto riguarda, tra l'altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, e che ne tengono conto prima di adottare la decisione nel merito,

parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 11.3, 13.20, 14.6, 19.1 e 20.16, in quanto rispondenti alle predette osservazioni sul testo,

e parere non ostativo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

considerato che il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, scadrà il 10 dicembre 2023, per effetto dall'articolo 1 della medesima legge di delegazione europea, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

considerato che il regolamento (UE) 2018/1805 sostituisce i prevalenti strumenti normativi europei, che erano stati recepiti e attuati con i decreti legislativi 15 febbraio 2016, n. 35, e 7 agosto 2015, n. 317, in materia di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale;

considerato che per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità;

rilevato che lo schema di decreto provvede alle opportune modifiche dei decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 317 del 2015, tra cui la definizione della tempistica procedimentale e della disciplina dei motivi di rifiuto,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 316 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso interviene per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico, a tutela del patrimonio ittico e della pesca sportiva, prevedendo il divieto di pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di 8 grandi laghi e 22 laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, e in cui sono rafforzati i divieti di attività illegali;

valutato che il disegno di legge e i relativi emendamenti, non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia di pesca e di sicurezza alimentare,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.106 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 9.35 [già 3.3 (testo 2)] riferiti al disegno di legge n. 615;
esaminati i subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), relativo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
richiamato il parere non ostativo espresso, sia sul testo del disegno di legge in data 26 giugno 2023, sia sugli emendamenti in data 2 agosto 2023;
valutato che gli ulteriori emendamenti e subemendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del PNRR, in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia;
rilevato che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023;
considerato che i primi due articoli recano le disposizioni attuative dei predetti obiettivi previsti dal PNRR. In particolare, l'articolo 1 prevede, tra l'altro, termini procedurali più celeri per l'approvazione del piano per la rete elettrica, mentre l'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere le potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso dei clienti finali ai propri dati di consumo, non solo dell'elettricità ma anche del gas, su loro richiesta, per il tramite della società pubblica Acquirente Unico S.p.A.;
considerato che l'articolo 5 è volto a superare una contestazione della Commissione europea e quindi a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, provvedendo ad abrogare la disposizione che esclude dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, stabilendo una durata di 10 anni delle concessioni e la loro assegnazione mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2025, per le concessioni in essere;
considerato infine che l'articolo 10 designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto *Digital Market s Act*, e quale referente per la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri, conferendo all'Autorità anche i relativi poteri di indagine e sanzionatori, e i limiti relativi alla protezione dei dati personali;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera *b*), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-ter e comma 4- quater del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il

decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

185ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale ([n. 105](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso dà attuazione all'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che disciplina i principi e i criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

Lo schema in esame intenderebbe consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, dovrebbe consentire, attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione "non possono derivare" maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola appare necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituirla con le seguenti: "non devono derivare".

Occorre, inoltre, valutare la necessità di esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 inserendo la previsione per cui "le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente", come previsto dalla relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 4, per quanto concerne la quantificazione degli effetti finanziari sarebbe opportuno che il Governo fornisca i dati utilizzati al fine della determinazione del maggior gettito, considerato che nella relazione tecnica tali dati non vengono riportati.

Per quanto riguarda gli articoli 8 e 9, considerato che la relazione tecnica prevede che l'Agenzia delle entrate farà fronte alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi e occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di

invarianza finanziaria nel testo.

In riferimento alle norme contenute nel Capo II e III, fa presente che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate in 1.216.321.089 euro per il 2024 e 610.519.198 euro per il 2025.

Occorrerebbe chiarire, al riguardo, per quale motivo le maggiori entrate non sono state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, considerato che non sembrano esserci limiti temporali, e per quale motivo quale base di calcolo sia stata utilizzata l'aliquota media relativa al periodo d'imposta 2017 e non una relativa ad un periodo di imposta più recente.

Relativamente all'articolo 34, laddove si prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne sono decaduti, occorre avere conferma che ciò possa essere attuato nell'ambito delle risorse a legislazione vigente. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri.

Per ciò che concerne l'articolo 38, comma 2, occorrerebbe chiarire le ragioni per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica.

Riguardo al comma 3 del medesimo articolo, in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025 come già dianzi segnalato, richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 112.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 24 ottobre 2023.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.](#)

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 14 marzo 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della stessa, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 20 luglio 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie relative al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.15.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

188ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che anche da parte del Governo non vi sono osservazioni da formulare.

[Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.](#)

La Commissione approva.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato il tenore ordinamentale delle norme, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, posto che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma, precisando che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, che andrebbe confermato che la relativa cessione non determini un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le forze armate potranno fare fronte alle proprie

esigenze funzionali anche senza le dotazioni in questione.

Riguardo alle spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito alle autorità dell'Ucraina, non contemplate dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi a conferma della piena sostenibilità della clausola di invarianza.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta confermata la neutralità finanziaria del provvedimento, sia in relazione alla cessione degli armamenti sia con riguardo alle spese di trasporto, che vengono sostenute nell'ambito di contratti di *global service* già attivi per le medesime esigenze.

La relatrice [NOCCO \(FdI\)](#), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti non determina un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le Forze Armate interessate potranno fare fronte alle esigenze funzionali anche senza le dotazioni in argomento. Infatti, le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo strumento militare alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici. Non sussiste, pertanto, alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. In ogni caso si ribadisce come la norma non comporti oneri diretti, ma riconosca la facoltà, previo atto di indirizzo delle Camere, di cedere materiali all'Ucraina con procedure semplificate. Viene altresì rappresentato che il riferimento alle cessioni a titolo gratuito appare fuorviante nella misura in cui i decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'*European Peace Facility*. Pur non essendo, infatti, previste specifiche procedure di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari dei decreti interministeriali, gli stessi si ascrivono e si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2022/338 e 2022/339 concernenti il ricorso allo strumento europeo per la pace per sostenere l'Ucraina;

viene ribadito che anche le spese di trasporto, così come il valore dei materiali ceduti, risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali, ma soprattutto in relazione alle esigenze rappresentate e coordinate in ambito NATO e UE. In ogni caso tale tipologia di spesa viene sostenuta nell'ambito di contratti già attivi per le medesime esigenze, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [PATUANELLI \(M5S\)](#), al di là delle valutazioni di carattere politico, ritiene che la cessione di armi prevista dal provvedimento in esame non avvenga affatto a titolo gratuito. Pertanto, anche in relazione ai profili finanziari, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta testé formulata.

Interviene il senatore [Claudio BORGHI \(LSP-PSd'Az\)](#) il quale, pur non ritenendo l'osservazione del senatore Patuanelli priva di pregio, ricorda che nella scorsa legislatura la neutralità finanziaria della cessione di armi è stata sostenuta da un esponente del Governo appartenente allo stesso Gruppo del senatore Patuanelli.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.

[Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo.](#)

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DREOSTO \(LSP-PSd'Az\)](#) formula la seguente proposta di relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in

titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto dei chiarimenti ivi forniti in relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa."

La proposta di relazione, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi agli articoli da 1 a 4, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 3, comma 2, che occorre valutare se estendere il meccanismo del "doppio parere" anche alla Commissione competente per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 11, segnala che il comma 2 deriva dall'approvazione da parte della Commissione di merito dell'emendamento 10.12 (testo 2), su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere di semplice contrarietà: si valuti se ribadire tale parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione a quelli riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.207. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e 3.248. Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine agli emendamenti [3.243](#), [3.244](#) e [3.245](#). Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti, [4.200](#), [4.201](#) e [4.202](#). Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI in relazione al profilo inerente all'articolo 3, comma 2, si rimette alla valutazione della Commissione. Segnala inoltre che il Governo non ha osservazioni e si rimette altresì alla Commissione in ordine all'eventuale riproposizione del parere di contrarietà semplice in ordine all'articolo 11, comma 2, che scaturisce dall'approvazione di un emendamento su cui era stato espresso appunto il parere di semplice contrarietà. Non vi sono osservazioni sui restanti articoli del testo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni nettamente critiche in relazione al testo all'esame. Sottolinea come non si sia svolto in Commissione un approfondito esame dei profili finanziari connessi alla riforma dell'autonomia, ciononostante le numerose perplessità sollevate da varie istituzioni, tra cui ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Commissione europea, in relazione ai rischi segnalati di minor gettito per lo Stato italiano. Sottolinea quindi il profilo critico degli oneri finanziari che si determineranno con l'autonomia differenziata, non approfonditi come si sarebbe dovuto, e che tradiscono le promesse elettorali dell'attuale maggioranza, fatte ai cittadini in termini di prestazioni dei servizi ai cittadini stessi. Evidenzia quindi come si proceda nella fase attuale all'espressione di un parere sul testo all'esame senza la necessaria consapevolezza, che sarebbe indispensabile per una riforma di tale portata. Conclude quindi esprimendo una posizione di contrarietà netta sul testo all'esame, anche in ragione del fatto che si è abdicato ad ogni approfondimento in Commissione bilancio sui profili finanziari del provvedimento.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni critiche formulate, ricordando come la Commissione bilancio risulti preposta ad una valutazione delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti. Ricorda come i rilievi critici svolti da altre istituzioni non siano stati seguiti dai dovuti approfondimenti, segnalando come il rapporto della Banca d'Italia sull'autonomia differenziata poneva

all'attenzione profili che andavano considerati centrali, tra cui cita in particolare la necessaria gradualità in un processo di riforma di tale portata. Sottolinea come non si è tenuto quindi in alcun modo conto dei rilievi provenienti da altre istituzioni, citando in particolare altresì la Commissione europea, e non è stata data la necessaria attenzione ai temi all'esame in ordine agli effetti di bilancio. Sottolinea come il disegno di riforma incida profondamente sul complesso dell'architettura dello Stato, per cui sarebbe stata indispensabile una valutazione specifica degli effetti finanziari e degli scenari economici, mentre si demanda l'attuazione del disegno di riforma alle singole intese. In ordine ai LEP, formula altresì rilievi critici posto che la previsione, rispetto allo strumento del DPCM già previsto originariamente, nel fare riferimento alla fonte del decreto legislativo rivela comunque un quadro di natura politica incerto e che non fornisce adeguate garanzie in ordine all'attuazione e al monitoraggio. Formula altresì osservazioni fortemente critiche a tale riguardo atteso che il disegno di riforma esautorava completamente il Parlamento, in un quadro di mancanza di un'analisi istruttoria complessiva e di scenario. Dopo aver ricordato l'avvenuta dimissione di quattro componenti del Comitato LEP, evidenzia come anche sotto tale profilo non si è tenuto conto della verifica delle implicazioni della riforma, restando i problemi di sistema del tutto irrisolti rispetto ad un ridisegno dell'assetto costituzionale dirompente e non studiato come necessario. Ricorda il profilo critico degli effetti sul debito pubblico, in un momento quale quello attuale di riforma della *governance* economica europea. A tale riguardo occorrerà reperire, ai fini della tenuta del sistema nazionale, ulteriori risorse per compensare i divari che cresceranno tra i territori, attraverso mezzi finanziari ulteriori tra cui cita i fondi per lo sviluppo e la coesione. Conclude evidenziando come il dibattito in Commissione bilancio sul provvedimento dell'autonomia differenziata costituisca un'occasione perduta, in un quadro che rischia di compromettere l'effettività dei diritti civili e sociali dei cittadini nelle diverse aree del paese. Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.207. Chiede di accantonare le proposte 1.75 e 1.209, in corso di approfondimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248. Chiede di accantonare la proposta 3.246. Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi 81 della Costituzione, sulle proposte 3.243, 3.244 e 3.245, mentre chiede di accantonare le proposte 3.221 e 3.242, non segnalate dal relatore. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.200, 4.201 e 4.202, mentre chiede l'accantonamento della proposta 4.203. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti fino all'articolo 4.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per formulare osservazioni critiche sulla mancanza di coerenza nell'espressione dei pareri da parte del rappresentante dell'Esecutivo. Dopo essersi associato alle considerazioni critiche svolte in via generale dalla senatrice Castellone e dal senatore Nicita si sofferma infatti sul tema dei LEP, criticando le modalità con cui il Governo non ha inteso affrontare nodi connessi alla loro determinazione. Evidenzia quindi come il Governo dovrebbe fornire specifiche motivazioni in ordine all'asserita contrarietà all'articolo 81 della Costituzione in ordine alle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248, atteso che non si comprende perché tali emendamenti siano considerati contrari ai sensi del citato articolo 81 della Costituzione, mentre la medesima materia trattata dal provvedimento ovvero da altre proposte al riguardo, risultino considerati ad invarianza di spesa. Sottolinea quindi la scarsa coerenza nell'espressione del parere rispetto a tale profilo da parte del Governo, per cui chiede che vengano fornite ragioni di dettaglio oppure si valuti l'accantonamento di tali proposte emendative.

Il sottosegretario FRENI, con riferimento al rilievo svolto dal senatore Manca, sottolinea come il Governo ritenga onerosi gli emendamenti che possano determinare oneri non prevedibili, dichiarandosi tuttavia disponibile ad un loro accantonamento.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene altresì per chiedere elementi di chiarimento al Governo in ordine al parere espresso sulla proposta 3.208. Sottolinea a tale riguardo come, laddove tale proposta

sia considerata onerosa, allora dovrebbe essere considerato altrettanto oneroso il testo stesso del disegno di legge in materia. Non si comprende infatti perché i principi e i criteri direttivi possano essere considerati privi di onerosità, laddove scaturenti dal disegno di legge di fonte governativa, rispetto ai principi derivanti da emendamenti parlamentari che vengono ritenuti onerosi da parte del Governo. In ordine all'articolo 9 del testo e alla relativa clausola d'invarianza sottolinea poi come appare chiaro che la riforma non potrà che determinare un costo connesso all'attuazione dell'autonomia differenziata.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per associarsi alle considerazioni critiche svolte dai colleghi senatori, evidenziando in particolare come la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 del provvedimento debba valere anche per le modifiche introdotte in sede di esame parlamentare. Formula quindi considerazioni critiche in ordine alla mancanza di coerenza nella trattazione del disegno di legge e degli emendamenti, in particolare delle forze di opposizione, da parte dell'Esecutivo.

Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari".

Sull'articolo 11, comma 2, il parere è di semplice contrarietà.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.207, 3.243, 3.244, 3.245, 4.200, 4.201 e 4.202.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione delle proposte 1.75, 1.209, 3.208, 3.209, 3.210, 3.221, 3.242, 3.246, 3.248 e 4.203, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti dall'articolo 5 alla fine."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera d), poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, che appare opportuno acquisire dati informativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto della norma, al fine di verificare l'affermazione della relazione tecnica circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di polizia giudiziaria

presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.

In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale, che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti, mentre in base alla normativa in via di adozione avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

A tale proposito, considerato che la relazione tecnica assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale per evitare discrasie applicative, andrebbe chiarito se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Andrebbero fornite delucidazioni anche con riguardo al passaggio della relazione tecnica ove si afferma che dall'entrata a regime del processo penale telematico "si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività", chiarendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 116 e della Camera dei deputati n. 159.

[Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso viene predisposto in attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), laddove si prevede che nell'esercizio della delega nella materia del fuori ruolo debbano osservarsi i criteri specifici stabiliti dell'articolo 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili) della medesima legge.

Per quanto di competenza, relativamente all'articolo 11, che prevede come regola generale che la durata del fuori ruolo non possa superare complessivamente sette anni, eccetto per alcuni incarichi per i quali il limite massimo è innalzato a dieci anni, che andrebbero fornite indicazioni in merito all'entità delle suddette posizioni e alla loro durata ad oggi autorizzata ai sensi della legislazione vigente, distintamente per ogni magistratura. Inoltre, posto che la norma esclude dai predetti limiti massimi di durata del fuori ruolo gli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito al numero complessivo di tali incarichi ipotizzabili per i magistrati italiani.

L'articolo 13, comma 1, fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, indicando il nuovo limite per i magistrati ordinari di 180 unità, rispetto alle 194 unità previste attualmente, e di 25 unità ciascuna per i magistrati amministrativi e contabili. Il comma 3 dispone inoltre che gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati all'estero o svolti presso organismi internazionali possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo ma, in quel caso, con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati. Al riguardo, al fine di confermare la valutazione della relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma, non suscettibile di produrre effetti finanziari, andrebbero forniti dati aggiornati in merito alle posizioni di fuori ruolo ad oggi attive per il personale della magistratura, nonché indicazioni sul numero degli incarichi rientranti

nella predetta deroga al massimale, al fine di valutare se il numero complessivo delle posizioni fuori ruolo rispetto a quelle previste a legislazione vigente venga ridotto o ampliato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 113.

Il sottosegretario FRENI si riserva di far avere alla Commissione i chiarimenti chiesti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori a riscontro dei quesiti posti dal relatore.

Il presidente [CALANDRINI \(FdI\)](#), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta appena avanzata.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani mattina.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, viene confermato che l'avvio delle attività del Garante avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta correlata a quella dell'Ufficio di supporto; viene confermata la necessità che gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 siano indicati in modo puntuale, ovvero coincidente con la retribuzione complessiva delle unità di cui si prevede il reclutamento, secondo quanto riportato in dettaglio nella relazione tecnica; in relazione alla possibilità dell'istituto del fuori ruolo, viene evidenziato che in assenza di espressa clausola di invarianza finanziaria per il collocamento fuori ruolo opera in ogni caso la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 58, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; in relazione all'articolo 3, comma 3, viene chiarito che gli oneri relativi alle procedure concorsuali potranno essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 7, comma 1, così come dettagliati nella relazione tecnica;

in relazione all'articolo 7, comma 1, viene chiarito, con riferimento al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 reca uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 29.630.031 nel 2024, 350 milioni di euro nel 2025 e 435 milioni nel 2026, e risulta altresì confermato che

l'utilizzazione di tale risorse non pregiudica gli ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo fondo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dalle norme nazionali", aggiungere le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Formula inoltre la seguente osservazione:

si valuti di specificare che, anche nei casi di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 4, per la durata del collocamento fuori ruolo viene reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, analogamente a quanto previsto nel caso di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

189ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati trasmessi fino all'11 gennaio scorso, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'occasione, segnala l'opportunità, in relazione al testo, di aggiornare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), la copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della Giustizia al bilancio triennale 2024-2026.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi fino all'11 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Si segnala, in relazione al testo, all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della giustizia al bilancio triennale 2024-2026."

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione la proposta appena formulata.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame resta sospeso sugli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nell'odierna seduta antimeridiana, in corso di trasmissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha depositato la relazione tecnica.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica, positivamente verificata, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo con specifico riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), capoversi "6." e "7-bis.", esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario FRENI conviene con la proposta di parere testé formulata.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere da votare in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.75 e 1.209, accantonate su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e 3.248.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.221, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 5.34, limitatamente alla lettera *b*), 5.39 e 5.40, analoghe ad emendamenti su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito.

Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine all'emendamento 5.206.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 non vi sono osservazioni.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.45, già espresso alla Commissione di merito.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 non vi sono osservazioni.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 9.203, analoga alla proposta 8.6 su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 alla Commissione di merito.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 non vi sono osservazioni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine all'emendamento 10.212.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 non vi sono osservazioni.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 1.75, chiede di accantonarne l'esame, essendo ancora in corso l'istruttoria.

In relazione alla proposta 1.209, esprime un avviso contrario, considerato che il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla proposta 3.208, si pronuncia in senso contrario, poiché il mancato richiamo ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fa venir meno presidi fondamentali a salvaguardia della finanza pubblica nel processo di definizione dei LEP, laddove è previsto che la definizione dei LEP debba avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

In relazione all'emendamento 3.209, esprime un avviso contrario, in relazione al comma 1-*bis*, in quanto la determinazione di LEP che esorbitano dalla legislazione vigente, comporta oneri privi di copertura finanziaria. In relazione al comma 1-*ter* non ha, invece, osservazioni da formulare per quanto di competenza.

In relazione all'emendamento 3.210, esprime parere contrario in quanto l'estensione del novero delle funzioni oggetto dei LEP amplia l'esigenza di risorse finanziarie aggiuntive da reperire, prive al momento di copertura finanziaria.

Chiede di accantonare l'emendamento 3.246, in quanto è ancora in corso l'istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'emendamento 3.248, formula una valutazione di contrarietà, in quanto occorre una relazione tecnica che dimostri che l'istituzione dell'Osservatorio nazionale avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla proposta 3.221 non ha, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Chiede di accantonare l'emendamento 4.203, essendo ancora in corso l'istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Sulle proposte 5.34, limitatamente alla lettera *b*), 5.39 e 5.40, concorda con il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 prospettato dal relatore.

In relazione all'emendamento 5.206, esprime un avviso di contrarietà, in quanto la proposta reca una copertura non idonea ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 7.45, ribadisce la valutazione di semplice contrarietà a che sia solo il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare il monitoraggio, diversamente da quanto previsto dall'attuale comma 4, in base al quale le verifiche possono essere disposte sia singolarmente che congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che dal Ministero dell'economia e delle finanze che dalla Regione.

In relazione all'emendamento 9.203, concorda con la valutazione contraria del relatore, in quanto la proposta comporta oneri non quantificati e non coperti a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 10.212, esprime un avviso contrario in quanto la proposta reca una copertura non idonea ai sensi della legge n. 196 del 2009.

Su tutti i restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 1.75, 3.246 e 4.203.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.209, 3.208, 3.209, limitatamente al comma 1-*bis*, 3.210, 3.248, 5.34, limitatamente alla lettera *b*), 5.39, 5.40, 5.206, 9.203 e 10.212.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.75, 3.246 e 4.203, su cui l'esame resta sospeso."

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta testé formulata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, per il parere sugli emendamenti alla 3ª Commissione, del disegno di legge n. 855 (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 200 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

200ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra l'emendamento approvato, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che la destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni ivi richiamate al Fondo antibracconaggio ittico non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sull'emendamento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha al riguardo osservazioni da formulare, atteso che le spese di funzionamento della Commissione sono poste esclusivamente a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [PRESIDENTE](#) (FdI) propone di esprimere un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota depositata nella seduta pomeridiana di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, comma 2, il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini IRPEF del 19 per cento risulta del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui

maggiori redditi riferibili ai premi assicurativi sui contratti aggiuntivi, in quanto derivanti da obbligo di legge, rispetto a quelli ordinariamente stipulati; è stato confermato che la disposizione, prevedendo l'obbligo di assicurazione del rischio di eventi calamitosi per i contribuenti che beneficeranno dell'agevolazione di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, determinerà un incremento dei contratti assicurativi rispetto a quelli già stipulati ordinariamente, evidenziando che lo sviluppo di questo segmento assicurativo, causato dall'obbligatorietà prevista normativamente, determinerà, come indicato nella relazione tecnica, effetti sia negativi sia positivi, legati entrambi al numero di contratti assicurativi aggiuntivi, che non si sarebbero stipulati in assenza della disposizione; in particolare, sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche presentate nell'anno 2022 (anno d'imposta 2021), è stato chiarito dal Governo che l'ammontare dei premi detraibili dall'IRPEF nella misura del 19 per cento, relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è pari a 37,9 milioni di euro (detrazione spettante pari a circa 7 milioni di euro), per circa 293 mila soggetti distribuiti a livello nazionale, con una detrazione media di 24 euro pro-capite. A tale riguardo, considerando il dato complessivo del patrimonio immobiliare interessato, il Governo ha chiarito che risulta plausibile stimare un numero aggiuntivo di assicurazioni che saranno stipulate in base al quale, pur in assenza di un dato puntuale relativo agli immobili interessati, vengono stimati effetti di segno opposto, derivanti da ogni nuovo contratto assicurativo, con maggiore detrazione IRPEF e maggiori imposte in capo alle assicurazioni, tali da compensarsi e determinare così la neutralità della disposizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha rilievi da formulare sulla proposta della relatrice, sulla quale pertanto conviene.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) segnala come, nella nota depositata ieri dal Governo, venga prospettata la compensazione, dal punto di vista finanziario, degli effetti negativi con opposti effetti finanziari positivi, tale da determinare la neutralità della disposizione interessata.

Nel prendere atto con favore di questo cambiamento di postura del Governo, preannuncia che tale significativa novità verrà fatta valere anche in futuro, nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva.

[\(866\) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alla relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario FRENI, chiedendo venia per l'attesa, confida che la relazione tecnica verificata possa essere depositata all'inizio della prossima settimana.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [CALANDRINI](#) rivolge un indirizzo di benvenuto alla senatrice Pirro, entrata a far parte della Commissione bilancio in sostituzione della senatrice Castellone.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(317-533-548-B\)](#) *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo e altri; Menia e altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore, non avendo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

La Commissione approva.

[\(855-A\)](#) *Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.14, occorre avere conferma che la predisposizione e gestione della lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1 dell'articolo 5, possano rientrare nelle ordinarie attribuzioni della Amministrazioni interessate.

Deve inoltre valutarsi l'inserimento di una clausola di invarianza nell'ultimo periodo del comma suddetto, in ordine al possibile avvalimento della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.111 (già 1.30), che istituisce un nucleo ispettivo interforze senza quantificare i relativi oneri.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.14, giacché la misura potrebbe richiedere nuove risorse umane, strumentali e finanziarie. Sull'emendamento 1.111 (già 1.30) conviene con la valutazione di onerosità del relatore, in quanto determina nuovi oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Sui restanti emendamenti non ha, al pari del relatore, osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14 e 1.111 (già 1.30).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e approvata. **(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **GELMETTI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo che propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite 1ª e 3ª nella seduta antimeridiana del 7 febbraio. In relazione agli emendamenti, per quanto concerne l'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.3 (testo 2).

Per quanto riguarda l'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8 e 3.9. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.10 (identica a 3.11), 3.23 e 3.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.45 e 3.59.

Con riguardo all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalle proposte 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12 e 4.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.16. Occorre valutare la quantificazione degli oneri per la proposta 4.18. Riguardo all'emendamento 4.19, occorre avere conferma che le disposizioni operano con le risorse previste a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 4.20 e 4.23. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30. Occorre valutare i possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta 4.51. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.150 (già 4.52) e 4.53.

In riferimento all'articolo 5, occorre valutare la necessità di apporre la clausola di invarianza all'emendamento 5.5. Comportano maggiori oneri le proposte 5.14 e 5.0.1.

Con riguardo all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11. Chiede conferma della disponibilità delle risorse di cui alla proposta 6.150. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 6.151 (già 6.9). Relativamente alla proposta 6.0.150, occorre avere conferma che la soppressione delle autorizzazioni di spesa previste non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, concordando con la Commissione, esprime un avviso contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.45, 3.59, 4.16, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11.

Sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.5 e 6.150, esprime un avviso contrario in quanto dall'attuazione delle menzionate proposte derivano nuovi

o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

In relazione all'emendamento 4.51, si pronuncia in senso contrario per possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione ivi prevista, mentre sulla proposta 6.0.150 la valutazione di contrarietà è motivata per oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di adeguata compensazione finanziaria.

Con riguardo all'emendamento 6.151, esprime un avviso contrario per inidoneità della prospettata copertura finanziaria sul cosiddetto FISPE, in quanto l'utilizzo del predetto fondo andrebbe a ridurre le risorse destinate ad altre iniziative governative per la realizzazione di interventi considerati parimenti prioritari per il Governo.

Su tutti i restanti emendamenti, concordando con la Commissione, comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), intervenendo in relazione alla proposta 6.151 (già 6.9), osserva che la contrarietà manifestata dal rappresentante del Governo presenta una motivazione di carattere prevalentemente politico.

Il sottosegretario FRENI, accogliendo il rilievo del senatore Manca, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 3.45, 3.59, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.51, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.5, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.150 e 6.0.150.

Sulla proposta 6.151 (già 6.9), il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta del relatore.

La Commissione approva.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) richiama le richieste di chiarimento già formulate in precedenza a proposito dell'emendamento approvato 1.10.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'ulteriore corso dell'emendamento 1.10, in quanto la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione dei divieti in questione al Fondo antibracconaggio ittico determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato 1.10 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in

esame, per consentire alle Commissioni di merito di concludere l'esame e presentare il testo all'Assemblea, ove è calendarizzato per la settimana corrente.

Il sottosegretario FRENI fa presente che la verifica della relazione tecnica risulta ancora in corso, confidando di poterla depositare entro la settimana corrente.

Il PRESIDENTE, dopo aver segnalato che il provvedimento è stato da più parti sollecitato, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI AFFARE ASSEGNATO AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, nella riunione appena conclusa, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto, anche al fine di dare continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, di dare mandato al Presidente della Commissione, congiuntamente con il Presidente della 4ª Commissione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, di un affare avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(492) PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 2, la lettera a) prevede attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

Alla successiva lettera b), si stabilisce che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 2, il quale tuttavia reca solo un limite di spesa per la formazione dei docenti.

La lettera c) prevede di equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione.

La lettera d) dispone l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Alla lettera f), viene poi prevista l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale" e sarà stabilita la formazione per i docenti.

Al successivo comma 2, viene previsto che al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente, le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete, nonché, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

In relazione alla formazione dei docenti, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la cui copertura, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non appare in linea con la legge di contabilità.

L'articolo 3, in relazione alla delega in esame, reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, che peraltro dovrebbe escludere quanto previsto dall'articolo 2 in tema di formazione.

In relazione al contenuto delle disposizioni sopra richiamate, il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria. A tale riguardo, è necessario acquisire le valutazioni del Governo, mediante la richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, della predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562-A) Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente sono state recepite le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poste dalla Commissione bilancio sul testo e sull'emendamento 4.4, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo oggetto della ratifica in esame ne estende la partecipazione alla Croazia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, senza modificazioni, non appare quindi necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che l'Accordo non modifica i rapporti italiani con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia all'Unione europea, rilevando, pertanto, che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica rammenta inoltre che,

in occasione di due precedenti accordi di adesione allo Spazio economico europeo, alle relative leggi di ratifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Considerato che precedenti accordi di analogo tenore sono stati considerati neutrali sotto il profilo finanziario e che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che prevede che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla legge di ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10 del testo dell'Accordo, che occorre avere conferma che le agevolazioni previste, sia per il Tribunale unificato brevetti che per la relativa proprietà, non determinino effetti negativi sulle entrate.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge occorre avere conferma che il Ministero della giustizia possa autorizzare un distacco di 7 unità di personale non dirigenziale senza determinare ulteriori oneri per fabbisogni aggiuntivi di personale.

Inoltre per le relative attività di formazione del predetto personale, di cui all'articolo 4, comma 1, occorre avere ulteriori elementi al fine di verificare la congruità delle spese come calcolate in relazione tecnica.

Per quanto concerne l'aumento del contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, previsto all'articolo 4, comma 2, occorrerebbero ulteriori elementi al fine di verificare le somme previste nel testo che, nella relazione tecnica, vengono giustificate con l'aggiornamento delle stime in relazione al ritardo dell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte agli elementi di chiarimenti richiesti nella relazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alle richieste di chiarimenti formulate sul provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è in corso l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, recante modifiche al codice di procedura civile al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico, che la relazione tecnica indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente: considerato che tale stanziamento afferisce alle esigenze relative alla digitalizzazione sia del settore civile che di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla sola digitalizzazione del solo processo civile.

Con riferimento all'articolo 4, recante una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, considerato che la relazione tecnica asserisce che le modifiche introdotte rientrano nelle modalità ordinarie di digitalizzazione del settore di giustizia civile e che quindi non comportano ulteriori oneri, andrebbe chiarito quali siano le operazioni telematiche ancora da implementare e quali risorse residuino per la loro attuazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, considerato che nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento vengono evidenziati elementi di criticità sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari, da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 137 e della Camera dei deputati n. 192.

La sottosegretaria SAVINO rileva che è in corso l'istruttoria con l'amministrazione competente per materia, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta, al fine di poter fornire le risposte sugli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo 2024, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 174 del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

174a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (Relazione orale) (ore 10,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 316.

La relatrice, senatrice Bizzotto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BIZZOTTO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame affronta il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico.

Durante l'esame in Commissione sono state svolte numerose audizioni, dalle quali è emersa la necessità di intervenire quanto prima, dato che un testo simile era stato approvato dal Senato in prima

lettura nella scorsa legislatura.

L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che al comma 2 elenca le attività vietate nelle acque interne. Con le modifiche proposte, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne.

L'elenco delle attività vietate dal suddetto comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1, nonché alle acque salse, salmastre o lagunari. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore; Lago di Varese, Lago di Como e ramo di Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena e Lago di Bracciano) e 22 laghi minori. Per le acque interne non ricomprese nell'allegato viene disposta una nuova lista di divieti, che introduce un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma 2-*bis*.

Oltre all'esercizio della pesca professionale, vengono vietati l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva e l'uso di esplosivi, elettricità e sostanze tossiche, nonché lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-*ter* disciplina i casi in cui può essere autorizzato l'uso di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti.

Il comma 2-*quater* consente inoltre alle Regioni di autorizzare l'esercizio della pesca professionale nei laghi non inseriti nell'Allegato 1, nei quali sia già inserita la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Le altre modifiche riguardano i commi dal 3 al 7 dell'articolo 40 e mirano ad adeguare al nuovo impianto normativo quanto già previsto a legislazione vigente.

In Commissione era stato approvato l'emendamento 1.10, che individuava un vincolo di destinazione per i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni commesse. Tuttavia questo emendamento, che aveva il parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato successivamente soppresso per il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il disegno di legge, nel testo formulato dalla Commissione, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, tutelare la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali riveste un valore assoluto e significa operare direttamente per garantire benessere e salute al pianeta e a tutta la comunità umana.

Questo è ancor più vero se pensiamo che proprio in Italia la biodiversità raggiunge valori elevatissimi. I nostri ecosistemi contano metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali presenti in Europa, come emerge anche da un recente *report* del WWF sulla biodiversità.

Le acque interne italiane rappresentano un ecosistema ricchissimo di biodiversità, una ricchezza però che rischia di sparire velocemente. Una delle principali minacce alla biodiversità è rappresentata infatti dal bracconaggio, che è il più generale dei cosiddetti crimini di natura (*wildlife crime*). Ormai da diversi anni, tutte le acque interne del nostro territorio nazionale sono interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, finisce per essere collocato principalmente in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa.

In alcune province del Nord Italia, fiumi grandi e piccoli vengono ripetutamente saccheggianti da bande di predatori, pescatori di frodo, quasi tutti stranieri dell'Est Europa, che con mezzi vietati particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico, pescano di tutto e rivendono al mercato nero. Tra i mezzi più dannosi ed atti a stordire e catturare le

prede, ci sono anche l'utilizzo di correnti elettriche e di bombe, come diceva prima la collega Bizzotto, di veleni e altre sostanze chimiche. Il giro di affari si stima essere di almeno tre milioni di euro l'anno, senza contare le violazioni alle norme sanitarie, l'evasione fiscale, lo scarico abusivo di rifiuti, i furti e i danneggiamenti. Insomma, una vera e propria fiera dell'illegalità, che un Paese serio non intende più tollerare, lasciando che bracconieri e pescatori di frodo possano continuare a rovinare i nostri preziosissimi ecosistemi naturali e fluviali, orgoglio della nostra Nazione e vanto a livello mondiale per bellezza, biodiversità e varietà del patrimonio ittico.

Certo, basta soffermarsi qualche istante sul valore economico che si cela dietro, per esempio, alla pesca abusiva di vongole veraci, per comprendere pienamente la portata di questo *business* illegale. Oggi un chilogrammo di vongole veraci nei punti vendita italiani può costare dai 12 ai 20 euro, ma il prezzo può variare anche in maniera considerevole a seconda della località e del periodo, potendo fruttare dai 30 ai 50 euro al chilogrammo; vongole diventate anche rarissime a causa di un predatore naturale qual è il famigerato - salito alle cronache - granchio blu.

Si comprende allora perché il bracconaggio ittico non rappresenti, quindi, una semplice piaga per la filiera alimentare e per i nostri ecosistemi, ma incida in modo fortemente negativo anche su tutto l'indotto economico riconducibile al settore della pesca sportivo-ricreativa, costituito da migliaia di attività commerciali, di aziende produttrici, di strutture ricettive, operatori turistici, associazioni di volontariato, eccetera. Oltre 100.000 persone, infatti, praticano ogni anno attività agonistiche legate al settore della pesca sportiva, movimentando un giro d'affari di circa 3,4 miliardi di euro.

Per questo, con il disegno di legge in discussione, che si pone in stretta continuità con il provvedimento approvato qui in Senato all'unanimità la scorsa legislatura, ma che non ha potuto vedere la luce, come sappiamo, per la sua fine anticipata, vogliamo scrivere la parola fine a reati odiosi, come appunto il bracconaggio ittico. Lo facciamo prevedendo un irrigidimento delle sanzioni in materia di bracconaggio ed un generale divieto della pesca professionale nei fiumi e nei canali italiani, consentendo però la pesca professionale in molte acque dolci, cioè in tutti quei bacini che storicamente hanno una tradizione, un indotto economico ed una filiera enogastronomica da preservare, e anche in tutte le acque salmastre e lagunari dove operano pescatori di professione, perché chi opera in maniera legale possa continuare a farlo senza alcuna intimidazione, perché, colleghi, per noi la legalità non è solo una questione di *photo opportunity*.

Le disposizioni del provvedimento introducono anche una serie di divieti con violazioni che comportano sanzioni che vanno dall'arresto, da due mesi a due anni, all'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Nei casi più gravi è previsto il ritiro della licenza di pesca e la sospensione delle attività di commercializzazione connesse alla pesca.

In conclusione, signor Presidente, rivolgo un ringraziamento alle nostre Forze dell'ordine che in questi anni hanno condotto e portato a termine indagini molto accurate e delicate, come quelle effettuate dai Carabinieri forestali in molte parti d'Italia, che, grazie anche al supporto delle guardie volontarie FIPSAS (*Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee*), hanno permesso di neutralizzare organizzazioni dedite alla pesca e al commercio abusivo, individuando molti casi di bracconaggio ittico di vastissime proporzioni con radicate ramificazioni. Grazie a loro, la nostra fauna e la nostra biodiversità, ma anche le nostre tavole, sono ogni giorno più sicure.

Annuncio quindi che, come Gruppo Civici d'Italia-Coraggio Italia-UDC-Maie, voteremo a favore di questo provvedimento, perché si possa finalmente scrivere la parola fine al fenomeno del bracconaggio e perché i nostri rinomati e preziosi prodotti ittici, nonché tutti i professionisti del settore, possano avere una tutela in più, quella di uno Stato che non arretra di fronte all'illegalità, che non cede di fronte alla violenza di chi vuole fare scempio dei nostri meravigliosi territori fluviali e lagunari. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, ringrazio anzitutto la senatrice Biancofiore che mi ha aperto un orizzonte: non sapevo infatti che le vongole venissero dalle acque interne. Trattandosi di una cosa detta in questa sede, le credo.

Credo soprattutto che il problema non sia il sacrosanto obiettivo fissato dalla norma, cioè di prevenire

e sanzionare il bracconaggio ittico, ma cosa vogliamo fare con le nostre acque interne.

Si continua a parlare di pesca sportiva. Non credo che la pesca sia uno sport. Il termine pesca sportiva è un retaggio di un tempo passato in cui si interpretavano la pesca e la caccia come sport. Non è però più questo il tema. Oggi la pesca è un'attività che ha senso solo se aiuta a conservare la biodiversità. Coloro che quindi praticano la pesca nel tempo libero devono essere considerati *partner* della pubblica amministrazione per quanto riguarda il presidio dei luoghi dove la pesca viene esercitata, cioè i laghi e i corsi d'acqua, soprattutto nelle zone più difficili da controllare.

Il provvedimento al nostro esame stabilisce una serie di sanzioni che, come sempre succede da un po' di tempo a questa parte, vengono aumentate, ma il problema è che non si incrementa il numero di coloro che devono controllare. Se allora non ci sono quelli che controllano, possiamo mettere le sanzioni che vogliamo, ma è complicato scovare poi quelli che infrangono la legge e sottoporli alla giusta sanzione.

È quindi un provvedimento che pur fissando alcuni concetti assolutamente condivisibili, non va al nocciolo del problema, cioè valorizzare i frequentatori delle acque a scopo ittico e alieutico, perché sono una forma di presidio del territorio, e dare a coloro che sono preposti al controllo - le Forze dell'ordine, meritevoli di tutte le nostre attenzioni e la nostra riconoscenza - le strutture e i numeri per poterlo svolgere.

Il provvedimento non si preoccupa per nulla di tutto questo. Come sempre da quando arrivano provvedimenti di questo tipo dalla maggioranza, esso si limita a inasprire pene e a fissare meglio l'elenco delle cose che non si possono fare. Non posso condividere questo spirito e quindi il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la proposta di legge in discussione riprende un disegno di legge che era già stato esaminato nella passata legislatura e che, per la fine anticipata della stessa, non ha potuto vedere la doppia lettura. Prendiamo atto e ringraziamo la maggioranza di aver preso spunto da una proposta di legge già esistente.

Prima o poi dovremo affrontare il tema delle acque dolci in modo scientifico. In questi giorni stiamo svolgendo delle audizioni in Commissione sui cambiamenti climatici e su quello che accadrà nel nostro Paese. Forse dobbiamo cominciare a pensare e a trattare il nostro Paese come uno di quelli in cui l'acqua verrà meno e sempre più frequentemente, come in Spagna e Israele, e utilizzare le infrastrutture alle quali stanno ricorrendo altri Paesi. Pensiamo ad esempio a tutto ciò che riguarda il trattenimento dell'acqua piovana che noi ancora troppo disperdiamo. La rete idrica inoltre è ancora troppo piena di perdite. Paradossalmente in questa città gli acquedotti che funzionano meglio sono quelli degli antichi romani.

Detto questo, il provvedimento cerca di porre l'attenzione sul patrimonio ittico delle nostre acque interne, forse anche poco conosciuto rispetto a quello marino. Ringrazio tutti i sindaci e tutti gli amministratori locali che cercano di far conoscere questo immenso patrimonio alle scolaresche, ai giovani e alle giovani generazioni.

Io sono stata eletta in un collegio bellissimo che include la città di Parma e in quel territorio il sindaco Nicola Cesari ha previsto l'acquario di Mezzani, che serve a far conoscere i pesci del fiume Po, perché spesso non conosciamo quelli che per tanti anni sono stati i pesci delle nostre acque interne e oggi che c'è il rischio che i pesci tropicali infestino e invadano le nostre acque interne, rischiamo di perdere la nostra tradizione storica.

Quella che stiamo esaminando è una legge che parla del bracconaggio, che è una realtà sia nelle acque interne, sia nelle acque marine, che prevedrebbe dei controlli seri. Dobbiamo mettere in atto una rete che faccia questo, ma soprattutto serve una legge nazionale per coordinare tutte quelle leggi regionali che in materia sono nate e che hanno normato in maniera diversa un settore così delicato, perché sappiamo che questa è una delle materie concorrenti tra Stato e Regioni e le Regioni, dato che mancava una legge nazionale o comunque doveva essere adeguata, hanno provveduto autonomamente. Un certo tipo di coordinamento andava fatto ed è per questo che voteremo a favore di questo

provvedimento, non perché è un'altra legge che fissa sanzioni e pene, ma perché cerca di coordinare le normative già esistenti nelle Regioni e soprattutto perché, senza infingimenti, veniva dalla passata legislatura e non vedo perché, se nella passata legislatura avevamo votato positivamente, solo perché il Governo è cambiato dobbiamo cambiare il nostro giudizio. Per questo il nostro voto sarà favorevole.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, vorrei sottolineare però alcune cose. Questo disegno di legge nasce dalla necessità di contrastare il bracconaggio ittico, diffuso soprattutto nell'Italia settentrionale e centrale, praticato prevalentemente da organizzazioni criminali straniere.

Come sappiamo, il problema si è aggravato a partire dal 2012, a seguito di politiche restrittive attuate dal Governo rumeno sulla pesca nel delta del Danubio, che ha generato l'esodo di numerosi pescatori locali verso altri Paesi europei, fra cui l'Italia, dove hanno trovato nel fiume Po e nella zona del delta l'ambiente naturale per svolgere la propria attività illegale, favoriti anche dalla mancanza di pene particolarmente dissuasive da parte nostra. Questa finalità lascia tuttavia intravedere un limite relativo all'approccio adottato, consistente nell'eccessiva settorialità dell'intervento, che non ha ad oggetto il bracconaggio ittico in generale, ma addirittura una specifica e peculiare tipologia di attività criminale, anche circoscritta da un punto di vista geografico.

Penso che avremmo potuto fare di più, soprattutto considerando lo stato di salute dei nostri ecosistemi. Il 68 per cento degli ecosistemi italiani si trova in pericolo, il 35 per cento molto critico, il 100 per cento degli ecosistemi è a rischio nella zona padana, il 92 per cento in quella adriatica, l'82 per cento in quella tirrenica. Il 57 per cento dei fiumi e l'80 per cento dei laghi si trovano in uno stato ecologico non buono. I dati sullo stato di conservazione delle specie non sono meno allarmanti: il 30 per cento delle specie di animali vertebrati e il 25 per cento delle specie animali marine del Mediterraneo sono a rischio di estinzione. Le zone umide sono tra gli ecosistemi più a rischio del pianeta, circa il 90 per cento delle aree umide, soprattutto, è scomparso nell'ultimo secolo in Europa, in Italia solo il 43 per cento dei fiumi raggiunge un buono stato ecologico, obiettivo fondamentale della direttiva quadro acque, mentre per i laghi la situazione è ancora peggiore, con una percentuale che crolla al 20 per cento.

Una delle principali cause di questa situazione critica è da ricondurre proprio al degrado degli ambienti delle acque dolci, nonostante numerose azioni di tutela intraprese a livello europeo. In questo contesto, siamo convinti che l'approccio debba essere integrato, complessivo e severo. Dovremmo avere una strategia precisa complessiva per riportare gli ecosistemi in una situazione di benessere e di sicurezza. Nonostante ciò, ad ogni modo, come ho detto, voteremo a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, il testo all'esame dell'Assemblea non ha subito modifiche durante l'esame in Commissione, che è stato molto approfondito e che ha visto la partecipazione e i contributi di esperti e istituzioni.

Il quadro emerso è quello di un fenomeno molto grave, a cui bisogna porre un freno trovando una soluzione. Secondo i dati forniti dai carabinieri, nel quinquennio monitorato sono stati effettuati quasi 54.000 controlli, ci sono stati più di 3.000 illeciti amministrativi accertati, 197 denunciati penalmente e l'attivazione di 144 sequestri penali. Si tratta di gruppi organizzati di quattro o cinque persone che muovono fino a 40.000 euro a settimana. Poiché gli interventi e le denunce dei carabinieri, come abbiamo visto, sono molti, c'è un alto *turnover* della manovalanza, mentre diventano sempre più invadenti nei confronti della fauna e dell'ambiente i mezzi usati dagli stessi bracconieri. Quello della pesca illegale e del bracconaggio ittico è quindi un fenomeno grave, che viene perpetrato in danno dei nostri ambienti lacustri e dell'economia, anche minuta (rivenditori, ristoranti) di quei territori.

Le modifiche proposte dal disegno di legge sono quindi molto puntuali e vanno a cambiare l'articolo 40 (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne) della legge n. 154 del 2016 che contiene diverse deleghe, anche in campo agricolo e agroalimentare. Si interviene sui divieti nelle acque

interne, specificando che ci si riferisce alle acque lagunari, e vengono elencati gli otto laghi italiani principali e i 22 minori. Viene poi introdotto un divieto totale di pesca professionale nelle acque lacustri interne. Il testo precisa che, oltre all'esercizio della pesca professionale e all'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati la cattura durante il periodo di riproduzione della specie, l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche, quindi una serie di divieti e la disciplina dei casi in cui si può autorizzare l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività nei laghi di minori dimensioni, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Insomma, è un tema che forse a qualcuno potrebbe apparire minore, ma che ha degli aspetti fondamentali: quello di ripristinare la legalità fermando comportamenti di evidente illegalità da parte di chi si arricchisce col bracconaggio ittico; quello di tenere nella giusta considerazione l'economia di molti territori legati alla vita e all'ambiente dei laghi. Si parla quindi di legalità, di economia, di ambiente; temi che stanno a cuore a Forza Italia e al centrodestra e su cui abbiamo già lavorato e continueremo a lavorare per tutta la legislatura.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, stiamo trattando un provvedimento che ha l'ambizione di debellare delle pratiche che non possono certamente essere ricondotte alla pesca, ma a veri e propri abusi su tutta la fauna ittica di fiumi, laghi e lagune, attuati con metodi di cattura invasivi e devastanti quali gli elettrostorditori, oppure veleni e fertilizzanti agricoli usati per indirizzare i pesci nelle trappole, nelle reti a tramaglio.

Sembra una situazione perfetta per una scena apocalittica di un film; purtroppo, invece, sono condizioni che si ripetono e spesso nella nostra realtà. Spietati pirati delle acque utilizzano questi terribili mezzi per fare bottino nei nostri specchi d'acqua. Si utilizzano metodi brutali che ovviamente uccidono ogni essere vivente che si trova nel loro raggio di azione e che permettono, in poche ore, di avere un pescato molto consistente, con gravissime conseguenze per l'ambiente e per la biodiversità del sistema acquatico. I bracconieri, in una sola notte d'azione, riescono a fare piazza pulita di tutta la fauna ittica presente nel territorio individuato, perché dove passa l'elettrostorditore non resta nulla.

Un fenomeno che, sì, è fortemente presente in molte province del Nord, ma non solo. Lo scorso dicembre è stata fatta una vera e propria mattanza lungo il fiume Tevere, nel territorio comunale di Baschi, in provincia di Terni: tre quintali di pesce catturato illecitamente proprio attraverso l'ignobile ausilio delle scariche elettriche.

L'identikit dei responsabili è ormai definito: si tratta di pirati che arrivano per lo più dall'Est Europa. La ragione va ricercata nel fatto che il Danubio è finito sotto strettissima osservazione e pescare di frodo è diventato più semplice e più redditizio proprio in Italia. Così si è drammaticamente affermata, proprio negli ultimi anni, la presenza insostenibile di bracconieri nei fiumi. Questa sequela di scorribande e di saccheggiamenti ha un nome ben preciso: parliamo della piaga delle zoomafie, vale a dire lo sfruttamento e lo sfinimento delle risorse animali e quindi naturali come *business* della criminalità organizzata. Un giro che può arrivare a fruttare dai 20.000 ai 40.000 euro a settimana per ogni gruppo operativo e che rappresenta una vera e propria economia parallela rispetto alle attività lecite. Si stima un affare annuale pari ad almeno tre milioni di euro; un'occasione di profitto che vanta un esercito di pescatori paramilitari pronti a tutto, perfino a usare intimidazioni e minacce verso gli addetti ai controlli.

Dunque è inutile dire che il provvedimento normativo che oggi ci accingiamo a votare è stato fortemente atteso. Già nella passata legislatura ci siamo impegnati per definire un testo chiaro ed efficace, affinché non ci fossero dubbi interpretativi. Spiace constatare che il MoVimento 5 Stelle sia stato l'unico Gruppo, qui in Senato, ad aver presentato emendamenti, come se queste problematiche fossero troppo lontane da noi o ritenute di facile soluzione o, peggio, di scarsa importanza. *(Applausi)*. Davvero ritenete che questo testo sia perfetto?

Sinceramente noi, fin dalla prima lettura, abbiamo ritenuto che ci fossero dei margini di miglioramento, sotto diversi profili. Uno di questi, probabilmente quello che salta maggiormente all'occhio, è quello relativo ai profili derogatori. Non si può infatti vietare una condotta e poi trovare subito l'eccezione. Parlo della deroga per la pesca delle specie eurialine, nonché per la pesca dei gamberi di fiume. In questo caso specifico il disegno di legge prevede che le Regioni e le Province autonome possano derogare al divieto di pesca professionale e al divieto di uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività.

Il testo del disegno di legge opera poi un distinguo sanzionatorio riguardante la pesca in laghi, acque salmastre o acque interne, cioè fiumi e canali. Alcune condotte infatti sono punite con arresto e ammenda, altre invece solo con sanzione amministrativa. Il nostro intervento è stato quello di uniformare le sanzioni, prevedendo per tutte l'arresto o l'ammenda. La ragione è semplice: dare forza all'azione deterrente delle sanzioni stesse e quindi alla prevenzione degli illeciti. Prevenire è sempre meglio che curare. In questa ottica, il sequestro e la confisca di natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato devono essere disposti sempre e non solo in caso di recidiva. Un pescatore di frodo che non ha il suo barchino, infatti, difficilmente potrà continuare a fare bracconaggio. La questione andrebbe recisa sul nascere, togliendo gli strumenti funzionali a perpetrare gli illeciti.

Ancora, sempre nello stesso filone, abbiamo proposto sanzioni più severe e revoca della licenza di pesca quando c'è la reiterazione delle condotte vietate, non la sola sospensione. Inoltre, per far sì che le disposizioni siano rispettate, ci deve essere anche il giusto controllo. Per questo abbiamo proposto l'estensione delle funzioni di vigilanza a tutti i soggetti istituzionali e volontari che già si occupano di vigilanza faunistica venatoria e che sono in possesso di esperienze specifiche. In questo modo viene assicurato il raggiungimento della finalità della legge, affinché le intenzioni del dettato normativo non rimangano lettera morta.

Mi spiace infine per una proposta a mia prima firma approvata dalla 9a Commissione, ma che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio. Mi riferisco alla destinazione nell'apposito fondo antibracconaggio dei proventi derivanti dalla violazione dei divieti in materia di bracconaggio ittico. Si tratta di un fondo che esiste dal 2016 e che sarebbe stato direttamente rimpinguato dalle somme delle sanzioni irrogate. Tale proposta aveva due obiettivi sostanziali: assicurare la veicolazione sinergica delle risorse e garantire maggiore efficacia e continuità all'azione di contrasto alla pesca illegale e, quindi, al bracconaggio ittico nelle aree interne. Insomma, noi ce l'abbiamo messa davvero tutta per migliorare un testo che aveva bisogno di limature e l'abbiamo fatto studiando nel dettaglio le disposizioni e il punto di caduta di tali disposizioni. Al solito, i margini di ascolto sono stati pari a zero.

Il nostro intervento emendativo era inoltre teso a licenziare un testo coerente anche sotto il profilo terminologico. Basti pensare che nelle righe di tale proposta si parla indifferentemente di specie ittiche, di altri organismi acquatici, di fauna ittica, e poi generalmente di animali, quando sarebbe bastato utilizzare sempre la medesima dizione, quella di fauna acquatica, per non ingenerare dubbi interpretativi.

In sostanza, è un disegno di legge che si concentra sulla modifica di un solo articolo: come sappiamo, si tratta della modifica dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, ma i cui commi si avviluppano su se stessi generando poca chiarezza e forti contraddizioni, che poi vengono formalizzate con la legge. È un disegno di legge pieno di scappatoie, come ormai queste destre ci hanno abituato. Il divieto vale per la mano sinistra e non vale per la mano destra: forse è proprio questo che guida i provvedimenti delle destre al Governo oggi. *(Applausi)*.

Per tutte queste ragioni, non possiamo far altro che dichiarare il nostro voto di astensione al disegno di legge, con l'auspicio che alla Camera i profili che abbiamo pazientemente più volte rilevato possano essere accolti. *(Applausi)*.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, da ormai una decina d'anni, nei fiumi e canali del Nord Italia è diffuso il fenomeno del bracconaggio ittico, cioè della pesca di frodo. Il fenomeno è diffuso in

Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Emilia-Romagna e soprattutto nel Delta del Po. I bracconieri ittici provengono in larga parte dalla Romania e da altri Paesi dell'Est Europa, come Bulgaria e Moldavia. In due o tre ore riescono a pescare oltre 5-600 chilogrammi di pesce. Nelle reti finiscono carpe, pesci siluro, lucioperca, temoli russi, carassi e quant'altro, che sono destinati ai banchi dei mercati dell'Est Europa oppure - e non è raro - anche a qualche mercato italiano.

Le bande di pescatori di frodo - così le dobbiamo definire - si sono spartite il territorio, non entrano mai in contrasto tra loro e hanno confini ben definiti. Ogni gruppo è composto da una decina di persone, divise in due squadre. I bracconieri arrivano sull'argine del fiume di notte e gonfiano un gommone; quindi mettono in funzione l'elettrostorditore, un congegno piuttosto semplice composto da una batteria per automobili collegata a un trasformatore regolabile. Basta immergere l'asta nell'acqua per liberare le scariche. I pesci vengono storditi e attirati verso le reti. I bracconieri in una sola notte di pesca riescono a catturare buona parte della fauna ittica presente in quell'area del fiume o del torrente. Un altro gruppo è incaricato di portare il pesce in una zona vicina, dove avviene una prima sommaria lavorazione. Poi i pesci vengono caricati in cassette colme di ghiaccio su furgoni diretti nell'Est Europa. Le norme igienico-sanitarie sono totalmente assenti. Le certificazioni per i prodotti trasportati sono spesso false.

Nel Nord Italia il fenomeno è diventato importante a partire dal 2012, quando quella che in Romania viene chiamata mafia del pesce iniziò a spostarsi verso i corsi d'acqua italiani. Questo perché il Delta del Danubio, dove agivano prima i bracconieri, nel 2012 fu riconosciuto riserva della biosfera e patrimonio dell'UNESCO.

I controlli aumentarono e così le pene per chi veniva trovato a pescare di frodo si sono innalzate. In Romania si rischiano oggi fino a quattro anni di carcere per il bracconaggio ittico e agiscono dodici corpi speciali impegnati nella tutela dell'ambiente.

Il disegno di legge in esame interviene proprio per affrontare il fenomeno, sempre più dilagante, della pesca illegale e del bracconaggio ittico. Ma non ci sono solo questi bracconieri dei fiumi ed occorre tutelare in modo cogente la fauna ittica.

Noi esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge, perché è importante soprattutto l'*iter* iniziato nella scorsa legislatura. Io voglio ringraziare il senatore Simone Bossi, insieme al collega Campari, che molto hanno lavorato insieme a noi in Commissione nella scorsa legislatura su questo provvedimento. Voglio ringraziare la relatrice Bizzotto, per essersi impegnata; il Presidente della Commissione, senatore De Carlo, per l'attivismo, e soprattutto gli uffici legislativi e tutti i colleghi in Commissione, perché siamo riusciti, in tempi brevissimi, a chiudere il cerchio su una problematica molto importante.

Sul testo sono state svolte numerosissime audizioni da parte della Commissione, dalle quali è emersa la necessità di intervenire quanto prima per ripristinare lo stato di legalità, attraverso l'introduzione di semplici ma specifiche norme relative ai controlli per la salvaguardia del patrimonio ittico e al contrasto al bracconaggio.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, di modifica dell'attuale articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il cosiddetto collegato agricoltura, e intende porre fine a tale situazione. L'articolo 40, come modificato dal presente disegno di legge, elenca le attività vietate nelle acque interne. Con le modifiche proposte viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne: questo diventa fondamentale.

L'elenco delle attività vigenti viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1. Noi individuiamo otto grandi laghi: il lago Maggiore, quelli di Varese, di Como, di Lecco, d'Iseo, di Garda, il lago Trasimeno, quelli di Bolsena e di Bracciano ed ulteriori ventidue laghi minori. Per le acque interne non ricomprese in tale allegato viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti.

In particolare, oltre all'esercizio della pesca professionale e all'uso dei relativi strumenti e attrezzi, viene vietato l'uso e la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relativo alla specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo

svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

In ogni caso - come è stato detto bene in precedenza - non è un limite aver dato la possibilità, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle Regioni autonome, di intervenire con propri provvedimenti per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o comunque tradizionale.

Si tratta, dunque, di un disegno di legge di buon senso, condiviso sia dal mondo della pesca sportiva che dal mondo della pesca professionale, che chiedono regole certe e più stringenti nell'esercizio dell'attività di pesca. Un ringraziamento va a tutte le guardie volontarie, che negli anni non hanno mai fatto mancare la loro presenza, rischiando in alcuni casi la vita di fronte a bande armate di bracconieri, senza la possibilità, con le leggi vigenti, di poterle fermare.

Ringraziamo il corpo dei carabinieri forestali, che hanno gestito in modo attento le operazioni di vigilanza, in collaborazione con la vigilanza FIPSAS. Grazie alla Federazione italiana pesca sportiva e al presidente Matteoli, che hanno messo a disposizione tutte le risorse per contrastare in ogni modo questa ripetuta mattanza, che si ripete ancora - badate bene - ogni notte sulle nostre acque.

In questi anni c'è stato un grande lavoro di cooperazione tra tutte le parti, che ha permesso di effettuare operazioni importanti di salvaguardia della fauna ittica.

E guardate che il tema della biodiversità si collega anche a questo, perché il mantenimento della fauna ittica e l'applicazione di norme razionali dal punto di vista della gestione delle acque permettono ai nostri fiumi e ai nostri laghi di continuare a essere *habitat* naturali veramente straordinari.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo importantissimo provvedimento e annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi nel merito centra sicuramente un tema estremamente essenziale e importante come quello della difesa della biodiversità in campo ittico, e non solo. Vorrei iniziare dalla parte finale dell'intervento del senatore Bergesio. È indubbio e indiscusso che i fenomeni di abusivismo e di bracconaggio oggi minano, ancor più di ieri, la biodiversità nel campo ittico e non solo, fortemente condizionata anche dai cambiamenti climatici che, in alcuni contesti dell'anno, riducono le superfici delle acque disponibili. È pertanto più facile per i fenomeni criminosi poter intervenire e creare danni irreparabili alla nostra biodiversità.

Le modifiche delle portate e il sovra sfruttamento delle risorse sono elementi essenziali, così come la diffusione delle specie esotiche, non solo in quello ittico ma in tutti i campi. Pensiamo alla vespa velutina, che sta falciando i nostri alveari, al punteruolo rosso, al cinipide del castagno e a tanti altri parassiti che arrivano nei nostri territori e distruggono un patrimonio essenziale dal punto di vista produttivo e di biodiversità del nostro ambiente.

La distruzione e il degradamento degli *habitat* rappresentano temi fondamentali. Tutto questo, però, si ricollega ai cambiamenti climatici. Anche ieri, in audizione in Commissione, è stato acclarato - e non c'era bisogno che ci fosse detto - che i cambiamenti climatici sono un dato scientifico - non è più un'opinione - rispetto ai quali dobbiamo intervenire.

Il provvedimento in esame, come esposto, serve anche per combattere gravi fenomeni criminali. È su questo che io vorrei puntare, insieme al fatto che è un provvedimento anche di tutela igienico-sanitaria. Noi ci dobbiamo interrogare se due fenomeni contingenti e urgenti, come la tutela igienico-sanitaria del consumatore rispetto a un prodotto la cui certezza nella filiera di trasformazione non è garantita e le scorribande di criminali, possano essere combattuti con uno strumento che ormai è in discussione da anni e richiede ancora altri anni. Noi abbiamo visto, nel corso di questa legislatura, la presentazione di tanti provvedimenti di urgenza, al cui interno è stato messo di tutto. Forse sarebbe stato il caso di intervenire anche in un settore in cui ci sono violazioni di norme igienico-sanitarie e in cui occorre contrastare la criminalità. (*Applausi*).

Su questo vorrei evidenziare un punto in merito alle ipotesi sanzionatorie. A fronte dei fenomeni

descritti, di così grave portata, che gli auditi ci hanno esposto in Commissione, prevedere delle mere sanzioni amministrative per talune fattispecie è di per sé insufficiente. Credo che, rispetto ai comportamenti, ci sarebbero dovuti essere una graduazione diversa delle pene, anche per l'ipotesi della recidiva, e l'individuazione di delitti. Siamo infatti in presenza di vere azioni criminali. E non lo dico io, ma è stato ribadito più volte in questo contesto. (*Applausi*).

Infine, affronto il sistema dei controlli. Un provvedimento, perché funzioni, deve passare dalla carta all'attuazione concreta; altrimenti rischiamo di produrre tante norme che si vanno ad aggiungere ad altre norme, ma poi mancano i soggetti che sono chiamati a farle rispettare. Un plauso va sicuramente a tutto il mondo del volontariato, alle guardie volontarie, agli organismi delle varie associazioni della pesca e quant'altro. Ma è certo che, di fronte a fenomeni criminali di bande specializzate, che operano in campo aperto, spesso in orari notturni, noi non possiamo rimetterci solo alla buona volontà di volontari. Si tratta di soggetti organizzati e il contrasto a questo fenomeno espone anche a una condizione di pericolo, per cui occorre che sia riservato a soggetti come le Polizie provinciali - ci tenevo a toccare questo tema - e a organismi come i Carabinieri forestali ed altri, che ringraziamo. (*Applausi*).

Sul tema delle Province, troppo spesso concentriamo l'attenzione sugli organismi politici, ma il vero tema sono gli organismi tecnici e la necessità di dare risorse all'ente Provincia affinché possa implementare la dotazione del proprio personale e fare quello che è uno dei suoi compiti istituzionali, ossia il controllo in campo aperto sia in ambito faunistico-venatorio, sia in campo ittico e quant'altro. Si tratta infatti di presidi essenziali. Mentre in altri enti è stato ammesso il *turnover* al 100 per cento, a oggi non ci sono risorse sufficienti ed è pertanto necessario dare un nuovo impulso alle risorse affinché i controlli possano essere eseguiti. In caso contrario, rischiamo di avere un provvedimento che nel merito ha un senso, ma che nel concreto rischia di non vedere un cambio di passo rispetto al contrasto di un fenomeno di tale entità.

Preannuncio quindi il voto di astensione per i motivi esposti. (*Applausi*).

[AMIDEI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge di modifica dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 pone un punto importante nella lotta al bracconaggio ittico.

Tutti siamo in qualche modo obbligati a prendere coscienza che è un grosso problema. E lo faccio particolarmente, e non per scelta, ma perché provengo dal territorio del Delta del Po, dove vivo e dove sono a contatto con il problema del bracconaggio che - come è stato poc'anzi più volte ribadito - non solo rappresenta un danno ittico all'equilibrio, all'ecosistema e alla biodiversità, ma è anche un problema di criminalità che non si limita al fatto delittuoso in quanto tale. Vi sono stati infatti episodi di conflitti fisici tra pescatori e malviventi, delinquenti che sono perlopiù - non ne faccio una questione di provenienza geografica - persone legate all'ambiente rumeno e al paese di Tulcea, che ebbe gemellaggi con paesi italiani e diede avvio a questo fenomeno che risale a più di dieci anni fa, pur essendo la legge del 2016.

Come contrastare seriamente questo fenomeno? È un passo in avanti, di cui va dato atto al primo firmatario, senatore Bergesio. Iniziative di carattere sanzionatorio, ma che sono per lo più di carattere amministrativo, non sono sufficienti. Non possiamo pensare che siano sufficienti. Va bene fare questo passaggio, ma è inevitabile poi arrivare all'aspetto di carattere penale della questione. Si diceva che in Romania si arriva fino a quattro anni di reclusione.

Oggi che cosa avviene? Si aumentano le sanzioni e si arriva al sequestro del mezzo e a sospendere per tre mesi la licenza professionale. Parliamo infatti di pescatori regolarmente in possesso di licenza professionale. La Romania è Paese dell'Europa e la licenza viene concessa, ma per fini ben diversi. Pensate che si sono organizzati con strutture che accolgono i pesci che sono stati storditi con detonazioni e parzialmente avvelenati per essere catturati e mantenuti in vasche dove diventano poi attività... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia, è davvero difficile riuscire a seguire il collega Amidei.

AMIDEI (*FdI*). Dobbiamo focalizzarci su questo problema, anche perché altrimenti sarebbe stato

diverso, mentre subiamo anche aspetti di carattere organizzativo e limiti vari: l'eliminazione delle Province e, di conseguenza, delle Guardie provinciali ha inciso anche su questo; una volta, infatti, c'era il Corpo di polizia provinciale, che monitorava il territorio. Manca, per esempio, un'imbarcazione fissa che, a fini di salvaguardia, sia continuamente presente sulle acque del Po, dal momento che questo fiume è purtroppo particolarmente oggetto delle incursioni dei bracconieri.

Ebbene, sono molti gli aspetti che abbiamo visto della pesca illegale, pirata. In tale passaggio fondamentale per contrastare il bracconaggio, che abbiamo rilevato essere inevitabilmente legato alla criminalità e a bande organizzate, auspico che si arrivi anche a sanzioni che prevedano l'arresto dei responsabili coinvolti, che sono veri e propri delinquenti, criminali.

Signor Presidente, per arrivare alla conclusione del mio intervento, ritengo questo un passaggio fondamentale, ma prodromico ad un altro, perché sarebbe come dire che, proibendo la pesca professionale nelle acque interne, pur di contenere e contrastare il fenomeno del bracconaggio, abbiamo limitato la possibilità per i pescatori professionisti onesti di esercitare la pesca. Sarebbe come chiudere le banche, pur di proibire ai rapinatori di entrarvi, per prevenirne il rischio. Non potendo accettare questo, auspico pertanto che si arrivi quanto prima all'aspetto sanzionatorio di carattere penale.

Esprimo dunque in questo senso parere favorevole a nome del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico «Raffaello Piria-Galileo Ferraris-Attilio da Empoli» di Reggio Calabria, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 316 (ore 11,02)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 11,03)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile n. 32914/2021 R.G., pendente presso il Tribunale di Roma - XVIII sezione civile trasmessa dal Tribunale di Roma il 5 ottobre 2023».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a maggioranza, ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Sallemi, se intende intervenire.

SALLEMI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il giudice del tribunale ordinario di Roma, 18a sezione civile, ha trasmesso al Senato della Repubblica copia degli atti del procedimento civile numero registro generale 32914/2021, pendente nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, per accertare se le condotte oggetto del procedimento civile *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connessa all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta il 18 ottobre 2023 e l'ha annunciata in Aula in pari data. La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 14 novembre e

del 13 dicembre 2023, nonché del 16 e del 23 gennaio 2024, deliberando in tale data nel senso della insindacabilità.

Sul fatto, signor Presidente, la vicenda *de quo* è già stata sottoposta all'attenzione del Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura e, in data 26 ottobre 2021, la Giunta, in difformità rispetto alla proposta formulata dal relatore Paroli, ritenne non sussistente la garanzia costituzionale dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nel corso della seduta d'Aula del 16 febbraio 2022 fu accolta la proposta di rinvio dell'esame, attesa la pendenza di trattative per la bonaria composizione della lite. Avuto esito negativo il tentativo di bonario componimento, l'ex senatore Lanzi ha nuovamente eccepito in giudizio l'insindacabilità delle opinioni espresse ex articolo 68. Il tribunale di Roma, non ritenendo meritevole di accoglimento la predetta eccezione, ha conseguentemente trasmesso gli atti al Senato della Repubblica.

Nella seduta di Giunta del 14 novembre 2023 la senatrice Spelgatti ha ritenuto di condividere le conclusioni della relazione per l'Assemblea, depositate nella scorsa legislatura dal senatore incaricato Pellegrini, nel senso della non sussistenza, nel caso di specie, della garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68. Nella seduta del 13 dicembre 2023, alla luce del dibattito svoltosi dinanzi alla Giunta, la relatrice ha dichiarato di rinunciare all'incarico.

La vicenda ha preso avvio da un *post* pubblicato su Facebook in data 7 dicembre 2018, con cui l'allora senatore Lanzi criticò la scelta dell'onorevole Matteo Dall'Osso di abbandonare nel dicembre 2018 il Gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle per aderire al Gruppo dei deputati di Forza Italia. L'onorevole Dall'Osso, gravemente malato, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dilleggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. Ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a lui causato. L'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il bersaglio da delegittimare ai fini di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica.

Nell'istanza con cui ha sottoposto la questione all'esame del Senato nella precedente legislatura, l'ex senatore Lanzi, nel rammentare come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di modificare l'articolo 67 della Costituzione, introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientravano quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto del regolamento interno al Gruppo. Ha richiamato, peraltro, le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso, esternate in occasione della riunione del consiglio direttivo del Gruppo parlamentare, tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si era discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del consiglio direttivo dell'8 ottobre 2018.

Il senatore ha quindi sostenuto che il *post* in esame si collocasse in un più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza. In particolare, in quanto membro del direttivo del Gruppo politico del MoVimento 5 Stelle, le espressioni da lui utilizzate, le quali sarebbero state prive di intento denigratorio della persona dell'onorevole Dall'Osso e finalizzate esclusivamente ad addurre il caso *de quo* quale fattispecie esemplificativa dell'importanza della battaglia politica per l'introduzione del vincolo di mandato, costituivano, a suo avviso, manifestazione *extramoenia*. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Sallemi, mi scusi, non la voglio interrompere. Colleghi, siccome siamo chiamati a votare e tra l'altro, conoscendo il contenuto della relazione, il passaggio che sta illustrando il collega Sallemi è particolarmente importante, anche frutto di una discussione con qualche apporto di novità, vi chiederei di prestare attenzione. Prego, senatore Sallemi, e mi scusi per l'interruzione.

SALLEMI, relatore. Grazie, Presidente.

Come dicevo, costituiva, ad avviso del richiedente, manifestazione *extra moenia* del proprio pensiero politico già espresso in precedenza nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. Secondo il giudice del caso di specie, il piano di attività del Gruppo parlamentare sarebbe strettamente politico e non parlamentare e non sussisterebbe pertanto alcun collegamento funzionale con le attività *intra moenia*

del Parlamento. Pertanto, ad avviso dell'autorità giudiziaria, le dichiarazioni *extra moenia* dell'ex senatore Lanzi non appaiono funzionalmente collegate a una sua attività parlamentare *intra moenia*, ma piuttosto ad un'attività politica del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle.

In punto di diritto, Presidente, la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* - ad esempio un'intervista - da un parlamentare siano coperte dalle prerogative dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito dell'attività parlamentare.

In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare alla stampa o sui *social* abbia finalità divulgative di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il senatore Lanzi ha allegato agli atti depositati dinanzi alla Giunta il verbale della riunione del consiglio direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle, convocata dal Gruppo presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018. Si evince da tale atto che in quella sede egli stigmatizzò il comportamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, non si dimettevano, ma passavano ad altro Gruppo. Il senatore chiese a tal proposito che fossero attuate le procedure previste per le sanzioni comminate dal codice etico e che venissero calendarizzati provvedimenti anche di ordine costituzionale per introdurre il vincolo di mandato. La posizione espressa dal senatore Lanzi in tale occasione fu peraltro ribadita - citando esplicitamente proprio il caso del deputato Matteo Dall'Osso - nel corso della riunione del consiglio direttivo del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle del 10 dicembre 2018.

Tanto premesso, sono condivisibili, in riferimento al caso in esame, le conclusioni contenute nella relazione predisposta dal senatore Paroli nella scorsa legislatura, che fu illustrata dal presidente Gasparri nella seduta della Giunta svoltasi il 26 ottobre 2021. In tale sede è stato opportunamente precisato che i Gruppi parlamentari, come evidenziato dalla dottrina, hanno natura bivalente, essendo associazioni privatistiche, ma svolgendo al contempo funzioni squisitamente parlamentari e quindi pubbliche per eccellenza.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* e atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo requisito enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il cosiddetto legame temporale tra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l'atto *extra moenia* deve essere conseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso. Nel caso di specie il requisito del legame temporale appare sicuramente rispettato in relazione all'intervento del senatore Lanzi nella riunione del consiglio direttivo del Gruppo dei senatori del MoVimento 5 Stelle presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018, che risulta peraltro essere precedente rispetto alla pubblicazione del *post* su Facebook che porta la data del 7 dicembre 2018.

In particolare la Consulta, nel caso in cui l'atto *intra moenia* sia successivo all'atto *extra moenia*, incentra il legame temporale su due requisiti alternativi tra loro, ossia preannuncio nell'ambito della dichiarazione esterna della futura presentazione di un atto parlamentare o, in alternativa rispetto a tale fattispecie, la prevedibilità di un atto parlamentare sulla base delle specifiche situazioni.

Pur essendo quindi sufficiente, per la configurabilità delle prerogative dell'insindacabilità del caso di specie, l'intervento del senatore Lanzi in data 8 ottobre 2018, si può altresì ritenere sussistente il requisito temporale richiesto dalla Corte costituzionale anche con riferimento al secondo intervento del senatore Lanzi nel consiglio direttivo del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, svoltosi appena due giorni dopo la pubblicazione del *post*, e cioè il 10 dicembre 2018.

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, il Gruppo MoVimento 5 Stelle dissente dalle conclusioni del lavoro istruttorio svolto dalla Giunta e dalla relazione del relatore. Appare evidente che, pur trattandosi di un parlamentare del nostro Gruppo, non avremo atteggiamenti ondivaghi. Noi esaminiamo ogni singolo caso e giungiamo alle nostre considerazioni non in virtù di meri convincimenti personali o su ragionamenti basati sull'opportunità politica del momento; bensì ci atteniamo - e ci atterremo anche in questo caso - a consolidati orientamenti degli organi che plasmano la giurisprudenza dell'attività della Giunta.

Sarebbe pleonastico entrare nel dettaglio e illustrare le ragioni del nostro convincimento e il motivo è presto detto. Se ci trovassimo di fronte ad un organo effettivamente paragiurisdizionale, avremmo in tutte le sedi mosso dei convincimenti tecnici che avrebbero potuto far emergere un indirizzo interpretativo che avrebbe consentito all'ex senatore Lanzi di far valere, in sede processuale, la scriminante dell'esercizio del diritto, nello specifico l'esercizio del diritto di critica politica, in tal modo escludendo la configurabilità stessa del reato. Le conclusioni delineate dalla Giunta creano un vasto ambito inesplorato, il quale dovrà essere colmato proprio da coloro i quali stanno innovando così profondamente la prassi e questo, obiettivamente, mi preoccupa e non poco. Mi spiego.

La Giunta ha interpretato in senso assolutamente estensivo la pronuncia della Consulta n. 2982 del 2004. La richiamata decisione, assunta come precedente volto a giustificare la presente deliberazione, attiene ad un piano logico-giuridico totalmente difforme da quello preso in considerazione dalla relazione che stiamo per votare. Infatti, in quel caso la *ratio* della pronuncia di insindacabilità per le opinioni espresse era rinvenibile nell'equiparazione della Commissione parlamentare d'inchiesta quale, nel caso di specie, la Commissione antimafia, ad articolazioni del Parlamento, in quanto parlamentari sono le attività che si svolgono nel loro seno e con riguardo al loro funzionamento.

È evidente che appare assolutamente improprio equiparare il lavoro delle Commissioni parlamentari d'inchiesta - organi tra l'altro deliberati con disposizione legislativo di rango primario - a quanto avviene all'interno delle riunioni dei Gruppi parlamentari, i quali andrebbero considerati come i luoghi politici per eccellenza in cui maturano ragionamenti politici che, solo in un secondo momento, prenderanno la forma di attività parlamentare. Infatti, a differenza di quanto illustrato per le Commissioni d'inchiesta, la citata sentenza, richiamata per giunta nella relazione, è molto chiara nel definire i Gruppi parlamentari come organi politici e non parlamentari in quanto - cito testualmente - «comunque infatti si vogliono definire i Gruppi parlamentari, non si può dubitare che essi costituiscono uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, sicché questa Corte li ha indicati come il riflesso istituzionale del pluralismo politico». Invece, con la presente deliberazione della Giunta - e questo costituisce il precedente al quale facevo riferimento - si è teso a stabilire che siano da considerarsi atti idonei a scriminare le dichiarazioni all'esterno anche le affermazioni rese all'interno delle riunioni dei Gruppi parlamentari, qualora le stesse siano sufficientemente documentate.

Ciò che importa, o meglio che dovrebbe importare ai fini dell'avverarsi della prerogativa della insindacabilità, è l'esistenza del nesso funzionale tra opinione espressa e attività non genericamente politica, bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultimo e di conseguenza quello dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definiti in astratto, in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie. Occorre quindi un'analisi caso per caso.

Signora Presidente, mi permetta una valutazione in generale sull'attività della Giunta, perché, seppur apprezzando la conduzione dei lavori da parte della Presidenza, purtroppo stiamo assistendo ad una prassi (si vedano gli ultimi casi trattati di Gasparri, Giovanardi, Giarrusso e Clini su tutti) che sembra rivolta alla creazione di precedenti tali da far ricomprendere qualsivoglia opinione espressa da un parlamentare all'interno della previsione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con l'evidente rischio di creare sacche di immunità e una sorta di privilegio di funzione, confliggendo in

modo irrimediabile con i principi costituzionali fondamentali e i diritti di altri soggetti.

Abbiamo affrontato precedenti assolutamente differenti, tutti però accomunati dalla medesima conclusione: la sussistenza della insindacabilità. Io mi chiedo, signora Presidente, se siamo proprio sicuri che nelle nostre decisioni non ci sia nulla da recriminare. Siamo proprio sicuri che le nostre deliberazioni siano ineccepibili? Siamo proprio convinti del fatto che non sia, all'avverarsi di determinate condizioni, una soluzione preferibile quella di difendersi in un processo e di far valere in quella sede le proprie ragioni? Noi siamo sicuri che l'ex senatore Lanzi ben potrà far valere i propri convincimenti ed essere scriminato in virtù del riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica politica. Voi ne siete altrettanto sicuri in relazione ai vostri parlamentari?

Penso che l'attività decisoria della Giunta dovrà, auspicabilmente nel breve periodo, riallinearsi a quanto delineato dall'articolo 19 del Regolamento del Senato, poiché dalle ultime pronunce sta emergendo un consolidato indirizzo che appare assolutamente estensivo delle prerogative parlamentari, anche in ragione della strumentalizzazione che si sta facendo del mutato esprimersi del mandato parlamentare, volto a far ricomprendere nel terreno della insindacabilità tutte le occasioni in cui il parlamentare in ogni modo raggiunga il cittadino, frustando la *ratio* originaria dell'istituto in parola e piegando le ragioni parlamentari a meri interessi politici.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla proposta della Giunta di diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, è noto che affinché venga applicata la garanzia dell'insindacabilità, è necessario che vi sia nesso funzionale fra le espressioni che vengono usate *extra moenia* e l'esercizio del mandato parlamentare, pur non essendoci la necessità di una corrispondenza totale, ma sostanziale.

Come è stato dimostrato dalla giurisprudenza elaborata dalla Giunta negli ultimi anni, vi è chiaramente una tendenza ad ampliare l'applicazione della garanzia dell'insindacabilità, tenendo conto anche della modifica dei *mores* e dei modi di espressione nella politica. Questo senza voler ammettere, riconoscere, tollerare che vi siano pesanti espressioni, auspicando invece che il nostro linguaggio sia il più possibile rispettoso in un clima sereno. È chiaro, però, che il modo stesso con cui vengono rappresentati i pensieri nella nostra società deve tenere anche conto di questi cambiamenti e la Giunta ne ha preso atto.

Nella proposta fatta dal relatore c'è una particolarità che dobbiamo prendere in considerazione, che apre un precedente molto importante e che riguarda la copertura dell'insindacabilità anche nel momento in cui le espressioni cosiddette *intramoenia* vengono fatte non solo all'interno dell'Aula o di una Commissione del Parlamento, ma anche nello svolgimento dei lavori di un Gruppo parlamentare. È chiaro che quest'ultimo oggi ha una funzione molto politica, come è stato riconosciuto anche dai nuovi Regolamenti che ne prevedono una particolare rilevanza. Sorge però un problema, di cui dobbiamo prendere atto e che dovremo anche elaborare nelle sedi adatte, in particolare nella Giunta per il Regolamento. È chiaro che se si vorrà far scattare la garanzia, occorrerà una documentazione comprovante le dichiarazioni espresse all'interno del Gruppo parlamentare.

Questo significa trascrivere e verbalizzare quello che accade all'interno di un Gruppo parlamentare. Senza che questo diventi un obbligo, si auspica comunque che i Gruppi tengano presente il fatto che in futuro, nel caso in cui oggi l'Assemblea approvasse la relazione del senatore Sallemi, ci si potrà avvalere dell'insindacabilità e della garanzia stabilite dall'articolo 68 della Costituzione nel momento in cui sarà verbalizzato ciò che viene espresso all'interno di un Gruppo parlamentare.

Passiamo ora alla posizione della Lega e a come vuole esprimersi riguardo a questa relazione. Non vogliamo entrare nel merito di questa premessa e anzi condividiamo l'indicazione data dal relatore. Quello che invece riteniamo di non condividere è proprio la sussistenza dell'insindacabilità nei confronti del senatore Lanzi. Sappiamo bene come la politica si stia esprimendo e come spesso ci si esprima su questi diabolici strumenti che sono i cosiddetti *social*. Ma, ammesso e non concesso che il senatore Lanzi avesse inteso esprimere disapprovazione sul comportamento e sulle scelte

dell'onorevole Dall'Osso, noi riteniamo che comunque le espressioni utilizzate non rientrino nell'ambito della critica politica, ma siano anzi espressioni ingiuriose, facendo riferimento alla particolare condizione di disabilità dell'onorevole Dall'Osso. Se andiamo a leggere ci sono espressioni in cui afferma che l'onorevole Dell'Osso aggiunge male al male, o dove si dichiara dispiaciuto per la sua salute, che è un fardello molto pesante da portarsi dietro. Questa ironia pesante sulle condizioni dell'onorevole Dall'Osso riteniamo che non possa essere considerata una critica politica; essa è anzi un'espressione abbastanza odiosa, che manca di rispetto a quelle che sono le caratteristiche e le condizioni di una persona con disabilità.

Teniamo inoltre conto del fatto che la Lega, con un voto che anticipo essere di astensione da parte del Gruppo, si conforma alle decisioni assunte in Giunta nel corso nella precedente legislatura.

Al fine di dare una certa continuità e per non creare incoerenze confermiamo quindi il nostro voto di astensione sulla relazione.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, ha ragione la collega Lopreiato quando mette in evidenza che la tendenza della Giunta oggi è sostanzialmente quella di salvare tutti. Non si fanno più alcuna distinzione e alcuna valutazione sul piano giuridico; questa è una tendenza che noi ovviamente contrastiamo e non assecondiamo.

Il caso di specie, che riguarda il senatore Lanzi, è un caso particolarmente delicato e importante, perché attiene alla valutazione, che deve fare questa Assemblea e che ha già fatto la Giunta, delle opinioni espresse all'interno dei Gruppi parlamentari, che si riuniscono ovviamente in questi Palazzi. È noto che la Corte di cassazione ha riconosciuto che i Gruppi parlamentari hanno una natura ambivalente. Ci sono cioè due piani di attività dei Gruppi, uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i Gruppi parlamentari costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni, e uno invece di natura politica, per cui sono assimilabili ai partiti politici.

Premetto che non possiamo entrare troppo nel merito delle opinioni espresse dai singoli parlamentari, ma che dobbiamo semplicemente valutare se le opinioni espresse *extra moenia*, cioè fuori da questi Palazzi, siano state precedute, quindi in qualche modo giustificate, da interventi e atti tipici svolti in queste sedi. A meno che non si tratti di espressioni palesemente ingiuriose e di insulti: in quel caso, ovviamente, tali opinioni non potrebbero in ogni caso essere scriminati. Nel caso di specie, il senatore Lanzi pronunciò delle critiche, che risultano dai verbali del Gruppo parlamentare di cui allora faceva parte, nei confronti dei parlamentari del suo Gruppo che lo abbandonavano per andare in altri Gruppi. Addirittura in due circostanze diverse, due riunioni diverse, il senatore Lanzi chiese che si applicassero anche le sanzioni previste dal Regolamento e dagli statuti per i parlamentari che facevano questa scelta. In una di queste due occasioni si riferì alla situazione del suo ex collega Dall'Osso, che aveva cambiato Gruppo parlamentare passando dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia.

Abbiamo fatto una lunga discussione in Giunta poiché si tratta di una materia estremamente delicata e su cui sono legittime opinioni differenti. In questo caso, per l'esistenza di un verbale che attesta le cose che sono state dette all'interno del Gruppo; per la circostanza che si è trattato di opinioni espresse in riferimento alla composizione del Gruppo parlamentare, quindi in relazione a una condizione che attiene alla funzionalità del Gruppo parlamentare, alla sua funzione tipica e alla sua consistenza all'interno delle Aule parlamentari, riteniamo che si possa introdurre un principio che ci pare coerente anche con la giurisprudenza della Corte costituzionale: quando quelle opinioni vengono espresse e sono debitamente documentate all'interno di riunioni di Gruppi parlamentari dentro questi Palazzi; quando si tratta di opinioni che vengono espresse non tanto su questioni di natura politica generale, ma su questioni che attengono esattamente alla funzione del Gruppo parlamentare, pensiamo che in questo caso sia corretto ritenere che possano ritenersi scriminate le stesse opinioni che poi vengono espresse anche fuori successivamente. Questo è il caso di specie e quindi riteniamo condivisibile, sia pur riconoscendo che si tratti di materia largamente opinabile, la conclusione che ha esposto il relatore. Pertanto, voteremo a favore. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti dell'Istituto «Ireneo Aleandri» di Macerata, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del documento IV-ter, n. 6 (ore 11,33)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Come concordato, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 12,35*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Tenevo ad essere presente per rendervi le comunicazioni della Presidenza, ma anche per augurare a tutti una buona Pasqua. (*Applausi*). Mi dispiace farlo solamente al termine della seduta, ma è una cosa a cui tenevo.

Alla Conferenza dei Capigruppo, appena terminata, ho ricordato che quando ero bambino - quindi secoli fa, praticamente all'epoca della seconda guerra punica, o qualcosa del genere - la Pasqua non si celebrava a mezzanotte, ma alle ore 11 o comunque nella tarda mattinata: le campane suonavano tutte contemporaneamente e - almeno in Sicilia, ma credo ovunque - vigeva la consuetudine che coloro che durante l'anno avessero avuto motivi di astio o di lite facessero pace; anzi, la gente che si incontrava per strada, anche se si conosceva appena, si abbracciava, perché il senso della Pasqua - come festa certamente religiosa e per questo chiamata «santa» - era però anche quello di una festa laica della pace. Mai come in questo momento occorre una festa della pace per ciascuno di noi e per il mondo. (*Applausi*).

Questo è l'augurio che penso sia giusto rivolgere a tutti voi e più vastamente del Senato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il nuovo calendario dei lavori fino al 24 aprile.

La settimana dal 2 al 5 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il calendario della settimana dal 9 all'11 aprile prevede la discussione dei seguenti argomenti: deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione; dalla sede redigente, disegno di legge sulle disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative, approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge su disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici, i cui emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di venerdì 5 aprile; dalla sede redigente, istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati.

Il calendario della settimana dal 16 al 18 aprile prevede la discussione dei seguenti argomenti: disegno di legge in materia di valutazione del comportamento degli studenti, i cui emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 aprile; discussione della risoluzione approvata dalla 3^a Commissione sulla situazione politica in Venezuela, in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Nella settimana dal 22 al 24 aprile saranno discussi il decreto-legge su ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e, ove presentato in tempo utile, il Documento di economia e finanza 2024.

Nelle sedute di giovedì 11 e giovedì 18 aprile si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Non mi rimane che rinnovare a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di una Santa e buona Pasqua.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2024:

- Disegno di legge n. 788 - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 806 e connesso - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali
- Disegno di legge n. 1010 - Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 924-*bis* - Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti
- Doc. XXIV, n. 16 - Risoluzione della 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 24 aprile:

Giovedì	28	marzo	h. 10	- Sindacato ispettivo
---------	----	-------	-------	-----------------------------

La settimana dal 2 al 5 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	9	aprile	h. 16,30- 20	- Deliberazione s u l l a costituzione in giudizio del Senato d e l l a Repubblica per resistere i n u n conflitto di attribuzione
Mercoledì	10	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 788 - Disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
Giovedì	11	"	h. 10	- Disegno di legge n. 806 e connesso - Disposizioni

				<p>in materia di sequestro di strumenti elettronici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 1010 - Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana » (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente) - Sindacato ispettivo (giovedì 11, ore 10) - - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 11, ore 15)
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 806 e connesso (Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici) dovranno essere presentati entro le ore 10 di venerdì 5 aprile.

Martedì	16	aprile	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	17	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 924-bis - Valutazione del comportamento degli studenti
Giovedì	18	"	h. 10	- Doc. XXIV, n. 16 - Risoluzione approvata dalla 3 ^a Commissione sulla situazione

				<p>politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 18, ore 10)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 18, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 924-*bis* (Valutazione del comportamento degli studenti) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 aprile.

Lunedì	22	aprile	h. 16,30	- Disegno di legge n. ... -
Martedì	23	"	h. 10	Decreto-legge n. 19, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 1° maggio)
Mercoledì	24	"	h. 10	- Doc. LVII, n. 2 - Documento di economia e finanza 2024 (o v e presentato in tempo utile) *

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 19, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* Le proposte di risoluzione al doc. LVII, n. 2 (Documento di economia e finanza 2024) dovranno

essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n ...
(Decreto-legge n. 19, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. LVII, n. 2
(Documento di economia e finanza)**

(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	1 h.	3'
PD-IDP		44'
L-SP-PSd'AZ		38'
M5S		36'
FI-BP-PPE		31'
Misto		25'
IV-C-RE		22'
Aut (SVP-PATT, Cb)		21'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		21'

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 28 marzo 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 12,40)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne ([316](#))

ARTICOLO 1 E ALLEGATO NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia »;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a

12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-*bis*.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e ai commi 2-*bis* e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmersione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmersioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7-*bis*. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.

Allegato
(articolo 1, comma 2)
« Allegato 1
(articolo 40, comma 2)

GRANDI LAGHI:

1. Lago Maggiore;
2. Lago di Varese;
3. Lago di Como e Lecco;
4. Lago d'Iseo;
5. Lago di Garda;
6. Lago Trasimeno;
7. Lago di Bolsena;
8. Lago di Bracciano.

LAGHI MINORI:

1. Lago di Orta;
2. Lago di Mergozzo;
3. Lago di Candia;
4. Lago Grande di Avigliana;

5. Lago di Viverone;
6. Lago d'Idro;
7. Lago di Annone;
8. Lago di Comabbio;
9. Lago di Garlate;
10. Lago di Mezzola;
11. Lago di Monate;
12. Lago di Olginate;
13. Lago di Pusiano;
14. Lago di Corbara;
15. Lago di Vico;
16. Lago di Nemi;
17. Lago di Fondi;
18. Lago del Turano;
19. Lago del Salto;
20. Bacino di Campotosto;
21. Lago Coghinas;
22. Lago del Cixerri ».

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1 .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 316

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Doc. IV-ter, n. 6:

sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Zampa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Boccia, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rosa, Rubbia, Scalfarotto, Segre, Silvestro, Sisto, Turco e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 22 marzo 2022, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori il deputato Gianni Cuperlo in sostituzione della deputata Chiara Braga, dimissionaria.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Durnwalder ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei

confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze (*Doc. IV*, n. 2-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1086)

(presentato in data 27/03/2024)

C.1435 approvato dalla Camera dei deputati.(assorbe C.41, C.96, C.195, C.411, C.412, C.526, C.529, C.578, C.634, C.684, C.686, C.697, C.718, C.865, C.874, C.892, C.985, C.1030, C.1218, C.1258, C.1265, C.1303, C.1398, C.1413, C.1483.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Cosenza Giulia

Istituzione dell'Albo nazionale dei mestieri artigianali e del Premio annuale Maestri del Made in Italy.

Corsi di formazione e di specializzazione professionale per il rafforzamento del Made in Italy (1085)

(presentato in data 27/03/2024).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 22 marzo 2024, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 final), approvato, nella seduta del 14 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati e confermato, nella seduta del 21 marzo 2024, dall'Assemblea della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 29) (Atto n. 446);

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023) 753 final), approvato, nella seduta del 14 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 30) (Atto n. 447).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 25 marzo 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate:

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Un giorno ci dite dove ci accompagnate" dell'Associazione C.I.F.A. ETS.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 1a, alla 3a e alla 5a Commissione permanente;

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Integrazione percorsi socio lavorativi per persone rifugiate e richiedenti asilo città metropolitana di Milano" della Croce Rossa Italiana - comitato di Milano.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Il

giusto equilibrio sulla migrazione: un approccio equo e risoluto allo stesso tempo (COM(2024) 126 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento (COM(2024) 146 definitivo), alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 marzo 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 211*);

della Fondazione "La Triennale di Milano", per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 212*).

Interrogazioni

[ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#) - *Al*

Ministro della salute. - Premesso che:

il decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ha aggiornato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, ferme, rispettivamente, al 1996 e al 1999;

le tariffe di cui al suddetto decreto dovrebbero entrare in vigore il 1° aprile 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e il 1° aprile 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza protesica (i termini erano inizialmente fissati al 1° gennaio 2024 e sono stati prorogati con il decreto del Ministro della salute 31 giugno 2023);

secondo quanto riportato dal "Quotidiano sanità.it" in un articolo del 25 marzo 2024, "Dopo le numerose proteste, soprattutto dei laboratori e delle associazioni private per la riduzione delle tariffe (...) l'entrata in vigore delle nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale e per la protesica sarà prorogata al 1° gennaio 2025. Sembra essere questo l'accordo tra il Governo (manca ancora l'ok del Mef) e le Regioni e che verrà ratificato in settimana in una Conferenza Stato-Regioni straordinaria";

quindi "i nuovi Lea, ovvero le nuove prestazioni introdotte nel 2017 non saranno quindi ancora disponibili per tutti i cittadini italiani. A loro, infatti, sono legati i nuovi tariffari su cui, come annunciato anche dal Ministro della salute, Orazio Schillaci occorrerà a questo punto di nuovo metter mano";

il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale provvede al necessario e atteso aggiornamento del nomenclatore disciplinato dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete e introducendo numerose procedure diagnostiche e terapeutiche che nel 1996 avevano carattere quasi "sperimentale", oppure erano eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, ma che oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito ambulatoriale;

il nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica consentirà, tra l'altro, di prescrivere: ausili informatici e di comunicazione (inclusi i comunicatori oculari e le tastiere adatte per persone con gravissime disabilità); apparecchi acustici a tecnologia digitale, attrezzature domotiche e sensori di comando e controllo per ambienti (allarme e telesoccorso); posaterie e suppellettili adattati per le disabilità motorie, barella adattata per la doccia, *scooter* a quattro ruote, carrozzine con sistema di verticalizzazione, carrozzine per grandi e complesse disabilità, sollevatori fissi e per vasca da bagno, sistemi di sostegno nell'ambiente bagno (maniglioni e braccioli), carrelli servoscala per interni; arti artificiali a tecnologia avanzata e sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda davvero confermare la scelta di prorogare l'entrata in vigore dei nuovi tariffari al 1° gennaio 2025 e quali siano le motivazioni alla base di questa

che a parere degli interroganti rappresenta un'improvvida scelta, che penalizza gravemente i cittadini italiani, i quali saranno privati di prestazioni tecnologicamente avanzate, di numerose procedure diagnostiche e terapeutiche e di fondamentali ausili, avvalorando e continuando a perseguire in questo modo la volontà di questo Governo di "destrutturare" il sistema sanitario pubblico a favore di quello privato.

(3-01049)

[MELCHIORRE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

la Società degli autori ed editori (SIAE) è una società senza scopo di lucro che tutela il diritto d'autore e svolge, in regime di convenzione, servizi di controlli contestuali e documentali per conto non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche di organizzazioni private, come la SCF Italia S.r.l., il principale punto di riferimento in Italia per la raccolta e distribuzione dei compensi dovuti a produttori discografici e artisti in caso di diffusione di musica;

l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa fiscale a tutela del diritto d'autore e di raccolta degli incassi relativi è eseguita, per conto della SIAE, dalle 425 agenzie mandatarie dislocate su tutto il territorio nazionale per il tramite di professionisti, aventi un'età media di circa 45 anni, efficientemente formati, tanto sotto il profilo pratico quanto sotto quello teorico, dai funzionari dell'amministrazione finanziaria e dai funzionari SIAE;

gli incassi relativi al diritto d'autore delle pubbliche esecuzioni, raccolti dalle agenzie mandatarie grazie al presidio costante del territorio, costituiscono una delle principali fonti di remunerazione dell'opera dell'ingegno degli autori ed editori;

dato che:

in data 23 ottobre 2020 si è perfezionata la convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la SIAE, per mezzo della quale, oltre ad aver confermato la spesa di 104.31 milioni di euro per il triennio 2023-2025, è stata rinnovata, fino al 31 dicembre 2028, la collaborazione per lo svolgimento delle attività di cooperazione, accertamento e constatazione delle violazioni in materia di IVA e di imposta sugli intrattenimenti, quest'ultima non dovuta in occasione di musica dal vivo e oggetto di ripetuta evasione da parte del contribuente a causa della complessità della sua applicazione;

inoltre, la SIAE ha concluso un'ulteriore convenzione con la SCF S.r.l., avente ad oggetto la definizione dei limiti operativi ed economici entro cui le agenzie mandatarie devono effettuare i controlli contestuali per conseguire i compensi dovuti agli operatori del settore musicale da chiunque diffonda musica in pubblico;

secondo quanto stabilito dalla seconda convenzione richiamata, infatti, i professionisti delle agenzie mandatarie pongono in essere l'attività di controllo durante lo svolgimento dell'evento e, diversamente dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, in completa autonomia, senza essere obbligatoriamente accompagnati, cioè, da un collega terzo rispetto al territorio di competenza;

considerato che:

sia gli aspetti pensionistici che quelli retributivi dei professionisti operanti nelle agenzie mandatarie dovrebbero essere posti all'attenzione del legislatore, al fine di adeguarli, tra l'altro, alla tipologia di attività prestata, all'esperienza maturata e al monte ore di lavoro;

la remunerazione lorda per le attività di controllo "contestuale" e verifica svolta per conto dell'Agenzia delle entrate, stabilita dalla direzione generale della SIAE, è pari a 40 euro, ridotti a 20 nei casi in cui il mandatario stesso richieda, per complessità delle attività, di essere affiancato da un collega di altra circoscrizione;

almeno il 45 per cento di quanto guadagnato con la realizzazione di un evento è destinato al soddisfacimento degli obblighi di natura tributaria in materia di imposta sugli intrattenimenti, IVA e diritto d'autore, al quale devono essere aggiunti i costi sopportati per la sua organizzazione e messa in scena,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in virtù della funzione di vigilanza sulla SIAE e sulle convenzioni da quest'ultima concluse con l'amministrazione finanziaria, non intendano accertare e, se lo dovessero

ritenere appropriato, aggiornare le modalità di utilizzo della spesa di 104,31 milioni di euro confermata in sede di definizione della convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la SIAE;

se, per quanto di propria competenza, non intendano prendere in considerazione la possibilità di rivedere l'attuale normativa tributaria in tema di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA legata agli intrattenimenti, al fine di alleggerire il carico fiscale in capo agli organizzatori di eventi e di dissuaderli dalla condotta evasiva;

se, per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno valutare l'adeguamento delle condizioni operative, retributive e pensionistiche dei lavoratori operanti all'interno delle agenzie mandatarie.

(3-01050)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FREGOLENT - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esercitano la funzione di vigilanza sugli enti di previdenza privati e privatizzati tra cui l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, ENPAPI;

ai sensi dell'articolo 13 dello statuto dell'ENPAPI, il collegio dei sindaci vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti e verifica che gli organi statutari dell'ente adempiano il loro mandato nel rispetto delle leggi e dello statuto stesso;

con nota n. 2579 del 4 marzo 2024 il Ministero del lavoro ha trasmesso all'ENPAPI una nota, inviata per conoscenza al Ministero dell'economia, avente ad oggetto il provvedimento con cui il presidente dell'ente, nel rispetto del regolamento elettorale, aveva indetto le elezioni per il rinnovo dei propri organi (prov. 1/2024/Pres-e del 14 febbraio 2024);

nello specifico il Ministero ha rappresentato di aver ricevuto "numerosi esposti" relativi a "presunte anomalie in relazione al provvedimento" di indizione delle elezioni;

nella stessa nota, il Ministero ha affermato di essere entrato nel merito delle questioni sollevate, sostenendo di aver esaminato il contenuto delle segnalazioni ricevute e formulato alcune valutazioni di merito, conseguentemente chiedendo di ottenere dall'ente assicurazioni sul "regolare svolgimento delle operazioni elettorali sulla base delle disposizioni ordinamentali vigenti" e "rassicurazioni in merito al rispetto delle norme statutarie e regolamentari" relative al meccanismo elettorale;

la richiesta ministeriale sembrerebbe esulare dalla funzione di vigilanza attribuita dalla norma al Ministero, apparendo statutariamente di spettanza del collegio dei sindaci di ENPAPI (all'interno del quale, come detto, ciascun Ministero vigilante annovera un componente di propria designazione) il compito di vigilare su tali profili normativi, statutari e regolamentari;

successivamente al riscontro dell'ente (nota prot. ENPAPI.PRE. 7 marzo 2024.149.U del 6 marzo), la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro, con ulteriore nota (prot. MLPS n. 2938 dell'8 marzo) si è addentrata in considerazioni giuridiche, e censure specifiche, alle determinazioni di ENPAPI operando una propria interpretazione delle norme, conseguentemente invitando l'ente a "riconsiderare" e "modificare" atti formalmente adottati sulla base delle proprie valutazioni tecniche, evidentemente ingerendosi su scelte di un ente che, pur se vigilato, rimane dotato di propria piena autonomia, in quanto fondazione di diritto privato;

le questioni considerate critiche, e non condivise dal Ministero, afferivano, la prima, all'individuazione degli iscritti all'ente aventi diritto al voto e la seconda all'interpretazione della norma sull'ineleggibilità dei componenti degli organi di governo e controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale (articolo 4, comma 7, del regolamento elettorale ENPAPI);

relativamente alla prima questione, l'ente si è basato sulla lettera del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recepito pedissequamente dai regolamenti ENPAPI, sulla base del quale il parametro di riferimento per attribuire lo *status* di iscritto è quello di esercitare attività libero professionale, mentre l'opposta tesi ministeriale si è fondata su una prassi (ma non per questo automaticamente corretta) di consentire il voto anche a quei professionisti che, pur avendo versato contributi previdenziali nel

passato, non godono più dello *status* di professionisti esercenti l'attività libero professionale o autonoma;

la conferma della bontà della tesi dell'ENPAPI si desume sulla base di quanto già accade negli altri enti di previdenza privati e privatizzati i quali, infatti, riconoscono il diritto di elettorato attivo esclusivamente ai professionisti, loro iscritti, che esercitano attualmente l'attività professionale e non anche quelli che, pur titolari di una posizione previdenziale, non la stiano svolgendo;

la seconda questione, invece, sembrerebbe frutto di un mero errore di inquadramento giuridico in cui sarebbe incorso il commentatore ministeriale confondendo l'istituto dell'ineleggibilità con quello dell'incompatibilità;

in questa seconda nota (prot. MLPS n. 2938 dell'8 marzo), dopo aver tracciato l'interpretazione giuridica da preferire, il Ministero ha invitato il collegio dei sindaci "a verificare il rispetto delle norme ordinamentali" con onere di riferire alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'assunzione delle conseguenti determinazioni; in ragione della tempistica elettorale, l'ENPAPI, così autorevolmente incalzato, ha provveduto, pur non condividendo, ad adeguarsi integralmente alla differente interpretazione ministeriale, adottando le opportune iniziative modificative al procedimento elettorale (prov. 4/2024/Pres-e del 9 marzo 2024);

successivamente, il Ministero del lavoro (senza più scrivere direttamente all'ente) ha iniziato ad interloquire direttamente (e più correttamente) con il collegio dei sindaci al quale, dopo aver ricostruito il dibattito già svoltosi, ha segnalato alcune problematiche susseguenti sia alle determinazioni scaturite dall'applicazione dalle precedenti valutazioni ministeriali, sia ad ulteriori valutazioni precedentemente non emerse, né contestate, afferenti all'applicazione di un'altra causa di ineleggibilità prevista dal regolamento elettorale a carico di candidati che abbiano fatto parte di organismi soggetti a provvedimenti di amministrazione straordinaria (articolo 4, comma 1, lettera *b*), del regolamento elettorale), relativamente alla quale ha contestato l'impostazione di ENPAPI basata su quanto aveva determinato, in precedenza, il commissario straordinario dell'ente, di nomina governativa, per come successivamente confermato dal Tribunale di Roma, investito espressamente sulla questione;

quest'ultima nota, pervenuta all'ente per essergli stata trasmessa dal presidente del collegio dei sindaci, ha indotto l'ENPAPI, operando ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del regolamento elettorale, ad optare per il rinvio della consultazione elettorale di circa un mese (prot. 6/2024/Pres-e del 14 marzo 2024), variando le date stabilite dal 19-21 marzo al 13-15 aprile 2024;

il 14 marzo 2024 il collegio dei sindaci ha provveduto a riunirsi presso la sede dell'ente, limitandosi a constatare che le indicazioni ministeriali, come articolate e sostenute, erano state pedissequamente rispettate e, invece, non rilevando elementi meritevoli di critica o qualsivoglia violazione di legge, di statuto o di regolamento;

nel corso di quella stessa riunione, uno dei componenti del collegio dei sindaci ha segnalato, chiedendone ed ottenendone la verbalizzazione, di aver ricevuto da un professionista iscritto all'ente una comunicazione relativa ad un possibile conflitto di interessi del direttore generale firmatario delle note notificate ad ENPAPI;

il conflitto, per come verificabile documentalmente, sussisterebbe in relazione al fatto che il funzionario interessato risulterebbe essere stato chiamato in causa dall'ente nell'ambito dell'azione di responsabilità avviata nei confronti degli ex amministratori e degli ex componenti del collegio dei sindaci, responsabili solidalmente, di cui il suddetto funzionario ha fatto parte nel periodo in cui ENPAPI è stato sottoposto all'indagine penale della Procura della Repubblica di Roma, all'esito della quale sono stati tratti in arresto l'ex presidente e l'ex direttore generale dell'ente, successivamente condannati per reato di corruzione;

la causa civile cui si fa riferimento risulta incardinata innanzi al Tribunale ordinario di Roma e vedrebbe chiamati in giudizio fra i convenuti anche alcuni iscritti all'ente (già componenti degli organi dello stesso) sottoscrittori degli esposti inviati al Ministero del lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che l'azione di vigilanza della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro sia stata svolta nel pieno rispetto delle norme e

delle specifiche competenze dei diversi organi coinvolti;
se ritengono che una fondazione di diritto privato, ancorché vigilata, qual è ENPAPI, abbia o meno subito un'ingerenza nella propria attività istituzionale;
quale sia l'opinione dei Ministri in merito al comportamento del funzionario preposto all'attività di vigilanza.

(4-01118)

[BEVILACQUA](#), [LOPREIATO](#), [PIRRO](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAZZELLA](#), [SCARPINATO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei tribunali di tutta Italia sono in servizio circa 1.500 lavoratrici e lavoratori addetti ai servizi di resocontazione e documentazione degli atti processuali, tra fonici, trascrittori e stenotipisti;

tali lavoratrici e lavoratori risultano attualmente impiegati presso il consorzio CICLAT, che associa oltre 90 cooperative in tutta Italia e che ha partecipato e si è aggiudicato l'ultimo bando indetto da CONSIP per conto del Ministero della giustizia, a seguito della richiesta di partecipare da parte di tre sue associate. Tali associate gestiscono individualmente singoli frazioni del territorio italiano in forza dei lotti previsti dal bando;

il bando, assegnato a luglio 2022, prevede una durata di mesi 24 e, dunque, andrà a scadenza il prossimo luglio 2024;

considerato che:

le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi di resocontazione e documentazione degli atti processuali affermano di vivere in una situazione di precarietà che perdura dal 1992 e di percepire una paga decisamente inferiore a quella adeguata e a cottimo, in base alle ore registrate o ai caratteri trascritti, a causa dell'applicazione da parte delle cooperative vincitrici del bando, del contratto nazionale di lavoro multiservizi, che non appare adeguato alle mansioni svolte, vista la professionalità necessaria e le responsabilità che esse comportano;

inoltre, fonici, trascrittori e stenotipisti lamentano anche una generale confusione e incertezza legate all'attuazione della "riforma Cartabia", la quale ha previsto l'introduzione del sistema di videoregistrazione delle testimonianze in aula, attraverso il quale viene fornita anche una bozza di trascrizione. Tuttavia, i compiti relativi a tale sistema sarebbero oggi svolti dal personale di cancelleria o, in alcuni casi, da operatori *data entry*, assunti tramite concorso finanziato da fondi del PNRR, i quali, tuttavia, non presentano la professionalità e l'esperienza, maturata in tutti questi anni di servizio, dai lavoratori e dalle lavoratrici ricordati;

le sigle sindacali hanno richiesto l'apertura di un tavolo permanente presso il Ministero della giustizia, finalizzato alla contrattazione di criteri e modalità di internalizzazione e di attività formative da rivolgere a tutti gli addetti e le addette, con il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali attuali; tuttavia il Ministero non ha finora fornito adeguate risposte a tali richieste, neanche a seguito, nei mesi scorsi, della giornata di mobilitazione del 18 gennaio 2024, alla settimana di presidi a livello nazionale organizzata dal 19 al 25 febbraio e allo sciopero del 19 marzo scorso, organizzati dai sindacati di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti, proprio alla luce del mancato interessamento alla questione;

anche a inizio marzo 2024, in risposta all'interrogazione 4-02157 relativa alla medesima situazione delle lavoratrici e dei lavoratori, presentata presso la Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo riferiva che "non sussiste, allo stato, alcun progetto volto a sostituire l'operato degli addetti ai servizi di documentazione degli atti processuali" con l'impiego di software di qualsivoglia genere", senza però fornire alcuna informazione rispetto alle richieste avanzate, innanzitutto dagli addetti e dalle addette coinvolte, rispetto alla tutela dei propri ruoli e al rispetto, anche dal punto di vista retributivo, delle professionalità accumulate negli anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire maggiori dettagli rispetto alla possibilità di internalizzare i lavoratori, mantenendo gli attuali livelli occupazionali e riconoscere loro una retribuzione adeguata ai compiti svolti, anche tramite l'apertura di un tavolo permanente presso il Ministero, come richiesto dalle sigle sindacali rappresentative dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

(4-01119)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [NATURALE](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [PIRRO](#), [CASTELLONE](#) - *Al Ministro della giustizia*

. - Premesso che:

dal 2017 la giurisdizione dell'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata (Napoli) serve un bacino d'utenza complessiva di circa 400.000 cittadini, coinvolgendo 11 comuni della provincia di Napoli; a seguito del decreto legislativo n. 156 del 2012, gli uffici del giudice di pace di Castellamare di Stabia, Pompei, Torre del Greco e Gragnano (Napoli) sono stati accorpati a quello di Torre Annunziata;

sebbene nel mese di marzo 2017 l'ufficio di Gragnano sia stato ripristinato, gli affari già pendenti, in quanto già acquisiti, sono rimasti in carico all'ufficio di Torre Annunziata, analogamente all'archivio storico;

in particolare, i fascicoli sono conservati in locali esterni a quelli dove sono ubicati gli uffici del giudice di pace e sono ancora ammassati in modo indistinto per terra rendendone così altamente difficoltosa la reperibilità;

considerato che:

l'ufficio di Torre Annunziata da anni soffre di una forte carenza di personale e, a seguito dei trasferimenti di due assistenti giudiziari avvenuti in data 19 febbraio 2024, di un cancelliere in pensione dal 1° marzo 2024 e di un operatore giudiziario in pensione dal prossimo 1° aprile, si rischia la paralisi totale dei servizi istituzionali;

il numero di unità di personale in servizio è sostanzialmente pari a meno del 25 per cento di quello che era in servizio in tutti gli uffici del giudice di pace del circondario, che sono stati poi accorpati a quello di Torre Annunziata. Inoltre, è evidente che il numero di unità di personale in servizio risulta essere sproporzionato alle esigenze richieste;

nel dettaglio, secondo le tabelle ministeriali, l'ufficio dovrebbe contare su 6 assistenti giudiziari (contro i 3 presenti, di cui 2 trasferiti dal 19 febbraio 2024), 3 ausiliari (figura non presente), 4 cancellieri (contro i 2 presenti), un funzionario giudiziario, 2 operatori giudiziari (contro l'unico presente);

nonostante queste carenze in termini di personale, si evidenzia che quello di Torre Annunziata è uno dei pochi uffici circondariali in cui è stato attuato il processo telematico entrato in vigore il 1° luglio 2023;

considerato infine che a fronte della drammatica situazione, in data 4 marzo 2024, il coordinamento provinciale-Giustizia dell'Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione ha scritto testualmente al presidente del Tribunale di Torre Annunziata: "In assenza di misure straordinarie e per contenere gli inevitabili ritardi, disservizi e disfunzioni in uno allo stress psico-fisico dei lavoratori, questa O.S. chiede alle SS.LL. di 'congelare' alcuni servizi, ridurre le udienze civili e penali in uno al numero minimo dei processi da portare in udienza e ciò fino a quando non saranno adottati provvedimenti urgenti finalizzati all'incremento delle risorse umane",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le modalità attraverso cui intenda affrontare le criticità;

se condivida l'opportunità, nel perimetro delle proprie competenze, di attivarsi al fine di provvedere ad un incremento delle risorse umane presso l'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata.

(4-01120)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01050 del senatore Melchiorre, sulla riscossione degli incassi relativi al diritto d'autore;

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01049 della senatrice Zampa ed altri, sull'aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01041, del senatore Melchiorre.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 173^a seduta pubblica del 26 marzo 2024, a pagina 76, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla terza riga del quarto capoverso, dopo le parole: "Silvestro Francesco", aggiungere le seguenti: ", Ternullo Daniela".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.